



Codice di condotta per i Fornitori Apple

Apple si impegna a far rispettare i più elevati standard di lavoro, diritti umani, ambiente e condotta etica. I Fornitori Apple devono garantire condizioni di lavoro sicure, trattare i lavoratori con dignità e rispetto, agire in modo etico e corretto, nonché adottare processi produttivi eco-responsabili in tutte le sedi di fabbricazione dei prodotti o di erogazione dei servizi per Apple. Apple richiede ai propri Fornitori di operare in conformità ai principi e ai requisiti, come applicabili, enunciati nel presente Codice di condotta per i Fornitori Apple ("Codice"), e nella piena osservanza di tutte le leggi e normative vigenti.

I nostri principi

Il Codice si basa sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale, come definiti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Apple si impegna fortemente nel rispettare i diritti umani secondo quanto stabilito nella nostra [policy sui diritti umani](#) e il nostro approccio si basa sui Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite.

Nel tener fede ai Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, laddove le leggi nazionali e gli standard internazionali dei diritti umani differiscano, ci atteniamo agli standard più elevati. Laddove siano in conflitto, rispettiamo le leggi nazionali, cercando al contempo di rispettare i principi dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Inoltre, laddove le leggi nazionali e i severi standard di Apple relativi ad ambiente, salute e sicurezza differiscano, ci atteniamo agli standard più elevati. Laddove le leggi nazionali e gli elevati standard di Apple siano in conflitto, rispettiamo le leggi nazionali, cercando al contempo di onorare gli standard più elevati.

Apple valuterà la conformità dei Fornitori al Codice; eventuali violazioni del Codice potrebbero mettere in serio pericolo la relazione con Apple, che può arrivare a chiudere ogni collaborazione con il Fornitore. Il presente Codice si applica a tutti i Fornitori Apple, alle relative sussidiarie e affiliate, nonché ai loro fornitori e subfornitori (ciascuno denominato "Fornitore") che forniscono beni o servizi a Apple oppure destinati all'uso con i prodotti Apple o al loro interno.

Inoltre, Apple prevede standard dettagliati ("Standard") che definiscono in modo esplicito le aspettative dell'azienda in termini di conformità, da parte dei Fornitori, al presente Codice.

Lavoro e diritti umani

Apple ritiene che tutti i lavoratori della nostra intera filiera produttiva meritino un ambiente di lavoro equo ed etico. I lavoratori devono essere trattati con il massimo grado di dignità e rispetto e i Fornitori di Apple sono tenuti a garantire il massimo rispetto dei diritti umani.

Lotta alle discriminazioni

In fase di assunzione e in altre pratiche d'impiego, il Fornitore non deve in alcun modo discriminare i lavoratori per motivi di età, disabilità, etnia, sesso, stato civile, luogo di provenienza, orientamento politico, comunità, religione, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza a sindacati o qualsiasi altro status tutelato dalle leggi locali o nazionali. Il Fornitore non deve richiedere test di gravidanza o altri esami diagnostici, eccetto quando previsto dalla legge o dalle normative in vigore oppure per motivi di sicurezza sul posto di lavoro, e i risultati di tali esami non devono dar luogo a discriminazioni.

Lotta a molestie e abusi

Il Fornitore è tenuto a impegnarsi a offrire un ambiente di lavoro libero da molestie e abusi. Il Fornitore non deve minacciare i lavoratori con (né sottoporli a) trattamenti degradanti o disumani, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, molestie e abusi verbali, molestie psicologiche, coercizioni fisiche e psicologiche e molestie sessuali.

Prevenzione del lavoro non volontario e del traffico di esseri umani

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutto il lavoro svolto sia volontario. Il Fornitore deve astenersi dal traffico di esseri umani e da qualsiasi forma di lavoro forzato, vincolato o in condizioni di schiavitù, prigionia o servitù debitoria. Il lavoro non volontario include il trasporto, la custodia, il reclutamento, il trasferimento, l'accoglienza o l'impiego di persone tramite l'uso della forza e di minacce, coercizione, sequestro, frode o pagamenti a persone che hanno il controllo su altre a scopo di sfruttamento.

Il Fornitore non deve trattenere i documenti d'identità e di viaggio originali dei lavoratori. Il Fornitore è tenuto a garantire che nei contratti dei lavoratori siano chiaramente definite le condizioni di lavoro, in una lingua che possa essere compresa dai lavoratori. Il Fornitore non deve imporre restrizioni irragionevoli agli spostamenti all'interno del luogo di lavoro né all'ingresso nelle strutture aziendali o all'uscita da esse.

Per essere assunti, i lavoratori non devono essere obbligati a versare commissioni o altri compensi simili ai datori di lavoro né ai loro agenti. Qualora venga accertato il versamento di tali commissioni da parte dei lavoratori, questi ultimi dovranno essere rimborsati.

Agenzie di collocamento esterne

Il Fornitore è tenuto a garantire che le agenzie di collocamento esterne cui fa ricorso operino nel rispetto delle leggi e delle disposizioni enunciate nel presente Codice.

Prevenzione del lavoro minorile

Il Fornitore può impiegare solo lavoratori che abbiano l'età minima prevista dalla legge per l'accesso al lavoro o il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria o comunque non meno di 15 anni. Il Fornitore può offrire programmi di apprendistato sul posto di lavoro per fini didattici che siano conformi all'articolo 6 della Convenzione 138 dell'ILO sull'età minima oppure l'impiego in lavori leggeri che siano conformi all'articolo 7 della Convenzione 138.

Tutela del lavoro giovanile

Il Fornitore può impiegare esclusivamente lavoratori di età superiore a quella minima prevista dalla legge. Nei Paesi in cui questo limite è inferiore ai 18 anni, i lavoratori possono essere impiegati solo a condizione che le attività svolte non costituiscano un rischio per la salute, la sicurezza o l'integrità morale, come previsto dalla Convenzione 138 dell'ILO sull'età minima. Il Fornitore non deve chiedere straordinari o turni notturni ai giovani lavoratori.

Gestione del programma didattico

Il Fornitore deve garantire la gestione appropriata dei programmi per studenti presso le proprie strutture attraverso la corretta tenuta dei relativi registri, effettuare rigorose verifiche dei partner per la formazione, nonché tutelare i diritti degli studenti lavoratori in conformità alle leggi e alle normative vigenti. Il Fornitore è tenuto a fornire assistenza e formazione adeguate a tali studenti lavoratori presso le proprie strutture.

Orari di lavoro

La settimana lavorativa deve essere limitata a 60 ore, inclusi gli straordinari; inoltre, i lavoratori devono usufruire di almeno una giornata di riposo ogni 7 giorni, salvo in caso di situazioni di emergenza o anomale. Le settimane lavorative regolari non devono superare il limite di 48 ore. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e normative vigenti in materia di orari di lavoro e giornate di riposo; tutti gli straordinari devono essere volontari.

Salari e benefit

Il Fornitore è tenuto a garantire ai lavoratori almeno le retribuzioni minime e tutti i benefit previsti dalla legge e/o dal contratto. Il Fornitore deve ricompensare le ore di straordinario dei Lavoratori applicando la maggiorazione retributiva prevista dalla legge. La struttura salariale e i periodi di paga devono essere comunicati a tutti i lavoratori. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutti i requisiti di legge in materia di retribuzioni e benefit, nonché a versare le retribuzioni stesse in modo preciso e puntuale. Inoltre, il Fornitore non può applicare trattenute come misura disciplinare. L'eventuale ricorso a lavoratori temporanei ed esterni dovrà avvenire entro i limiti previsti dalla legge locale.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Il Fornitore è tenuto a concedere i diritti di legge ai lavoratori, consentendo loro di associarsi liberamente con altri, nonché di formare e decidere liberamente di aderire o meno a organizzazioni di propria scelta, e di contrattare collettivamente, senza alcuna interferenza, discriminazione, ritorsione o molestia.

Gestione dei reclami

Il Fornitore è tenuto a fornire ai lavoratori uno strumento efficace di segnalazione dei problemi che favorisca la trasparenza delle comunicazioni tra la direzione e i lavoratori.

Salute e sicurezza

La salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori sono aspetti di grande importanza per Apple. Il Fornitore è tenuto a offrire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e a integrare procedure efficaci per la gestione della salute e della sicurezza nell'ambito di tutte le proprie attività. I lavoratori devono avere il diritto di rifiutare i lavori non sicuri e di segnalare eventuali condizioni di lavoro insalubri.

Autorizzazioni relative a salute e sicurezza

Il Fornitore è tenuto a ottenere, mantenere aggiornati e rispettare tutti i necessari permessi in materia di salute e sicurezza.

Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e gestire i rischi relativi a salute e sicurezza sul lavoro attraverso procedure di eliminazione dei rischi in ordine di priorità, misure di sostituzione, controlli tecnici, controlli amministrativi e/o dispositivi di protezione individuale.

Gestione delle sostanze chimiche

Il Fornitore è tenuto a sviluppare e implementare un programma che preveda l'adozione di misure ragionevoli atte a prevenire effetti avversi sulle persone e sul pianeta derivanti dall'impiego e dalla manipolazione di sostanze chimiche. Il Fornitore è tenuto a rispettare le Specifiche sulle sostanze regolamentate di Apple per tutti i prodotti forniti a Apple o fabbricati per suo conto.

Preparazione e risposta alle emergenze EHS

Il Fornitore è tenuto a identificare e valutare le potenziali situazioni di emergenza. Per ognuna, deve sviluppare e attuare piani di emergenza e procedure di risposta che riducano al minimo il pericolo per le persone, l'ambiente e le proprietà.

Preparazione e risposta alle malattie infettive

Il Fornitore deve sviluppare e attuare un programma che preveda l'adozione di misure ragionevoli per prepararsi, prevenire e rispondere alla potenziale diffusione di una malattia infettiva tra i suoi dipendenti.

Gestione degli incidenti

Il Fornitore è tenuto a disporre di un sistema che consenta ai lavoratori di segnalare gli incidenti (anche quelli mancati) relativi alla salute e alla sicurezza, nonché di un sistema per l'analisi, il tracciamento e la gestione di tali segnalazioni. Il Fornitore è tenuto ad attuare piani di azioni correttive per attenuare i rischi, fornire le necessarie cure mediche ai lavoratori e agevolare il rientro al lavoro.

Condizioni di vita e di lavoro

Il Fornitore è tenuto a garantire ai lavoratori la disponibilità di acqua potabile e servizi igienici ragionevolmente accessibili e puliti. Le strutture adibite a mensa, nonché quelle per la preparazione e la conservazione dei cibi messe a disposizione dal Fornitore devono essere igieniche. Gli alloggi offerti ai lavoratori dal Fornitore o da terzi devono essere puliti e sicuri, oltre a garantire la disponibilità di uno spazio vitale ragionevole.

Informazioni su salute e sicurezza

Il Fornitore è tenuto a garantire ai lavoratori un'adeguata formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella loro lingua principale. Le informazioni su salute e sicurezza devono essere chiaramente esposte all'interno della struttura.

Ambiente

Apple si impegna a tutelare l'ambiente. La responsabilità ambientale è al centro del nostro modo di operare. Il Fornitore è tenuto a sviluppare, adottare e mantenere processi produttivi eco-responsabili.

Autorizzazioni e dichiarazioni ambientali

Il Fornitore è tenuto a ottenere, mantenere aggiornate e rispettare tutte le necessarie dichiarazioni ambientali. Deve inoltre presentare tutte le dichiarazioni previste dalle normative applicabili in materia.

Sostanze regolamentate

Il Fornitore è tenuto a rispettare le Specifiche sulle sostanze regolamentate di Apple per tutti i prodotti forniti a Apple o fabbricati per suo conto.

Gestione dei rifiuti solidi

Il Fornitore è tenuto ad adottare un approccio sistematico per identificare, gestire, ridurre e smaltire o riciclare in modo responsabile i rifiuti pericolosi e non.

Gestione idrica e delle acque reflue

Il Fornitore è tenuto ad adottare un approccio sistematico per identificare, controllare e ridurre le acque reflue prodotte dalle proprie attività. Il Fornitore è tenuto a monitorare costantemente le prestazioni dei propri sistemi di trattamento delle acque reflue.

Gestione delle acque piovane

Il Fornitore è tenuto ad adottare un approccio sistematico per impedire la contaminazione delle acque piovane che defluiscono dalle proprie strutture. Il Fornitore è tenuto a impedire scarichi e sversamenti illeciti nelle caditoie, nella rete pubblica di distribuzione idrica o nei corpi idrici pubblici.

Gestione delle emissioni gassose

Il Fornitore è tenuto a identificare, gestire, ridurre e controllare in modo responsabile le emissioni gassose generate dalle proprie attività che rappresentano un pericolo per l'ambiente. Deve inoltre monitorare costantemente le prestazioni dei propri sistemi di controllo delle emissioni gassose.

Gestione delle emissioni di gas serra

Il Fornitore è tenuto a identificare, gestire, ridurre e controllare in modo responsabile le emissioni di gas serra (GHG) generate dalle proprie operazioni.

Il Fornitore è tenuto ad attuare regolarmente le seguenti attività: quantificazione, definizione di obiettivi, monitoraggio dei progressi e riduzione delle emissioni di gas serra attraverso misure di conservazione, l'uso di energia pulita o altre iniziative.

Abbattimento del rumore di confine

Il Fornitore è tenuto a identificare, controllare, monitorare e ridurre il rumore generato dalle proprie strutture, che influisce sui livelli limite di rumore di confine.

Gestione del consumo delle risorse

Il Fornitore è tenuto ad attuare regolarmente le seguenti procedure: quantificazione, definizione di obiettivi, monitoraggio dei progressi e riduzione del consumo di combustibili fossili, acqua, sostanze pericolose e risorse naturali attraverso misure di conservazione, riutilizzo, riciclo, sostituzione o altre iniziative.

Etica

Apple si aspetta l'osservanza dei più elevati standard di condotta etica nell'ambito di tutte le attività aziendali. Il Fornitore è tenuto ad agire sempre in modo etico in tutti gli aspetti del proprio business, inclusi rapporti, procedure, approvvigionamento e attività aziendali.

Approvvigionamento responsabile di materiali

Il Fornitore è tenuto a esercitare la due diligence nella propria filiera produttiva per quanto concerne i materiali pertinenti. È inoltre tenuto a sviluppare specifici criteri di diligenza e sistemi di gestione al fine di identificare i rischi applicabili e di attuare misure appropriate per mitigare tali rischi. È necessario agire secondo la due diligence a livello di lavorazione dei materiali in modo da stabilire se questi ultimi provengano da zone ad alto rischio, incluse le aree associate a conflitti, alle forme più deleterie di lavoro minorile, al lavoro forzato, al traffico di esseri umani, a gravi violazioni dei diritti umani come frequenti violenze sessuali o ad altre attività che pongono in modo realistico rischi elevati, inclusi pericoli rilevanti per la salute e la sicurezza e conseguenze negative per l'ambiente.

Integrità aziendale

Il Fornitore è tenuto ad astenersi da qualsiasi forma di corruzione, estorsione, concussione o appropriazione indebita per ottenere vantaggi impropri o illeciti. Il Fornitore è tenuto ad attenersi a tutte le leggi e le normative anticorruzione applicabili vigenti nei Paesi in cui opera, incluse la legge statunitense in materia di corruzione internazionale (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) e le convenzioni anticorruzione internazionali applicabili.

Il Fornitore deve disporre di una policy dedicata alle attività in collaborazione con Apple che vieti di offrire e accettare omaggi o regali. Questi ultimi includono beni come denaro contante o forme equivalenti come attività ricreative, carte regalo, sconti su prodotti e attività diverse da quelle aziendali. Il Fornitore deve disporre di un processo per eseguire indagini e segnalare eventuali violazioni della policy.

Comunicazione delle informazioni

Il Fornitore è tenuto a registrare accuratamente le informazioni relative alle proprie attività aziendali, nonché alle procedure in materia di manodopera, salute, sicurezza e ambiente, che dovranno quindi essere divulgate, senza falsificazioni o false dichiarazioni, a tutti i soggetti interessati e in base agli obblighi di legge.

Tutela della proprietà intellettuale

Il Fornitore è tenuto a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e a tutelare le informazioni dei clienti. Deve inoltre gestire tecnologie e know-how in modo da proteggere i diritti di proprietà intellettuale.

Privacy e tutela dei dati

Il Fornitore riconosce che Apple considera la privacy un diritto umano fondamentale e si impegna ad adottare procedure e pratiche che tutelino i dati personali.

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di privacy, protezione dei dati e sicurezza informatica in relazione ad Apple o al Fornitore stesso.

Sicurezza delle informazioni

Il Fornitore è tenuto ad adottare un programma di sicurezza in conformità ai requisiti in materia di sicurezza delle informazioni e privacy dei dati di Apple che preveda misure tecniche e organizzative per prevenire l'uso improprio, la compromissione, la perdita, l'alterazione e la divulgazione, l'acquisizione o l'accesso non autorizzati a informazioni riservate, proprietarie o protette.

Tutela degli informatori e segnalazioni anonime

Il Fornitore è tenuto a garantire la disponibilità di uno strumento anonimo di segnalazione dei problemi, affinché manager e lavoratori possano inoltrare i reclami relativi all'ambiente di lavoro. Il Fornitore è tenuto a tutelare la riservatezza degli informatori e a impedire qualsiasi ritorsione.

Coinvolgimento della comunità

Il Fornitore è incoraggiato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, nonché a contribuire alla sostenibilità delle comunità in cui opera.

C-TPAT

Quando il Fornitore trasporta prodotti per Apple all'interno degli Stati Uniti, è tenuto altresì ad attenersi alle procedure di sicurezza previste dal programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo (C-TPAT) riportate nel sito web dell'Agenzia delle Dogane statunitense all'indirizzo www.cbp.gov (o in altro sito web adibito a tale scopo dal Governo degli Stati Uniti).

Sistemi di gestione

Apple crede fermamente nell'importanza dell'impegno e della disponibilità di sistemi di gestione efficaci per il potenziamento del benessere sociale e ambientale della propria filiera. Apple considera i propri Fornitori responsabili per l'osservanza del presente Codice e di tutti i suoi Standard. Il Fornitore è tenuto ad attuare o mantenere, ove applicabile, dei sistemi di gestione in grado di agevolare il rispetto del presente Codice e della legge, nonché di identificare e attenuare i rischi operativi correlati, favorendo al contempo un miglioramento continuo.

Dichiarazione aziendale

Il Fornitore è tenuto a sviluppare una dichiarazione aziendale in cui sia definito l'impegno al rispetto degli elevati standard in termini di responsabilità sociale e ambientale, di condotta etica e di miglioramento continuo. Deve inoltre pubblicare tale dichiarazione nella lingua locale principale di tutte le sue strutture.

Responsabilità e obblighi dei manager

Il Fornitore è tenuto a nominare dei rappresentanti aziendali incaricati di garantire l'attuazione e il controllo periodico dei sistemi di gestione. Il Fornitore è tenuto a disporre di un rappresentante per la sostenibilità o la responsabilità sociale aziendale (CSR, Corporate Social Responsibility), che faccia capo direttamente alla direzione esecutiva e disponga della necessaria responsabilità e autorità per gestire i requisiti di conformità sociale e ambientale per l'azienda.

Valutazione e gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a sviluppare e mantenere un processo atto a identificare i rischi associati alle proprie attività in materia di diritti umani e dei lavoratori, salute e sicurezza, ambiente, etica aziendale e conformità legale. Il Fornitore è tenuto a determinare l'entità relativa di ciascun rischio e attuare misure e controlli adeguati per ridurre al minimo i rischi identificati.

Obiettivi di performance con misure e piani di attuazione

Il Fornitore è tenuto a disporre di standard, obiettivi di performance, target e piani di attuazione scritti, comprendenti valutazioni periodiche delle prestazioni a fronte degli obiettivi prefissati.

Audit e valutazioni

Il Fornitore è tenuto a effettuare valutazioni periodiche delle proprie strutture e attività aziendali, nonché delle strutture e delle attività aziendali dei propri fornitori e subfornitori (che forniscono beni o servizi a Apple) per garantire il rispetto del presente Codice e della legge.

Il Fornitore è tenuto a consentire a Apple e a parti terze designate da Apple di valutare periodicamente le proprie strutture e attività aziendali e la propria conformità ai principi e ai requisiti applicabili enunciati nel presente Codice, nonché quelle dei rispettivi fornitori e subfornitori che forniscono beni o servizi a Apple, a vantaggio di Apple o destinati all'uso nei prodotti Apple.

Il Fornitore non deve svolgere attività produttive, reclutare manodopera in forma diretta o indiretta o rifornirsi di materiali, prodotti o servizi in forma diretta o indiretta in zone in cui Apple e terzi non possano accedere ed effettuare una valutazione completa e indipendente della conformità del Fornitore al presente Codice.

Documentazione e registri

I Fornitori devono conservare documenti e registri adeguati in modo da garantire la conformità normativa.

Formazione e comunicazione

Il Fornitore è tenuto a sviluppare e mantenere programmi di formazione per manager e lavoratori che consentano la corretta attuazione delle proprie politiche e procedure, nonché il raggiungimento dei propri obiettivi di miglioramento continuo.

Il Fornitore è tenuto a predisporre una procedura per la comunicazione di informazioni chiare e accurate ai propri lavoratori, fornitori e subfornitori in relazione a prestazioni, politiche, procedure e aspettative.

Deve inoltre predisporre una procedura permanente per acquisire i feedback sulle proprie procedure in relazione al presente Codice e per promuovere un miglioramento continuo.

Procedura per le azioni correttive

Il Fornitore è tenuto a predisporre una procedura per la correzione tempestiva di eventuali inadempienze o violazioni, identificate mediante audit interno o esterno, valutazione, ispezione, indagine o accertamento.

Maggiori informazioni sul programma di responsabilità dei Fornitori Apple sono disponibili alla pagina <http://www.apple.com/supplier-responsibility>

Il presente Codice attinge da principi di settore e internazionalmente accettati, tra cui: Codice di Condotta di Responsible Business Alliance (RBA), precedentemente noto come Codice di Condotta EICC; Ethical Trading Initiative; norme internazionali del lavoro definite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO); Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite; Social Accountability International; standard SA 8000; Codice di buone pratiche dell'ILO in materia di salute e sicurezza; National Fire Protection Association (NFPA) statunitense; Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali; direttive OCSE per l'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; standard OHSAS 18001.

Questo Codice non intende creare diritti nuovi o aggiuntivi per terze parti. Versione 4.8. (decorrenza dal 1° gennaio 2022)

© 2022 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi. Gli altri nomi citati nel presente documento potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari. Gennaio 2022.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Standard per la responsabilità dei Fornitori di Apple

I seguenti standard ("Standard") integrano il Codice di condotta per i Fornitori di Apple ("Codice") illustrando in maggiore dettaglio i requisiti di Apple (ove applicabile). I principi e i requisiti del Codice sono incorporati nei presenti Standard, i quali disciplinano il Codice e possono modificarlo prevalendo sulle eventuali disposizioni contrastanti.

I presenti Standard si applicano a tutti i Fornitori Apple, alle relative sussidiarie e affiliate, nonché ai loro fornitori e subfornitori (ciascuno denominato "Fornitore") che forniscono beni o servizi a Apple oppure destinati all'uso con i prodotti Apple o al loro interno.

Il Codice e gli Standard si basano sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale, come definiti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Apple si impegna fortemente nel rispettare i diritti umani secondo quanto stabilito nella nostra [policy sui diritti umani](#), e il nostro approccio si basa sui Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite.

Nel tener fede ai Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, laddove le leggi nazionali e gli standard internazionali dei diritti umani differiscano, ci atteniamo agli standard più elevati. Laddove siano in conflitto, rispettiamo le leggi nazionali, cercando al contempo di rispettare i principi dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Inoltre, laddove le leggi nazionali e i severi standard di Apple relativi a diritti umani e dei lavoratori, ambiente, salute e sicurezza differiscano, ci atteniamo agli standard più elevati. Laddove le leggi nazionali e gli elevati standard di Apple siano in conflitto, rispettiamo le leggi nazionali, cercando al contempo di onorare gli standard più elevati.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Indice

Lotta alle discriminazioni	11
Lotta a molestie e abusi	15
Prevenzione del lavoro non volontario	18
Agenzie di collocamento esterne	21
Tutela dei collaboratori stranieri	25
Prevenzione del lavoro minorile	30
Tutela del lavoro giovanile	33
Gestione del programma didattico	36
Gestione dell'orario di lavoro	40
Retribuzioni, benefit e contratti	43
Libertà di associazione e contrattazione collettiva	48
Gestione dei reclami	51
Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro	54
Gestione delle sostanze chimiche	62
Prevenzione e risposta alle emergenze EHS	68
Preparazione e risposta alle malattie infettive	72
Gestione degli incidenti	75
Dormitori e mensa	78
Gestione dei pericoli di polveri combustibili	82
Gestione dei rifiuti solidi	99
Gestione idrica e delle acque reflue	103
Gestione delle acque piovane	109
Gestione delle emissioni gassose	113
Gestione delle emissioni di gas serra	119
Abbattimento del rumore di confine	122
Gestione del consumo delle risorse	125
Sistemi di gestione	127
Approvvigionamento responsabile di materiali	130



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Lotta alle discriminazioni

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

In fase di assunzione e in altre pratiche d'impiego, il Fornitore non deve in alcun modo discriminare i lavoratori per motivi di età, disabilità, etnia, sesso, stato civile, luogo di provenienza, orientamento politico, comunità, religione, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza a sindacati o qualsiasi altro status tutelato dalle leggi locali o nazionali. Il Fornitore non deve richiedere test di gravidanza o altri esami diagnostici, eccetto quando previsto dalla legge o dalle normative in vigore oppure per motivi di sicurezza sul posto di lavoro, e i risultati di tali esami non devono dar luogo a discriminazioni.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta contro la **discriminazione** conforme al presente Standard, alle leggi e normative vigenti, al Codice e a tutti gli altri standard in vigore pertinenti. Tale policy deve dichiarare quanto segue:

- In fase di assunzione e in altre pratiche d'impiego quali domande di lavoro, promozioni, premi, accesso alla formazione, incarichi di lavoro, retribuzioni, benefit, disciplina e risoluzione del contratto di impiego, il Fornitore non deve in alcun modo discriminare i **lavoratori** per motivi legati a origine etnica, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale, disabilità, religione, orientamento politico, appartenenza a sindacati, luogo di provenienza, stato civile o identità di genere, fatti salvi eventuali divieti di legge.
- Il Fornitore non deve richiedere test di gravidanza o **esami diagnostici**, eccetto quando previsto dalle **leggi o normative vigenti** oppure per motivi di **sicurezza sul posto di lavoro**, e i risultati di tali esami non devono dar luogo a discriminazioni.
- I lavoratori che segnalano pratiche discriminatorie saranno tutelati da punizioni o ritorsioni.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di lotta alle discriminazioni.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di lotta alle discriminazioni.

Definizioni

Discriminazione

Trattamento di distinzione ingiusto, pregiudizievole e/o ingiustificato di un individuo in base alla sua appartenenza effettiva o presunta a un determinato gruppo o una determinata categoria.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Esame diagnostico

Procedura medica finalizzata a rilevare, diagnosticare o valutare malattie, processi patologici e predisposizione alle malattie e/o a determinare un ciclo di trattamento. I controlli sanitari obbligatori eseguiti al momento dell'assunzione sono considerati esami medici.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Sicurezza sul posto di lavoro

Condizione necessaria per tutelare la salute, la sicurezza o la capacità dei dipendenti di svolgere la propria mansione o per proteggere altri lavoratori presso la struttura.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti per la lotta alle discriminazioni specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare, ridurre al minimo ed eliminare ogni tipo di discriminazione.

2. Prassi operativa

2.1 Lotta alle discriminazioni

Fatti salvi eventuali divieti di legge, in fase di assunzione e in altre pratiche d'impiego quali domande di lavoro, promozioni, premi, accesso alla formazione, incarichi di lavoro, retribuzioni, benefit, disciplina e risoluzione del contratto di impiego, il Fornitore non deve in alcun modo discriminare i lavoratori per motivi legati a origine etnica, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale, disabilità, religione, orientamento politico, appartenenza a sindacati, luogo di provenienza, stato civile o identità di genere.

I lavoratori devono poter usufruire di uno spazio adeguato per le pratiche religiose.

Il Fornitore è tenuto a garantire che le caratteristiche sopra elencate non costituiscano motivo di discriminazione nella retribuzione.

Le policy e le pratiche finalizzate a reclutamento e impiego, inclusi, a titolo esemplificativo annunci di lavoro, descrizioni delle mansioni, moduli di domanda di lavoro, nonché le policy e pratiche di valutazione delle prestazioni lavorative, devono essere condotte senza alcun tipo di pregiudizio discriminatorio.

2.2 Lotta alle discriminazioni verso le donne in gravidanza e allattamento

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e normative vigenti in materia di protezione, benefit e retribuzione per le lavoratrici in gravidanza e maternità. Fatti salvi eventuali divieti di legge o normativi, il Fornitore deve mettere a disposizione delle madri in allattamento spazi adeguati.

Il Fornitore non deve (i) rifiutarsi di assumere una candidata per una posizione non **pericolosa** o (ii) risolvere il contratto di impiego di una lavoratrice esclusivamente in base allo stato di gravidanza o allattamento della stessa.

Il Fornitore non deve vietare alle lavoratrici di intraprendere una gravidanza né minacciarle di ripercussioni negative sul piano professionale, tra cui licenziamento, perdita di anzianità o riduzione del salario, al fine di scoraggiarle dall'intraprendere una gravidanza.

2.3 Lotta alle discriminazioni sanitarie

Il Fornitore non deve prendere decisioni relative all'impiego che influiscano negativamente sulla condizione lavorativa di una persona sulla base dello stato di salute di quest'ultima, a meno che tale decisione non sia dettata dai requisiti intrinseci di una determinata mansione o da motivi di sicurezza sul posto di lavoro.

Il Fornitore non deve discriminare i lavoratori dell'ambito nell'idoneità per un'altra posizione in base al rifiuto di sostenere un esame diagnostico laddove non siano previsti **esami diagnostici obbligatori** per tale posizione.

Il Fornitore deve compiere ogni ragionevole sforzo per soddisfare le esigenze dei lavoratori affetti da malattie croniche, inclusi la riorganizzazione dell'orario di lavoro, la fornitura di attrezzature speciali, la possibilità di pause di riposo, i permessi per visite mediche, i congedi flessibili per malattia, il lavoro part-time e gli accordi per il rientro al lavoro.

Lotta alle discriminazioni

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

Definizioni

Pericoloso/a

Caratteristica di situazione o condizione che può causare lesioni o morte.

Stato di salute

Condizione medica passata o presente di un lavoratore o una lavoratrice.

Esame diagnostico obbligatorio

Esame diagnostico previsto per legge o stabilito per iscritto da un professionista sanitario qualificato per motivi di sicurezza sul posto di lavoro.

Professionista sanitario qualificato

Individuo autorizzato o certificato (in sede o fuori sede) dotato di conoscenze, formazione ed esperienza necessarie per esaminare e valutare l'ambiente operativo di una struttura e qualsiasi rischio associato per i lavoratori.

2.4 Test di gravidanza ed esami diagnostici

Il Fornitore non deve richiedere test di gravidanza o esami diagnostici per patologie quali, a titolo esemplificativo, epatite B o HIV, né come condizione per l'impiego né come requisito per la prosecuzione del rapporto di impiego.

I test di gravidanza o gli esami diagnostici sono consentiti solo in presenza delle seguenti condizioni:

- Le leggi e le normative vigenti prevedono che i test di gravidanza o gli esami diagnostici siano richiesti (per iscritto) da un **professionista sanitario qualificato** come misura di sicurezza prima di lavorare in un particolare ambiente e che la persona riceva l'incarico di lavorare in quel particolare ambiente.
- Il costo dell'esame diagnostico è a carico del Fornitore.
- Il lavoratore o la lavoratrice riceve una comunicazione chiara in merito allo scopo dell'esame e all'oggetto del test.
- Il lavoratore o la lavoratrice fornisce il consenso scritto per l'esame.
- Il referto originale deve essere fornito al lavoratore o alla lavoratrice. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, i Fornitori non devono conservare copie del referto.

2.5 Tutela dei lavoratori

Il Fornitore deve identificare (per iscritto) gli incarichi per i quali la legge vigente o le norme in materia di sicurezza sul lavoro richiedono un test di gravidanza o un esame diagnostico per i lavoratori interessati. I lavoratori che si rifiutano di sostenere un esame diagnostico o un test di gravidanza obbligatorio non saranno ritenuti idonei per questi incarichi.

Il Fornitore è tenuto a esibire prove documentali a sostegno che un determinato esame diagnostico o altro test richiesto ai lavoratori sia previsto dalla legge o sia stato altrimenti opportunamente deciso da un professionista sanitario qualificato per motivi di sicurezza sul posto di lavoro.

Il Fornitore è tenuto a identificare le mansioni ritenute pericolose per le lavoratrici in stato di gravidanza e in allattamento, così come per le persone affette da patologie. Tali mansioni devono essere comunicate, come minimo, alle persone addette al reclutamento e all'assegnazione dei compiti e ai lavoratori interessati prima dell'inizio del lavoro.

Il Fornitore è tenuto ad adottare misure ragionevoli per garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza e in allattamento, così come delle persone affette da patologie, incluse l'eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'affidamento a tali persone di incarichi non pericolosi.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a ogni persona coinvolta in attività potenzialmente associate a rischi di discriminazione.

3.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager la propria policy di lotta alle discriminazioni. Tale comunicazione deve includere le informazioni su lavori pericolosi, spazi di accoglienza sul posto di lavoro per mansioni non pericolose ed esami diagnostici volontari. La comunicazione o formazione deve essere fornita durante il periodo di orientamento iniziale e consolidata tramite corsi di aggiornamento periodici.

Lotta alle discriminazioni

4. Documentazione

È necessario tutelare la riservatezza delle cartelle cliniche e della documentazione relativa alle gravidanze secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa alla lotta alle discriminazioni.

Tutta la documentazione, completa, esatta e aggiornata, deve essere messa a disposizione di Apple su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Lotta a molestie e abusi

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a impegnarsi a offrire un ambiente di lavoro libero da **molestie** e abusi. Il Fornitore non deve minacciare i lavoratori con (né sottoporli a) trattamenti degradanti o disumani, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, molestie e abusi verbali, molestie psicologiche, coercizioni fisiche e psicologiche e molestie sessuali.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta contro la discriminazione e gli abusi conforme al presente Standard, alle **leggi e normative vigenti**, al Codice e a tutti gli altri standard in vigore pertinenti. La policy deve includere, come minimo, ciascuno dei seguenti punti:

- Una definizione chiara di ciò che costituisce molestia sessuale
- Una dichiarazione che vieta molestie e abusi conforme al presente Standard, nonché alle leggi e normative vigenti
- Descrizione dei metodi per la segnalazione di problemi/reclami interni relativi a molestie e comportamenti abusivi
- Norme disciplinari e sanzioni nei confronti di coloro che perpetrano le molestie o gli abusi e di chi formula false accuse
- Una dichiarazione relativa alla policy di non ritorsione per chi segnala in buona fede casi di molestie.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di lotta alle discriminazioni e agli abusi.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di lotta a molestie e abusi.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti per la lotta a molestie e abusi specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi a molestie e abusi.

Definizioni

Molestie

Comportamento indesiderato, isolato o reiterato, che può aver luogo tra un manager o supervisore e un lavoratore (rapporto verticale), tra due lavoratori (rapporto orizzontale), tra un manager e un collaboratore o un lavoratore esterno, e tra lavoratori e fornitori di servizi, clienti o altre terze parti.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Luogo di lavoro

Un luogo fisico in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- I lavoratori svolgono un lavoro o vi accedono di frequente per affari. L'attività lavorativa viene svolta come conseguenza di responsabilità lavorative o di un rapporto di impiego.
- Funzioni sociali legate al lavoro, conferenze e sessioni di formazione, viaggi e pranzi di lavoro ufficiali, cene o campagne promozionali organizzate per clienti o partner, conversazioni telefoniche e comunicazioni attraverso i media elettronici.

Molestie psicologiche

Comportamento verbale o non verbale umiliante o intimidatorio (ad esempio il lancio di oggetti).

2. Prassi operative

Il Fornitore deve garantire che tutti i **lavoratori** siano trattati con rispetto e dignità. Presso il **luogo di lavoro** non sarà tollerata alcuna forma di molestia o abuso, incluse, a titolo esemplificativo, **molestie psicologiche**, sessuali o verbali.

2.1 Disciplina sul luogo di lavoro

Il Fornitore deve disporre di norme, procedure e pratiche disciplinari scritte che incorporino un sistema di **disciplina progressiva**.

Il sistema disciplinare deve essere applicato in modo equo e non discriminatorio e prevedere un riesame della gestione da parte di una figura imparziale di grado più elevato rispetto al manager che ha imposto l'azione disciplinare.

Il Fornitore è tenuto a disporre di un sistema disciplinare per supervisori, manager o lavoratori che pongono in essere azioni quali **abusi fisici**, **molestie o abusi sessuali**, molestie psicologiche e **molestie o abusi verbali** attraverso misure quali counseling obbligatorio, avvertimenti, demansionamenti e licenziamenti, o una relativa combinazione, indipendentemente dal fatto che tali azioni fossero intese a mantenere la disciplina sul luogo di lavoro. Sono vietate pratiche quali l'umiliazione pubblica dei lavoratori.

Il Fornitore deve astenersi dal ricorrere a multe o sanzioni pecuniarie come mezzo per mantenere la disciplina sul luogo di lavoro, anche nei casi di scarse prestazioni o di violazione di norme, normative o policy aziendali.

L'accesso a cibo, acqua, servizi igienici, cure mediche, cliniche e altri beni di prima necessità non deve essere utilizzato come ricompensa o mezzo per il mantenimento della disciplina sul luogo di lavoro.

I lavoratori devono essere invitati, ma non obbligati, a firmare tutti i verbali scritti relativi alle azioni disciplinari intraprese nei loro confronti.

2.2 Pratiche in materia di sicurezza

Tutte le pratiche in materia di sicurezza devono essere appropriate per il genere cui appartiene la persona coinvolta e non invasive.

Le ispezioni di borse e altri oggetti personali ai fini della prevenzione dei furti sono accettabili a condizione che interessino equamente tutti i dipendenti, indipendentemente dal rango o da altri fattori.

Le perquisizioni corporali e fisiche devono essere condotte secondo procedure appropriate e rispettare le leggi e le normative vigenti. Qualsiasi perquisizione fisica deve essere condotta in via ufficiale, o secondo le norme culturali del caso, e da personale di sicurezza dello stesso sesso della persona perquisita.

Il Fornitore non deve imporre restrizioni irragionevoli agli spostamenti all'interno del luogo di lavoro, all'ingresso nelle strutture aziendali o all'uscita da esse.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa in materia di lotta a molestie e abusi a tutto il personale responsabile. La formazione deve includere come minimo i seguenti elementi:

- Tutto il personale che riceve o gestisce i reclami relativi a molestie e abusi deve essere debitamente formato per assolvere questa particolare mansione.

Lotta a molestie e abusi

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

Definizioni

Disciplina progressiva

Sistema di mantenimento della disciplina attraverso l'applicazione di misure disciplinari di severità crescente, che vanno dal richiamo verbale al richiamo scritto alla sospensione e, infine, al licenziamento.

Abuso fisico

Include qualsiasi contatto fisico (ad esempio il lancio di oggetti) finalizzato a ferire o intimidire e qualsiasi misura disciplinare che comporti disagio fisico.

Molestie sessuali

- Avance sessuali indesiderate, richieste di favori sessuali e qualsiasi altro comportamento verbale o fisico di natura sessuale, laddove (a) la sottomissione a tale comportamento venga considerata, esplicitamente o implicitamente, un presupposto o una condizione per l'impiego di un individuo, (b) una decisione relativa all'impiego sia basata sull'accettazione o sul rifiuto da parte di un individuo di sottomettersi a tale comportamento o (c) tale comportamento abbia lo scopo o l'effetto di interferire in modo ingiustificato con le prestazioni lavorative di un individuo creando un ambiente intimidatorio, ostile o sessualmente offensivo.
- Commenti sessuali offensivi, barzellette, allusioni e altre esternazioni a sfondo sessuale.
- Ostentazione di materiale pornografico o immagini sessualmente esplicite.

Quanto segue non costituisce molestia sessuale:

- Interazioni basate sul consenso reciproco.
- Complimenti occasionali socialmente e culturalmente accettabili e appropriati, a condizione che non mettano a disagio la persona interessata.

Molestie verbali

Uso reiterato di minacce implicite o dirette.

- Gli addetti alla sicurezza devono ricevere una formazione incentrata sulla prevenzione di molestie e abusi e sui propri ruoli e responsabilità.

3.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager sul luogo di lavoro la propria policy di lotta a molestie e abusi.

La formazione sulla prevenzione di molestie e abusi deve essere obbligatoria per tutti i lavoratori, supervisori e manager durante il periodo di orientamento iniziale e consolidata tramite corsi di aggiornamento periodici.

Le norme, le procedure e le pratiche disciplinari devono essere chiaramente comunicate a tutti i lavoratori.

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare qualsiasi documentazione relativa alla lotta alle molestie, inclusi, a titolo esemplificativo:

- Verbali di tutte le azioni disciplinari intraprese, che devono essere conservati nel fascicolo personale del lavoratore.
- Registri relativi alla formazione completata.

Il Fornitore deve conservare e mettere immediatamente a disposizione di Apple, su sua richiesta, tutta la documentazione relativa alle accuse di molestie e abusi.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Prevenzione del lavoro non volontario

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutto il lavoro svolto sia volontario. Il Fornitore deve astenersi dal traffico di esseri umani e da qualsiasi forma di lavoro forzato, vincolato o in condizioni di schiavitù, prigionia o servitù debitoria. Ciò include il trasporto, la custodia, il reclutamento, il trasferimento o l'accoglienza di persone tramite l'uso della forza e di minacce, coercizione, sequestro, frode o pagamenti a persone che hanno il controllo su altre a scopo di sfruttamento.

Il Fornitore non deve trattenere i documenti d'identità e di viaggio originali dei lavoratori. Il Fornitore è tenuto a garantire che nei contratti dei lavoratori siano chiaramente definite le condizioni di lavoro, in una lingua che possa essere compresa dai lavoratori. Il Fornitore non deve imporre restrizioni irragionevoli agli spostamenti all'interno del luogo di lavoro né all'ingresso nelle strutture aziendali o all'uscita da esse.

I lavoratori non sono tenuti a sostenere le commissioni dei datori di lavoro o dei relativi agenti per il proprio reclutamento e/o impiego. Ciò include le commissioni per reclutamento, candidatura, raccomandazione, assunzione, collocamento, trattamento, rinnovi e/o commissioni ricorrenti di qualsiasi tipo. Qualora venga accertato che i Lavoratori hanno versato tali commissioni, essi dovranno essere rimborsati.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta contro il lavoro non volontario conforme al Codice, al presente Standard e alle **leggi e normative vigenti**.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di prevenzione del lavoro non volontario.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di prevenzione del lavoro non volontario.

Definizioni

Agenzia di collocamento esterna o TPEA (Third Party Employment Agency)

Impresa di servizi privata o agenzia pubblica o governativa, compresi i subagenti che svolgono operazioni per conto di individui o imprese, il cui ruolo è fornire accesso all'impiego o agevolare l'avanzamento di carriera tramite l'occupazione dei ruoli vacanti.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore deve identificare e rispettare i requisiti per la prevenzione del lavoro non volontario specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi al lavoro non volontario.

2. Prassi operative

2.1 Documenti di identità

I **lavoratori** devono mantenere il possesso o il controllo di tutti i documenti identificativi, come passaporti, documenti di identità, documenti di viaggio e altri documenti legali personali.

Il Fornitore non deve per alcun motivo ritirare o trattenere i documenti di identità originali dei lavoratori, né impedire l'accesso dei lavoratori a tali documenti. Il Fornitore può ottenere e conservare copie dei documenti di identità originali dei lavoratori.

Il Fornitore può richiedere (ma non può esigere o pretendere) i documenti di identità originali dei lavoratori allo scopo di ottenere il rinnovo del visto o per soddisfare altri requisiti relativi al permesso di lavoro per tali dipendenti.

Il Fornitore è tenuto a collaborare con le parti coinvolte, inclusa la **TPEA**, per garantire la tempestiva restituzione di tutti i documenti di identità originali ai lavoratori.

2.2 Commissioni di reclutamento

I lavoratori non sono tenuti a sostenere le commissioni dei datori di lavoro o dei relativi agenti per il proprio reclutamento e/o impiego. Ciò include le commissioni per reclutamento, candidatura, raccomandazione, assunzione, test sulle competenze, collocamento, trattamento, rinnovi e/o commissioni ricorrenti di qualsiasi tipo. Qualora venga accertato che i Lavoratori hanno versato tali commissioni, essi dovranno essere rimborsati.

2.3 Cauzioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti, le cauzioni da parte dei lavoratori sono vietate. Nei casi in cui le cauzioni siano richieste per legge, il Fornitore deve garantire l'erogazione di una ricevuta dettagliata per tutte le cauzioni versate dai lavoratori e la restituzione integrale di tali cauzioni il più tempestivamente possibile e non oltre un mese dalla cessazione del rapporto di impiego del lavoratore o dall'estinzione del motivo che giustificava tale cauzione, se precedente.

2.4 Prestiti

Sono vietati i prestiti personali a lavoratori o persone in cerca di lavoro in circostanze in cui i termini di restituzione potrebbero essere interpretati come servitù per debiti o lavoro forzato.

2.5 Libertà di movimento

Tutti i lavoratori devono avere il diritto di stipulare e di risolvere liberamente il proprio contratto di impiego.

Il Fornitore non deve limitare la libertà di movimento dei lavoratori all'interno del luogo di produzione o delle proprie strutture, compreso l'accesso all'acqua potabile e ai dormitori, salvo ove necessario per la sicurezza dei lavoratori stessi e consentito dalle leggi e normative vigenti.

Il Fornitore non deve limitare l'accesso dei lavoratori ai bagni in termini di tempo o frequenza delle pause per il bagno, numero di lavoratori che vanno al bagno o mancato pagamento dei salari durante le pause per il bagno.

Prevenzione del lavoro non volontario

2.6 Straordinari forzati

Tutti gli straordinari devono essere volontari. Il Fornitore deve garantire che tutti i lavoratori abbiano il diritto di rifiutarsi di svolgere gli straordinari.

Qualora i lavoratori non abbiano la possibilità di lasciare i locali di lavoro, il Fornitore non deve imporre loro lavoro straordinario. In nessun caso un Fornitore può imporre misure punitive quali trattenute salariali, applicare coercizioni di qualsiasi tipo, negare opportunità future di lavoro straordinario o intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che abbiano rifiutato di svolgere straordinari.

2.7 Quota di produzione

Il Fornitore non deve fissare quote di produzione o tariffe a cottimo a un livello tale che i lavoratori debbano lavorare oltre il normale orario di lavoro (esclusi gli straordinari) per guadagnare il salario minimo legale o il salario prevalente del settore.

2.8 Conti bancari

I Fornitori non devono avere il controllo diretto o l'accesso ai conti bancari dei lavoratori, se non per versare la retribuzione spettante a questi ultimi.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile per la prevenzione del lavoro non volontario.

3.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager la propria policy di prevenzione del lavoro non volontario durante il periodo di orientamento iniziale e a consolidarla tramite corsi di aggiornamento periodici.

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa alla prevenzione del lavoro non volontario.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Agenzie di collocamento esterne

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a garantire che le agenzie di collocamento esterne cui fa ricorso operino nel rispetto delle leggi e delle disposizioni enunciate nel presente Codice.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti di gestione delle **agenzie di collocamento esterne** specificati nelle **leggi e normative vigenti** e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di gestione delle agenzie di collocamento esterne.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di gestione delle agenzie di collocamento esterne.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti di gestione delle agenzie di collocamento esterne specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi alla gestione di agenzie di collocamento esterne, nonché al reclutamento operato dalle stesse, comprese quelle finanziate o affiliate ad agenzie governative.

1.4 Due diligence di preselezione

Il Fornitore è tenuto a condurre la due diligence di preselezione per garantire la conformità dell'agenzia di collocamento esterna alle leggi e normative vigenti, ai requisiti applicabili del Codice e ai relativi Standard per la responsabilità dei Fornitori. Il processo di due diligence include, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- Verificare che la TPEA abbia ottenuto licenze, certificazioni e permessi validi e appropriati per tutte le sue operazioni in base alle leggi e normative vigenti
- Effettuare controlli sui precedenti per determinare se le autorità competenti abbiano imposto sanzioni o punizioni per il mancato rispetto delle leggi e normative vigenti o che comportino la sospensione delle attività della TPEA.

Definizioni

Agenzia di collocamento esterna o TPEA (Third Party Employment Agency)

Impresa di servizi privata o agenzia pubblica o governativa, compresi i subagenti che svolgono operazioni per conto di individui o imprese, il cui ruolo è fornire accesso all'impiego o agevolare l'avanzamento di carriera tramite l'occupazione dei ruoli vacanti.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

1.5 Due diligence per il reclutamento

Il Fornitore è tenuto a condurre la due diligence su attività quali, a titolo esemplificativo, i colloqui di onboarding con i **lavoratori** reclutati o assunti tramite agenzie di collocamento esterne al fine di garantire quanto segue:

- Gli **studenti** devono essere chiaramente identificati come tali in fase di reclutamento.
- I lavoratori sono stati debitamente informati circa natura dell'incarico e luogo di lavoro, condizioni di vita, durata del contratto di lavoro (ove applicabile), orario di lavoro, salario base per le ore regolari, retribuzioni per gli straordinari e le ferie e trattenute e benefit applicabili.

2. Prassi operative

2.1 Collaborazione con agenzie di collocamento esterne

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere un contratto con una TPEA prima di affidarle l'incarico di reclutare o assumere lavoratori. Il contratto deve essere conforme alle leggi e normative vigenti e ai termini applicabili del Codice e dei relativi Standard per la responsabilità dei Fornitori e, ove applicabile, deve includere come minimo quanto segue:

- Struttura retributiva per tutti i salari, benefit o bonus da pagare o erogare ai lavoratori;
- Termini di pagamento da parte del Fornitore alla TPEA;
- Termine che vieta l'addebito di commissioni irragionevoli ai lavoratori o trattenute irragionevoli sui salari o su altri benefit dei lavoratori in relazione al reclutamento o all'assunzione.
- Termine che definisce le conseguenze per la violazione del presente Standard, fino alla cessazione del rapporto commerciale tra il Fornitore e la TPEA.

2.2 Documenti di identità

La TPEA non deve per alcun motivo ritirare o trattenere i documenti di identità originali dei lavoratori, né impedire l'accesso dei lavoratori a tali documenti.

Il Fornitore e la TPEA possono richiedere (ma non possono esigere o pretendere) i documenti di identità originali dei lavoratori allo scopo di ottenere il rinnovo del visto o per soddisfare altri requisiti relativi al permesso di lavoro per tali dipendenti. Il Fornitore è tenuto a collaborare con le parti coinvolte, inclusa la TPEA, per garantire la tempestiva restituzione di tutti i documenti di identità originali ai lavoratori.

Le TPEA possono ottenere e conservare copie dei documenti di identità originali dei lavoratori.

2.3 Reclutamento dei lavoratori

Il Fornitore è tenuto a verificare le pratiche di assunzione della TPEA, inclusi, a titolo esemplificativo, annunci e colloqui di lavoro, per garantirne la conformità alle leggi e normative vigenti e al presente Standard.

Una copia firmata dell'accordo deve essere fornita ai lavoratori, nella loro lingua, ove applicabile, e i Fornitori devono verificare i termini degli accordi tra la TPEA e i lavoratori prima di ricevere questi ultimi presso la propria struttura.

Il Fornitore è tenuto a condurre la due diligence su attività quali, a titolo esemplificativo, i colloqui di onboarding con i **lavoratori** reclutati o assunti tramite la TPEA al fine di garantire quanto segue:

Definizioni

Studenti e studentesse

Persona iscritta a un istituto scolastico e impiegata da un Fornitore presso una sua struttura per uno stage, un apprendistato o un qualsiasi altro programma didattico o formativo ("Programma") organizzato dall'istituto scolastico e dal Fornitore stesso.

Commissioni irragionevoli

Tutte le commissioni vietate dalle leggi o normative vigenti e/o dai presenti Standard

Trattenute irragionevoli

Tutte le trattenute vietate dalle leggi o normative vigenti e/o dai presenti Standard.

Commissione di rientro

Una sorta di incentivo monetario a favore dei lavoratori messo a disposizione dal Fornitore e/o dalla TPEA per un breve periodo di tempo, in genere alcuni mesi, per la fidelizzazione o l'attrazione dei lavoratori.

- La TPEA non ha reclutato o assunto studenti;
- I lavoratori sono stati debitamente informati circa natura dell'incarico e luogo di lavoro, condizioni di vita, durata del contratto di lavoro (ove applicabile), orario di lavoro, salario base per le ore regolari, retribuzioni per gli straordinari e le ferie, eventuali bonus o commissioni di rientro fornite dalla TPEA e trattenute e benefit applicabili
- Ai lavoratori non vengono addebitate commissioni e spese irragionevoli o cauzioni relative al loro impiego
- La TPEA non deve trattenere i documenti d'identità e di viaggio originali dei lavoratori.

Il Fornitore è tenuto a documentare e conservare i registri della due diligence di cui sopra.

2.4 Pagamento del salario

Il Fornitore è tenuto a definire un processo di due diligence per garantire che, laddove la TPEA sia responsabile dell'erogazione di salari e benefit, retribuzione e benefit siano esatti e tempestivi.

Il processo di due diligence deve includere, come minimo, un monitoraggio dettagliato dei registri di pagamento originali di tutti i salari, i bonus o le commissioni di rientro. Il Fornitore è tenuto a intervistare un numero adeguato di lavoratori reclutati o assunti tramite la TPEA per garantire quanto segue:

- Pagamento completo e tempestivo di tutti i salari, i bonus o le commissioni di rientro
- Assenza di trattenute irragionevoli applicate al salario dei lavoratori o ad altri benefit.

Fornitura di una busta paga dettagliata ai lavoratori, unitamente al pagamento dei bonus o delle commissioni di rientro.

In caso di trattenute o commissioni irragionevoli associate al reclutamento o all'assunzione dei lavoratori, o al pagamento inferiore al dovuto di stipendi, bonus o commissioni di rientro, il Fornitore è tenuto a rimborsare i relativi importi ai lavoratori.

2.5 Conti bancari

Le TPEA non devono avere il controllo diretto o l'accesso ai conti bancari dei lavoratori, se non per versare la retribuzione spettante a questi ultimi.

2.6 Accesso ai servizi delle agenzie di collocamento esterne

Il Fornitore è tenuto a garantire che i lavoratori abbiano accesso diretto ai servizi delle TPEA, ad esempio:

- Un rappresentante della TPEA assegnato alla struttura del Fornitore;
- Un servizio online della TPEA a disposizione per ogni esigenza dei lavoratori.

3. Monitoraggio delle agenzie esterne

3.1 Audit periodici

Il Fornitore è tenuto a condurre audit annuali delle TPEA che somministra i lavoratori per garantirne la conformità alle leggi e normative vigenti, al Codice e ai relativi Standard per la responsabilità dei Fornitori. In caso di assunzione di collaboratori stranieri, gli audit periodici devono riguardare le TPEA sia dei Paesi di origine che di quelli di destinazione.

I Fornitori devono condurre audit delle TPEA per garantire che ai lavoratori vengano forniti adeguati contratti di impiego, orari di lavoro, salari base per le ore regolari, retribuzioni per straordinari e ferie, trattenute e benefit, comprese l'assicurazione sociale e le condizioni di vita, ove applicabile.

3.2 Conformità delle agenzie di collocamento esterne

Il Fornitore deve disporre di una procedura documentata per gestire le violazioni delle leggi e normative vigenti e del presente Standard da parte di una TPEA.

Tale procedura deve definire sanzioni adeguate e stabilire un processo di azione correttiva per mezzo del quale la TPEA può rimediare alla violazione.

Il Fornitore è tenuto a risolvere il suo rapporto con qualsiasi TPEA che non sia disposta a correggere una violazione.

4. Formazione e comunicazione

4.1 Agenzie di collocamento esterne

Il Fornitore è tenuto a comunicare a tutte le TPEA i requisiti dei presenti Codice e Standard prima di intraprendere con esse un rapporto commerciale, e in seguito su base annuale, al fine di garantire la piena comprensione e l'impegno nel rispettare le norme.

5. Lavoratori, supervisori e manager del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager la propria policy di gestione delle TPEA durante il periodo di orientamento iniziale e a consolidarla tramite corsi di aggiornamento periodici.

5.1 Personale responsabile e TPEA

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile della gestione delle TPEA.

6. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione e i registri relativi alla gestione delle TPEA, inclusi, a titolo esemplificativo, la due diligence di preselezione, le licenze commerciali e i report di audit.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Tutela dei collaboratori stranieri

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutto il lavoro svolto sia volontario. Il Fornitore deve astenersi dal traffico di esseri umani e da qualsiasi forma di lavoro forzato, vincolato o in condizioni di schiavitù, prigionia o servitù debitoria.

Il Fornitore è tenuto a garantire che nei contratti dei lavoratori siano chiaramente definite le condizioni di lavoro, in una lingua che possa essere compresa dai lavoratori.

Per essere assunti, i lavoratori non devono essere obbligati a versare commissioni o altri compensi simili ai datori di lavoro né ai loro agenti. Qualora venga accertato il versamento di tali commissioni da parte dei lavoratori, questi ultimi dovranno essere rimborsati.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti dei **collaboratori stranieri** specificati nelle **leggi e normative vigenti** e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di gestione dei collaboratori stranieri.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di tutela dei collaboratori stranieri.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti di gestione dei collaboratori stranieri specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard, sia nei **Paesi di destinazione** che nei **Paesi di origine**.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi alla gestione dei collaboratori stranieri.

2. Prassi operative

2.1 Permessi di lavoro legali

Il Fornitore deve garantire che tutti i collaboratori stranieri dispongano di permessi di lavoro legali validi.

Definizioni

Collaboratori stranieri

Lavoratori la cui nazionalità o i cui Paese di origine e residenza permanente sono diversi dal Paese in cui si trova la struttura del Fornitore.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Paese di destinazione

Il Paese in cui si trova la struttura del Fornitore e in cui sarà impiegato il collaboratore straniero.

Paese di origine

Il Paese in cui il collaboratore straniero ha la residenza permanente.

2.2 Contratto di impiego firmato

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutti i collaboratori stranieri assunti per lavorare nella propria struttura mentre vivono in un altro Paese ricevano, comprendano e firmino un contratto di impiego scritto nella propria lingua e ne ricevano una copia prima della partenza dal Paese di origine.

Oltre ai requisiti specificati nello Standard su salari, benefit e contratti, i contratti per i collaboratori stranieri devono inoltre includere quanto segue:

- Termini e condizioni relativi al possesso di documenti di identità durante il periodo di validità del contratto di impiego
- Stime delle retribuzioni mensili nette minima e massima. La retribuzione netta massima deve essere basata su un massimo di 60 ore di lavoro settimanali.

2.3 Risoluzione anticipata del contratto con ragionevole preavviso

Il Fornitore non deve penalizzare i collaboratori stranieri in caso di risoluzione volontaria dei loro contratti di impiego con ragionevole preavviso, come definito dalle leggi locali.

2.4 Risoluzione anticipata del contratto senza ragionevole preavviso

Fatti salvi eventuali divieti di legge, il Fornitore può consentire al collaboratore straniero di sostenere il costo effettivo del rimpatrio nel Paese di origine in caso di risoluzione anticipata volontaria del contratto di impiego senza ragionevole preavviso. Se il costo di rimpatrio supera il 60% del salario netto mensile, l'eccedenza deve essere sostenuta dal datore di lavoro.

Il Fornitore non deve penalizzare i collaboratori stranieri in caso di risoluzione anticipata volontaria dei loro contratti di impiego senza un **ragionevole preavviso** mediante trattenuta dal salario base o dagli straordinari dovuti.

2.5 Commissioni, spese e cauzioni

Il Fornitore deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare l'addebito ai collaboratori stranieri di commissioni e spese o cauzioni relative al loro impiego in base alla definizione di commissioni e spese di Apple.

Nel limite delle loro possibilità, i Fornitori sono tenuti a sostenere direttamente i costi di reclutamento.

Il Fornitore è tenuto a implementare un processo per determinare l'importo specifico di eventuali commissioni e spese sostenute da ciascun collaboratore straniero prima dell'inizio del lavoro.

Commissioni e spese

I Fornitori sono responsabili del pagamento di tutte le commissioni e spese associate a reclutamento, collocamento, trattamento, trasporto o gestione continua dei lavoratori sia nel Paese di origine che nel Paese di destinazione, nonché di qualsiasi spesa e commissione associata ad agenzie di collocamento esterne, inclusi, a titolo esemplificativo:

Definizioni

Ragionevole preavviso

Un preavviso massimo di un mese o inferiore, laddove previsto dalle leggi e normative vigenti, affinché un collaboratore straniero rescinda volontariamente il contratto con il datore di lavoro.

Salario netto mensile

L'importo equivalente alla retribuzione prevista di un mese per il collaboratore straniero, comprese le eventuali ore di straordinario. Questo importo mensile non deve superare l'importo del salario basato su una settimana lavorativa di 60 ore, comprese le ore regolari e gli straordinari al netto delle trattenute governative. I bonus possono essere inclusi nel calcolo solo se garantiti nei termini contrattuali originali.

Agenzia di collocamento esterna

Impresa di servizi privata o agenzia pubblica o governativa, compresi i subagenti che svolgono operazioni per conto di individui o imprese, il cui ruolo è fornire accesso all'impiego o agevolare l'avanzamento di carriera tramite l'occupazione dei ruoli vacanti.

Commissioni di reclutamento

- Commissioni di prenotazione o impegno
- Spese e onorari di broker e subagenti informali per l'assistenza nel processo di assunzione (retribuzioni corrisposte dai lavoratori a intermediari, reclutatori o individui, formali o meno, per essere presentati all'agenzia di collocamento o alla società di assunzione)
- Commissioni per il servizio di reclutamento nel Paese di origine (ad esempio le commissioni per la candidatura o la raccomandazione)
- Commissioni per il servizio di reclutamento nel Paese di destinazione (sia una tantum che ricorrenti)
- Cauzioni
- Eventuali costi per trasferimenti dei lavoratori che hanno luogo a rapporto di impiego iniziato.

Costi di trasporto e alloggio

- Trasporto aereo o via terra e relativa imposta aeroportuale/transfrontaliera dal Paese di origine al Paese di destinazione
- Trasporto aereo o via terra e relativa imposta aeroportuale/transfrontaliera per il ritorno dal Paese di destinazione al Paese di origine.

Spese per la documentazione, mediche, per la formazione e altre imposte governative

- Commissioni di servizio per le agenzie di collocamento esterne
- Imposte per passaporto e visto
- Spese di alloggio per la quarantena all'arrivo nel Paese di lavoro e al rimpatrio
- Controlli medici, test, vaccinazioni e immunizzazione/screening nel Paese di origine e nel Paese di destinazione
- Permessi di lavoro o di soggiorno temporanei e rinnovi
- Spese per la documentazione nel Paese di origine (ad esempio autenticazione notarile, servizi di traduzione e oneri legali)
- Assicurazione
- Imposte governative
- Controlli dei precedenti e delle referenze
- Foto (inclusi nuovo passaporto o visto e rinnovi)
- Spese di alloggio per la quarantena all'arrivo nel Paese di lavoro e al rimpatrio
- Spese per la formazione
- Formazione obbligatoria impartita dall'agenzia di collocamento esterna o dal Fornitore.

Esenzioni

Salvo diversamente richiesto dalle leggi e normative vigenti, le esenzioni si applicano a quanto segue:

- Spese di trasporto diretto dall'abitazione del lavoratore ai centri di reclutamento locali o centrali nel Paese di origine prima dell'offerta di lavoro e dell'accettazione firmata per iscritto.

Le commissioni e le spese relative al reclutamento di collaboratori stranieri devono essere chiaramente indicate nei contratti tra le **agenzie di collocamento esterne** e il Fornitore per garantire il rispetto delle policy di commissioni zero.

Il Fornitore deve richiedere alle agenzie di collocamento esterne di fornire a ciascun collaboratore straniero ricevute dettagliate che riportino le commissioni e le spese effettive sostenute dal collaboratore stesso prima della partenza dal Paese di origine.

Il Fornitore è tenuto a implementare una policy di non ritorsione che vieti la punizione e/o la ritorsione contro un collaboratore straniero per qualsiasi informazione fornita durante la ricerca del lavoro o il processo di assunzione. Tale policy deve essere comunicata a tutti i collaboratori stranieri in fase di colloquio.

Tutela dei collaboratori stranieri

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

2.6 Rimedio

Nel caso in cui il Fornitore scopra che un collaboratore straniero ha sostenuto commissioni e spese relative al proprio impiego, il Fornitore è tenuto a rimborsare tali commissioni e spese al collaboratore straniero entro 30 giorni da (i) l'inizio del rapporto di lavoro del collaboratore straniero con il Fornitore o (ii) la data in cui il Fornitore scopre il pagamento della commissione, se successiva.

2.7 Conservazione dei documenti di identità

Il Fornitore è tenuto a fornire a ciascun collaboratore straniero un deposito personale sicuro in uno spazio apposito, che sia accessibile al collaboratore stesso e adatto alla conservazione dei suoi documenti identificativi, come passaporti, documenti di identità, documenti di viaggio e altri documenti legali personali.

Tale deposito deve essere:

- Liberamente e immediatamente accessibile ai collaboratori stranieri in qualsiasi momento
- Accessibile ai collaboratori stranieri senza assistenza e privo di barriere di sorta
- Dotato di chiusura o lucchetto e protetto da accessi non autorizzati.

2.8 Tutela in caso di gravidanza

Il Fornitore è tenuto ad adottare misure a tutela dei diritti delle collaboratrici straniere che intraprendono una gravidanza, anche nei casi in cui lo stato di gravidanza venga scoperto all'arrivo nel Paese di destinazione. Nei casi in cui la legge del Paese di destinazione richieda che le collaboratrici straniere in stato di gravidanza tornino nel loro Paese di origine per il parto, il Fornitore è tenuto a fornire le tutele di cui sopra ai sensi delle leggi e normative vigenti.

2.9 Accesso diplomatico

Il Fornitore non deve impedire ai collaboratori stranieri di mettersi in contatto con la propria ambasciata.

2.10 Rimpatrio

I Fornitori sono responsabili del pagamento delle spese per il rimpatrio di ogni collaboratore straniero in tutte le circostanze, incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Al termine del contratto di impiego
- In caso di risoluzione del contratto per cattiva condotta, malattia o incapacità del dipendente
- Il collaboratore straniero è stato oggetto di molestie, abusi o altre violazioni dei suoi diritti.

Questo requisito non si applica se il collaboratore straniero:

- Ottiene altri impieghi all'interno del Paese e l'uscita dal Paese non è richiesta dalle leggi e normative vigenti.
- Risolve in anticipo il contratto di impiego senza ragionevole preavviso.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile della gestione dei collaboratori stranieri.

3.2 Collaboratori stranieri

Il Fornitore deve fornire una formazione di aggiornamento periodica per i collaboratori stranieri al fine di

garantire la comprensione di almeno quanto segue:

- Commissioni e spese relative al reclutamento e al lavoro in corso presso la struttura
- Canale per la segnalazione di richieste di pagamento di commissioni e spese relative al reclutamento avanzate da parte di chiunque
- Leggi e normative pertinenti da rispettare.
- Regolamento aziendale.
- Qualsiasi altra tutela ai sensi del Codice e dei relativi Standard durante l'impiego nel Paese di destinazione.

3.3 Agenzie di collocamento esterne

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace la propria policy di tutela dei collaboratori stranieri a tutte le agenzie di collocamento esterne coinvolte in tale gestione.

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione e i registri relativi alla gestione dei collaboratori esterni.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Prevenzione del lavoro minorile

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore può impiegare solo lavoratori che abbiano l'età minima prevista dalla legge per l'accesso al lavoro o il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria o comunque non meno di 15 anni. Il Fornitore può offrire programmi di apprendistato sul posto di lavoro per fini didattici che siano conformi all'articolo 6 della Convenzione 138 dell'ILO sull'età minima oppure l'impiego in lavori leggeri che siano conformi all'articolo 7 della Convenzione 138.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti specificati nelle **leggi e normative vigenti** e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di prevenzione del lavoro minorile.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di prevenzione del lavoro minorile.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore deve identificare e rispettare i requisiti per la prevenzione del lavoro minorile specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi al lavoro minorile.

1.4 Sistemi di verifica e documentazione dell'età

Il Fornitore deve stabilire e implementare adeguati sistemi di verifica e documentazione dell'età per garantire che nella struttura non siano impiegati **lavoratori minorenni**. I sistemi devono essere applicati alle operazioni del Fornitore, alle **agenzie di collocamento esterne** e ai **programmi didattici certificati**.

Tali sistemi devono includere, come minimo, quanto segue:

- Requisiti minimi per la documentazione di verifica dell'età per l'impiego come previsto dalle leggi e normative locali vigenti (ovvero, documento di identità con fotografia riconosciuto dal governo). Laddove la legge non imponga la documentazione ufficiale richiesta, il Fornitore deve ispezionare ed eseguire un controllo incrociato di almeno uno dei seguenti documenti per verificarne la validità: certificato di nascita,

Definizioni

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Età minima legale

15 anni, l'età minima legale per l'accesso al lavoro o l'età per aver completato il ciclo di istruzione obbligatoria in quel Paese, a seconda di quale sia la maggiore.

Lavoratore minorenni

Qualsiasi lavoratore al di sotto dell'età minima legale.

Agenzia di collocamento esterna

Impresa di servizi privata o agenzia pubblica o governativa, compresi i subagenti che svolgono operazioni per conto di individui o imprese, il cui ruolo è fornire accesso all'impiego o agevolare l'avanzamento di carriera tramite l'occupazione dei ruoli vacanti.

Programma didattico certificato

Corso di studio della durata minima di un semestre accademico il cui completamento rilascia una certificazione, una laurea o un diploma in campo professionale.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Lavoratore minorenni attivo

Lavoratore minorenni impiegato presso la struttura al momento dell'audit.

Ex lavoratore minorenni

Lavoratore che risulta al di sopra dell'età minima legale al momento dell'audit, ma ha intrapreso il percorso lavorativo nella struttura quando era al di sotto dell'età minima.

Lavoratore minorenni non più impiegato

Lavoratore minorenni attivo o ex lavoratore minorenni che non lavora più presso la struttura al momento dell'audit.

carta d'identità personale rilasciata dal governo, patente di guida, scheda elettorale, copia con timbro ufficiale di un certificato scolastico, affidavit del rappresentante del governo locale o permesso di lavoro nazionale straniero.

- Misure circostanziate di verifica dell'età che includano come minimo quanto segue:
 - Confronto della foto presente su un documento d'identità con il volto del lavoratore
 - Verifica tramite risorse di terze parti, ove disponibili, come risorse Internet o uffici governativi locali
 - Ispezione visiva periodica della struttura per escludere la presenza di potenziali lavoratori minorenni

2. Prassi operative

Il Fornitore non può impiegare lavoratori al di sotto dell'età minima prevista dalla legge per l'accesso al lavoro, per il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria in quel Paese o al di sotto dei 15 anni, a seconda di quale sia la maggiore.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile del reclutamento

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile del reclutamento, comprese le agenzie di collocamento esterne e i fornitori di formazione qualificati, in merito ai sistemi di verifica e documentazione dell'età adeguati.

3.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare a tutti i lavoratori, supervisori e manager della struttura la propria policy di prevenzione del lavoro minorile durante il periodo di orientamento iniziale e a consolidarla tramite corsi di aggiornamento periodici.

4. Rimedio

Se a seguito di un audit esterno o di una verifica interna viene riscontrata la presenza di un **lavoratore minorenne attivo**, un **ex lavoratore minorenne** o un **lavoratore minorenne non più impiegato**, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente Apple e a implementare un programma di rimedio secondo quanto indicato da Apple.

4.1 Passaggi immediati

Una volta individuato un lavoratore minorenne attivo, il Fornitore deve garantire immediatamente che il lavoratore sia:

- Fisicamente in salute e al sicuro
- Non oggetto di minacce di ritorsioni
- Rimosso dal luogo di lavoro, ma senza espulsione dalla struttura.

4.2 Gestione dei casi

Il programma di rimedio deve durare sei mesi o fino quando il lavoratore non raggiunge l'età minima, a seconda di quale dei due periodi di tempo sia maggiore. Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione fondi e collaborare con gli enti governativi e della società civile pertinenti al fine di provvedere al benessere del lavoratore, inclusa la fornitura di:

- Tasse scolastiche e ragionevoli spese aggiuntive necessarie (per articoli quali libri e altro materiale e per la vita quotidiana in generale) per consentire al lavoratore di tornare a scuola

Prevenzione del lavoro minorile

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

- Salari non percepiti che il lavoratore avrebbe altrimenti guadagnato presso la struttura del Fornitore
- Spese amministrative per la gestione del caso.

4.3 Offerta di riassunzione

Al raggiungimento dell'età minima del lavoratore, il Fornitore dovrà offrirgli un impiego presso la struttura che sia equivalente o più vantaggioso rispetto al ruolo precedentemente coperto.

5. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare qualsiasi documentazione relativa alla prevenzione del lavoro minorile inclusi, a titolo esemplificativo:

- Le informazioni anagrafiche e professionali di ciascun lavoratore, una copia della documentazione valida e adeguata di verifica dell'età e un mezzo di identificazione visiva
- Registri relativi alla formazione completata.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Tutela del lavoro giovanile

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore può impiegare esclusivamente lavoratori di età superiore a quella minima prevista dalla legge. Nei Paesi in cui questo limite è inferiore ai 18 anni, i lavoratori possono essere impiegati solo a condizione che le attività svolte non costituiscano un rischio per la salute, la sicurezza o l'integrità morale, come previsto dalla Convenzione 138 dell'ILO sull'età minima. Il Fornitore non deve chiedere straordinari o turni notturni ai **giovani lavoratori**.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti di tutela dei giovani lavoratori specificati nelle **leggi e normative vigenti** e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di tutela dei giovani lavoratori.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di tutela dei giovani lavoratori.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti di tutela dei giovani lavoratori specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi al lavoro giovanile.

1.4 Meccanismi di monitoraggio

Il Fornitore è tenuto a introdurre meccanismi in grado di monitorare i giovani lavoratori per garantire la conformità al presente Standard e alle leggi e normative vigenti. Tali meccanismi devono includere, a titolo esemplificativo:

- Identificazione e creazione di posizioni lavorative adatte o vietate ai giovani lavoratori e inclusione di tali restrizioni nelle descrizioni delle mansioni
- Meccanismi di monitoraggio per garantire che i giovani lavoratori non siano collocati in posizioni lavorative soggette a restrizioni
- Meccanismi di monitoraggio dell'orario di lavoro
- Meccanismi di monitoraggio dei controlli medici.

Definizioni

Lavoro notturno

Qualsiasi lavoro svolto di notte, in tutto o in parte, tra le 22:00 e le 5:00 o le ore regolamentate come lavoro notturno dalle leggi e normative vigenti, a seconda di quale sia il periodo più lungo.

Linee guida del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti

Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, Employment Standards Administration, CFR, titolo 29, capitolo 5, sezione 570: "Occupations Particularly Hazardous for the Employment of Minors between 16 and 18 Years of Age or Detrimental to Their Health or Well-Being" (Professioni particolarmente pericolose per l'impiego di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni o dannose per la loro salute o il loro benessere).

Spazio limitato

Uno spazio sufficientemente ampio da consentire l'ingresso di un lavoratore per lo svolgimento dell'incarico assegnato, con mezzi per l'ingresso o l'uscita limitati, ma non progettato per l'occupazione continuativa da parte del lavoratore.

Professionista sanitario qualificato

Individuo autorizzato o certificato (in sede o fuori sede) dotato di conoscenze, formazione ed esperienza necessarie per esaminare e valutare l'ambiente di produzione di uno stabilimento e qualsiasi rischio associato per i lavoratori.

Giovane lavoratore

Lavoratore di età superiore ai 15 anni o a quella minima legale applicabile per l'accesso all'impiego, se maggiore, ma minore di 18 anni che è impiegato direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso la struttura di un Fornitore.

2. Prassi operative

2.1 Orari di lavoro

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e normative vigenti che disciplinano l'orario di lavoro o che regolano o limitano la natura, la frequenza e il volume del lavoro svolto dai giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni.

I giovani lavoratori non devono fare straordinari o svolgere **lavoro notturno**.

2.2 Salute e sicurezza dei giovani lavoratori

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei giovani lavoratori, il Fornitore è tenuto a garantirne l'esclusione dai lavori pericolosi. Il Fornitore deve attenersi alle leggi e normative vigenti relative ai giovani lavoratori, tuttavia, in caso di vuoti legislativi, si dispone che i giovani lavoratori non devono svolgere lavori che comportino quanto segue:

- Esposizione ad ambienti, sostanze o agenti pericolosi o a processi potenzialmente dannosi per la loro salute, inclusi, a titolo esemplificativo:
 - Ambienti/condizioni che possono causare stress o lesioni da caldo o freddo
 - Ambienti rumorosi che richiedono protezioni per l'udito
 - Esplosivi o articoli contenenti componenti esplosivi
 - Qualsiasi esposizione a sostanze radioattive tra cui radio, composti auto-luminescenti, sali di torio e radiazioni ionizzanti superiori a 0,5 rem all'anno secondo le **Linee guida del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti**.
- Operazioni in luoghi intrinsecamente pericolosi, tra cui:
 - Sottoterra
 - Sott'acqua
 - Altezze superiori ai 2 metri
 - Spazi limitati **pericolosi**.
- Lavoro con o in prossimità di processi chimici che superano i limiti legali applicabili per i giovani lavoratori. In assenza di tali limiti legali o normative di settore, i giovani lavoratori possono essere esposti a non oltre il 50% del limite di esposizione applicabile per gli adulti (ad esempio, se lo standard applicabile per gli adulti limita l'esposizione a 100 ppm per 8 ore, lo standard per i giovani lavoratori deve essere di 50 ppm per 8 ore).
- Operazioni che includono le seguenti apparecchiature:
 - Apparecchi di sollevamento a motore
 - Qualsiasi apparato mobile a motore senza patentino legale da operatore
 - Apparecchiature per stampaggio, taglio e laser o qualsiasi apparecchiatura con punti di schiacciamento
- Altri pericoli che possono minacciare l'incolumità dei giovani lavoratori secondo il dipartimento di salute e sicurezza ambientale del Fornitore o un **professionista sanitario qualificato**.
- Operazioni limitate dalle leggi e normative vigenti, incluse, a titolo esemplificativo, le restrizioni ambientali e relative ai trasporti.

Definizioni

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile per la tutela del lavoro giovanile.

3.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager la propria policy di tutela del lavoro giovanile durante il periodo di orientamento iniziale e tramite corsi di aggiornamento periodici.

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare qualsiasi documentazione relativa alla tutela del lavoro giovanile.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione del programma didattico

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore deve garantire la gestione appropriata dei programmi per studenti presso le proprie strutture attraverso la corretta tenuta dei relativi registri, effettuare rigorose verifiche dei partner per la formazione, nonché tutelare i diritti degli studenti lavoratori in conformità alle leggi e alle normative vigenti. Il Fornitore è tenuto a fornire assistenza e formazione adeguate a tali studenti lavoratori presso le proprie strutture.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti di tutela degli **studenti** specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di tutela degli studenti.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure di tutela degli studenti. Il personale designato va ad aggiungersi agli insegnanti in loco provenienti dalla scuola degli studenti.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti di tutela degli studenti specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi alla gestione degli studenti.

1.4 Due diligence di preselezione e continua

Il Fornitore è tenuto a condurre una due diligence di preselezione e audit continui di ciascuna scuola per garantirne la conformità alle leggi e normative vigenti, al Codice e al presente Standard.

1.5 Licenze scolastiche

Il Fornitore è tenuto a garantire che le scuole dispongano di licenze, certificazioni e permessi adeguati e aggiornati per tutte le sedi operative.

1.6 Conformità delle scuole

Il Fornitore deve disporre di procedure documentate circa le azioni correttive da intraprendere per affrontare qualsiasi violazione del presente Standard da parte di una scuola e stabilire sanzioni appropriate, che possono arrivare alla cessazione del rapporto.

Definizioni

Studente

Persona iscritta a un istituto scolastico e impiegata da un Fornitore presso una sua struttura per uno stage, un apprendistato o un qualsiasi altro programma didattico o formativo ("Programma") organizzato dall'istituto scolastico e dal Fornitore stesso.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Agenzia di collocamento esterna

Impresa di servizi privata o agenzia pubblica o governativa, compresi i subagenti che svolgono operazioni per conto di individui o imprese, il cui ruolo è fornire accesso all'impiego o agevolare l'avanzamento di carriera tramite l'occupazione dei ruoli vacanti.

2. Prassi operative

2.1 Scopo dell'assunzione di studenti

Il Fornitore può assumere o accogliere a lavorare studenti presso le proprie strutture solo nell'ambito di un programma sottoscritto con un istituto scolastico. Il Fornitore deve astenersi dall'assumere studenti al fine di soddisfare la propria domanda di forza lavoro o per colmare le lacune a breve termine nell'organico dei dipendenti.

2.2 Ricorso ad agenzie di collocamento esterne

Il Fornitore non deve ricorrere ad agenzie di collocamento esterne in relazione a reclutamento, assunzione, sistemazione, gestione o impiego di studenti

2.3 Qualifiche degli studenti

Il Fornitore deve garantire che gli studenti siano idonei per l'impiego ai sensi delle leggi e normative vigenti.

Il Fornitore è tenuto a garantire che gli studenti siano attivamente iscritti a un programma di studi presso un istituto scolastico.

2.4 Impiego volontario

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutto il lavoro svolto da uno studente sia volontario.

2.5 Contributo didattico

Per qualsiasi programma relativo all'istruzione o alla formazione, è necessario garantire che il campo di studio dello studente lavoratore presso la struttura del Fornitore sia pertinente alla posizione lavorativa o al settore del Fornitore.

2.6 Accordo relativo agli studenti

Il Fornitore deve sottoscrivere un accordo scritto con lo studente.

Tale accordo deve rispettare le leggi e normative vigenti.

Ove richiesto dalla legge o dal regolamento, l'istituto scolastico dello studente costituirà una parte dell'accordo tra il Fornitore e lo studente.

2.7 Accordo relativo agli studenti firmato

Lo studente deve firmare tale accordo prima di intraprendere il percorso lavorativo presso la struttura del Fornitore.

2.8 Ricezione dell'accordo relativo agli studenti lavoratori

Il Fornitore è tenuto a garantire che lo studente comprenda l'accordo e ne riceva una copia prima di intraprendere il percorso lavorativo presso la struttura del Fornitore.

2.9 Termini dell'accordo relativo agli studenti

Oltre ai requisiti specificati nello Standard su salari, benefit e contratti, l'accordo tra lo studente e il Fornitore e, ove previsto dalla legge, l'istituto scolastico dello studente, includerà inoltre i seguenti termini:

- Il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico dello studente
- Il nome e l'indirizzo del Fornitore
- Individuo responsabile dello studente presso l'istituto scolastico
- Individuo responsabile dello studente presso la struttura del Fornitore
- Copertura assicurativa
- Istruzione e formazione a cura dell'istituto scolastico
- Istruzione e formazione a cura del Fornitore.

Definizioni

Istituto scolastico

Istituto che offre programmi della durata minima di un semestre accademico il cui completamento rilascia una certificazione, laurea o un diploma in campo professionale (nella Repubblica Popolare Cinese, ciò include l'istituto professionale secondario, l'istituto tecnico, la scuola superiore professionale, l'università a tempo pieno, l'università indipendente, l'istituto universitario e le università professionali e tecniche).

Ragionevole preavviso

Un preavviso massimo di un mese o inferiore, laddove previsto dalle leggi e normative vigenti, affinché un lavoratore rescinda volontariamente il contratto o l'accordo di impiego con il datore di lavoro.

2.10 Durata del programma per studenti

La durata del programma (tempo di lavoro totale accumulato presso la struttura del Fornitore) non deve superare il limite definito dalle leggi e normative vigenti. In assenza di un requisito legale applicabile, la durata massima è di un anno.

Il programma non può essere prorogato oltre la data di termine concordata per iscritto nell'accordo originale.

2.11 Risoluzione dell'accordo

Il Fornitore deve garantire che lo studente sia libero di rescindere l'accordo firmato.

Lo studente non è tenuto al pagamento di alcuna commissione o multa né di qualsiasi altra penale per la risoluzione anticipata dell'accordo con ragionevole preavviso.

2.12 Orari di lavoro

Gli orari di lavoro non devono interferire con la frequenza scolastica dello studente presso il suo istituto.

Il Fornitore è tenuto a rispettare i limiti sugli orari di lavoro secondo quanto richiesto dalla legge o dalle normative locali.

Il Fornitore è tenuto a rispettare i limiti sugli orari di lavoro secondo quanto richiesto dalla legge o dalle normative locali nell'ambito di qualsiasi altro programma per studenti.

Lo studente deve ricevere una retribuzione almeno pari a quella degli altri lavoratori di livello base che svolgono compiti equivalenti o simili. In assenza di compiti equivalenti o simili, la retribuzione degli studenti non deve essere inferiore al salario minimo locale.

Tutti i salari devono essere corrisposti direttamente allo studente o su un conto gestito esclusivamente dallo stesso.

Il Fornitore deve corrispondere il salario allo studente in modo tempestivo e senza ritardi.

Nelle aree in cui i requisiti legali differiscono da quelli sopra indicati, il Fornitore è tenuto a informare Apple e fornire prova della conformità legale per il riesame. Le eccezioni saranno concesse solo previa valutazione da parte di Apple.

2.13 Pagamento

Il Fornitore non deve detrarre le tasse scolastiche dal salario dello studente.

Il Fornitore non deve detrarre le tasse di collocamento dal salario dello studente.

2.14 Copertura assicurativa

Il Fornitore deve garantire che lo studente sia assicurato contro incidenti o responsabilità.

Il Fornitore deve garantire la copertura completa dello studente per mezzo di qualsiasi altra forma di assicurazione prevista dalla legge o da altre normative.

2.15 Limiti all'impiego di studenti

Il Fornitore è tenuto a ottemperare a eventuali limiti legali sul numero di studenti che possono essere impiegati presso la sua struttura in qualsiasi momento.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile della gestione degli studenti.

3.2 Istituti scolastici

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti gli istituti scolastici coinvolti nella gestione degli studenti lavoratori la propria policy sulla gestione degli studenti.

3.3 Onboarding degli studenti

Il Fornitore è tenuto a gestire i processi di onboarding e formazione degli studenti

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa alla tutela degli studenti.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione dell'orario di lavoro

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

La settimana lavorativa deve essere limitata a 60 ore, inclusi gli straordinari; inoltre, i lavoratori devono usufruire di almeno una giornata di riposo ogni 7 giorni, salvo in caso di situazioni di emergenza o anomale. Le settimane lavorative regolari non devono superare il limite di 48 ore. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le **leggi e normative vigenti** in materia di orari di lavoro e giornate di riposo e tutti gli straordinari devono essere volontari.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti degli orari di lavoro specificati nelle **leggi e normative vigenti** e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy sugli orari di lavoro.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure sugli orari di lavoro.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti sugli orari di lavoro specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi agli orari di lavoro.

1.4 Pianificazione della produzione

Il Fornitore è tenuto a pianificare i programmi di produzione per soddisfare capacità di produzione, tempi di consegna e requisiti relativi alle 60 ore per **settimana lavorativa** e un **giorno di riposo** ogni 7 giorni.

1.5 Meccanismo di registrazione ufficiale degli orari di lavoro

Il Fornitore deve disporre di un sistema ufficiale di registrazione degli orari di lavoro per tenere traccia delle ore lavorative e dei giorni di riposo per ciascun **lavoratore**. Il sistema ufficiale di registrazione degli orari di lavoro deve garantire che la struttura disponga di sistemi affidabili per misurare e registrare le ore di lavoro effettive. Il Fornitore è tenuto a garantire che i registri degli orari di lavoro misurino e registrino in modo chiaro il tempo trascorso da ciascun lavoratore dentro e fuori la struttura, oltre alle ore di lavoro effettive.

Definizioni

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Settimana lavorativa

Periodo di 7 giorni consecutivi che si mantiene costante di settimana in settimana (ad esempio dalle 12:01 di domenica alla mezzanotte di sabato).

Giorno o giorni di riposo

Periodo di 24 ore consecutive in cui i dipendenti non lavorano.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Registri ufficiali degli orari di lavoro

Sistema di conservazione dei documenti che riporta con precisione le ore di lavoro effettive svolte dai lavoratori e che può consistere di più registri, inclusi, a titolo esemplificativo:

- Cartellini
- Registri di approvazione/ conferma degli straordinari
- Calendario dei turni e registri di produzione.

1.6 Meccanismo di controllo delle ore di lavoro in eccesso

Il sistema dei **registri ufficiali degli orari di lavoro** deve essere in grado di identificare i lavoratori che superano i requisiti delle 60 ore e del giorno di riposo, nonché tenere traccia delle ore di lavoro totali settimanali e dei giorni di riposo per ciascun lavoratore. Il sistema deve fornire alla direzione report riepilogativi e avvisi prima del superamento di tali requisiti.

1.7 Meccanismo delle controversie

Il Fornitore è tenuto a garantire che i lavoratori dispongano di un meccanismo per comprendere, contestare e correggere le ore di lavoro effettive registrate nei registri ufficiali degli orari di lavoro.

2. Prassi operativa

2.1 Orario di lavoro settimanale

A eccezione delle **situazioni di emergenza o anomale**, il Fornitore deve limitare le ore di lavoro effettive svolte da ciascun lavoratore in una settimana lavorativa a non più di 60 ore.

2.2 Giorno di riposo

A eccezione delle situazioni di emergenza o anomale, i lavoratori devono avere un giorno di riposo almeno una volta ogni 7 giorni. I giorni di lavoro devono essere limitati a 6 giorni consecutivi.

2.3 Pause ergonomiche

Il Fornitore deve ricompensare le pause dei lavoratori e includerle come normale orario di lavoro ai sensi di tutte le leggi e normative vigenti.

2.4 Pause per il bagno

Le pause per il bagno devono contribuire all'orario di lavoro ed essere ricompensate.

2.5 Eccezioni

In situazioni di emergenza o anomale, i lavoratori possono superare le 60 ore lavorative settimanali e/o saltare il giorno di riposo previsto ogni 7 giorni.

Il Fornitore è tenuto a documentare la presenza dei criteri in base ai quali si configura una situazione di emergenza o anomala e mettere immediatamente a disposizione tali documenti a Apple dietro sua richiesta.

Alla cessazione della situazione di emergenza o anomala, il Fornitore deve ripristinare immediatamente il rispetto dei requisiti relativi alle 60 ore settimanali e al giorno di riposo. Al termine della situazione di emergenza o anomala, il Fornitore deve concedere immediatamente ai lavoratori un giorno di riposo se tale requisito non è stato soddisfatto nel corso della situazione di emergenza o anomala.

2.6 Attività lavorative

Nella preparazione dei registri ufficiali degli orari di lavoro, il Fornitore deve includere le seguenti attività:

- Tempo trascorso sulla linea di produzione, indipendentemente dal fatto che la linea sia in funzione ("tempo di produzione") o meno ("tempo di inattività")
- Riunioni e corsi di formazione obbligatori, inclusi, a titolo esemplificativo, formazione di orientamento, formazione su policy e procedure aziendali, riunioni di pianificazione della produzione, riunioni generali e riunioni di riepilogo giornaliere. Tutti le riunioni devono rientrare nel normale turno di lavoro.

Definizioni

Situazioni di emergenza o anomale

Eventi o circostanze che causano interruzioni importanti nella produzione e sono al di fuori dell'ordinario e del controllo del Fornitore, inclusi terremoti, inondazioni, incendi, emergenze nazionali, perdita imprevedibile e prolungata di energia elettrica, scoppio di malattie infettive epidemiche/pandemiche e periodi di instabilità politica prolungata. Le situazioni che possono essere ragionevolmente previste e quindi pianificate, come i periodi di picco di produzione, i guasti ai macchinari, le ferie e le oscillazioni stagionali, non sono considerate anomale o di emergenza.

Lavoro notturno

Qualsiasi lavoro svolto di notte, in tutto o in parte, tra le 22:00 e le 5:00 o le ore regolamentate come lavoro notturno dalle leggi e normative vigenti, a seconda di quale sia il periodo più lungo.

- Il Fornitore non deve richiedere ai lavoratori di presentarsi in anticipo sull'inizio programmato di un turno, anche solo di pochi minuti per prepararsi al lavoro, o di trattenersi dopo la fine di un turno, a meno che questo tempo non venga conteggiato come orario di lavoro retribuito.
- Processi amministrativi obbligatori inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti (cumulabili in un totale superiore ai 15 minuti):
 - Tempo di attesa in fila prolungato per timbrare l'uscita
 - Tempo di attesa in fila prolungato per i controlli di sicurezza all'ingresso o all'uscita della linea di produzione o della struttura
 - Attesa dell'approvazione da parte del supervisore, ad esempio per il cartellino
 - Tempo di attesa in fila prolungato per i controlli obbligatori all'ingresso o all'uscita della struttura.
- Qualsiasi altro processo gestito dal Fornitore che richieda la presenza dei lavoratori nello stabilimento o l'esecuzione di mansioni relative alla produzione indipendentemente dall'ubicazione.

2.7 Organizzazione dei turni

Prima di richiedere lo svolgimento di **lavoro notturno**, il Fornitore è tenuto a informare i lavoratori interessati circa i requisiti e gli orari dei turni. In caso di modifica ai requisiti e agli orari del lavoro notturno, il Fornitore deve informare tempestivamente i lavoratori interessati. Il Fornitore deve adottare misure ragionevoli per garantire la salute e la sicurezza di ogni lavoratore, inclusa l'alternanza periodica con turni diurni.

Ove applicabile, i lavoratori devono poter usufruire di una pausa ragionevole tra un turno e l'altro in conformità alle leggi e normative vigenti.

2.8 Comunicazioni ai lavoratori

Ove possibile, il Fornitore è incoraggiato a informare i lavoratori circa l'annullamento o la riprogrammazione di un turno pianificato almeno 12 ore prima dell'inizio del turno in oggetto.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile della gestione degli orari di lavoro.

3.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager la propria policy di gestione degli orari di lavoro durante il periodo di orientamento iniziale e tramite corsi di aggiornamento periodici.

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa agli orari di lavoro.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Retribuzioni, benefit e contratti

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a garantire ai lavoratori almeno le retribuzioni minime e tutti i benefit previsti dalla legge e/o dal contratto. Il Fornitore deve ricompensare le ore di straordinario dei lavoratori applicando la maggiorazione retributiva prevista dalla legge. La struttura salariale e i periodi di paga devono essere comunicati a tutti i lavoratori. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutti i requisiti di legge in materia di retribuzioni e benefit, nonché a versare le retribuzioni stesse in modo preciso e puntuale. Inoltre, il Fornitore non può applicare trattenute come misura disciplinare. L'eventuale ricorso a lavoratori temporanei ed esterni dovrà avvenire entro i limiti previsti dalla legge locale.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti in materia di salari, benefit e contratti specificati nelle **leggi e normative vigenti** e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy su salari, benefit e contratti.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure in materia di salari, benefit e contratti.

1.3 Gestione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a identificare e rispettare i requisiti in materia di salari, benefit e contratti specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e ridurre al minimo i rischi relativi a salari, benefit e contratti.

2. Prassi operativa

2.1 Retribuzione minima

A tutti i lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore al **salario minimo** per tutte le ore regolari ai sensi delle leggi e normative vigenti. Il **salario base** di un lavoratore deve essere sempre pari o superiore al salario minimo corrispondente alla **classificazione del lavoratore**.

La struttura salariale non deve prevedere carichi di lavoro che superino le ore regolari previste dalla legge (calcolate su base oraria, giornaliera, settimanale o mensile) al fine di guadagnare il salario base.

Definizioni

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Salario minimo

Retribuzione oraria/settimanale/mensile minima prevista dalla legge. Sono esclusi le indennità, la retribuzione per gli straordinari, la retribuzione discrezionale e i bonus.

Ore regolari

Ore di lavoro normali in base a quanto sancito dalle leggi e normative vigenti o, in assenza di tali leggi, dall'accordo contrattuale tra il Fornitore (o i relativi agenti) e i lavoratori (o i relativi rappresentanti).

Salario base

L'importo minimo della retribuzione oraria/settimanale/mensile spettante al lavoratore per le ore di lavoro regolari in base alle leggi e normative vigenti o all'accordo contrattuale, a seconda di quale sia il più alto. Fatti salvi eventuali divieti di legge, può includere indennità come vitto e alloggio. Sono esclusi la retribuzione per gli straordinari, la retribuzione discrezionale e i bonus. Il salario base può essere superiore al salario minimo, ma mai inferiore.

Classificazione del lavoratore

Status del lavoratore, ad esempio a tempo pieno, part-time, studente, in prova, temporaneo o altro, in base alle leggi e normative vigenti.

2.2 Retribuzione per gli straordinari

Tutte le **ore di straordinario** devono essere retribuite in base alla tariffa per gli straordinari adeguata applicata al salario base adeguato ai sensi delle leggi e normative vigenti o del contratto di impiego, a seconda di quale sia più alta, per la relativa classificazione del lavoratore.

Nei Paesi in cui le tariffe per gli straordinari non sono ufficialmente sancite dalle leggi e normative vigenti, la tariffa minima per gli straordinari deve corrispondere al 125% del salario base.

2.3 Benefit

Il Fornitore è tenuto a fornire i **benefit obbligatori** in base alla classificazione del lavoratore ai sensi delle leggi e normative vigenti. Ove consentito dalla legge, il Fornitore deve concedere ai lavoratori congedi retribuiti e non retribuiti, nonché giorni festivi.

2.4 Calcolo delle ore di lavoro per gli straordinari

Ai fini della retribuzione e dei benefit, il calcolo delle ore di straordinario si basa sulle ore e sui minuti esatti di lavoro svolto.

Se il Fornitore non è in grado di calcolare i minuti esatti, le ore di straordinario devono essere arrotondate per eccesso ai 15 minuti successivi come segue

2.5 Calcolo delle ore di lavoro per il ritardo

Ai fini della retribuzione e dei benefit, le trattenute per il ritardo si basano sulle ore e sui minuti esatti di ritardo di un lavoratore.

Tempo in minuti	$0 \leq x < 15$	$15 \leq x < 30$	$30 \leq x < 45$	$45 \leq x < 60$
Calcolo arrotondato in minuti per gli straordinari	15	30	45	60

Se il Fornitore non è in grado di calcolare i minuti esatti, la trattenuta per il ritardo deve essere arrotondata per difetto ai 15 minuti precedenti come segue:

Tempo in minuti	$0 \leq x < 15$	$15 \leq x < 30$	$30 \leq x < 45$	$45 \leq x < 60$
Calcolo arrotondato in minuti per il ritardo	0	15	30	45

2.6 Dergoghe

Non si accettano deroghe sull'orario di lavoro o sui salari e benefit dei lavoratori, incluse quelle promulgate dalle autorità locali o dalle agenzie governative (ad esempio, il sistema di lavoro onnicomprensivo cinese).

2.7 Trattenute

Il Fornitore o i relativi agenti non devono trattenere guadagni dalle buste paga dei lavoratori, tranne quando richiesto dalle leggi e normative vigenti, ad esempio, per imposte e assicurazione sociale, o laddove il Fornitore o l'agente stia fornendo un servizio. Se le trattenute vengono effettuate nell'ambito di un servizio fornito ai lavoratori, questi devono avere la possibilità di rinunciare a tale servizio.

Sono vietate misure disciplinari sotto forma di sanzioni pecuniarie trattenute dal salario o riduzioni dei benefit obbligatori.

Definizioni

Ore di straordinario

Quantità di tempo in cui si svolge un lavoro oltre le ore regolari.

Vantaggi

Retribuzione che va ad aggiungersi al salario base e alla retribuzione per gli straordinari, inclusi, a titolo esemplificativo, festività, ferie, congedi per eventi imprevisti (come maternità e malattia), pensione e benefit previdenziali/assicurativi e così via.

Benefit obbligatori

Benefit che il Fornitore è tenuto a corrispondere ai lavoratori ai sensi delle leggi e normative vigenti e/o del contratto di impiego.

Sanzioni pecuniarie

Includono multe, trattenute o prelievi dal conto. Non includono il mancato pagamento per il tempo di lavoro non svolto a causa di ritardi o assenze.

2.8 Cauzioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti, le cauzioni da parte dei lavoratori sono vietate. Nei casi in cui le cauzioni siano richieste per legge, il Fornitore deve garantire l'erogazione di una ricevuta per tutti le cauzioni versate dai lavoratori e la restituzione integrale di tali cauzioni il più tempestivamente possibile e non oltre un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore o dall'estinzione del motivo che giustificava tale cauzione, se precedente.

2.9 Addebiti

Il Fornitore non deve addebitare ai lavoratori nulla di ciò che costituisce la fornitura essenziale per il corretto svolgimento delle mansioni lavorative, inclusi, a titolo esemplificativo:

- Dispositivi di protezione individuale obbligatori
- Divise, eccetto quelle non restituite
- Cuffie e copricuffie in schiuma sostituibili.

La fornitura di tali dispositivi non deve implicare cauzioni da parte lavoratori. I Fornitori possono addebitare ai lavoratori un importo pari al valore degli articoli non restituiti. Il Fornitore è tenuto a comunicare tali requisiti al momento della fornitura degli articoli.

2.10 Pagamento

Il Fornitore è tenuto a versare pagamenti in denaro in tutte le circostanze in cui i lavoratori non abbiano ricevuto il corrispettivo dovuto. Sono inclusi a titolo esemplificativo:

- Pagamento insufficiente
- Pagamento di fine rapporto: indipendentemente dalle condizioni di cessazione del rapporto di impiego, tutti i lavoratori devono ricevere la retribuzione prevista. Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo esaustivo il processo di dimissioni a tutti i lavoratori all'inizio del rapporto di impiego e in occasione di qualsiasi modifica sostanziale che interessi tale processo. Il Fornitore è tenuto a garantire che il processo di dimissioni sia facilmente accessibile a tutti i lavoratori, compresi quelli che non forniscono un **ragionevole preavviso** di risoluzione. A meno che non sia richiesto dalle leggi e normative vigenti, il Fornitore non deve richiedere alcun compenso in alcuna forma ai lavoratori che non forniscano un ragionevole preavviso di risoluzione. Il Fornitore è tenuto a fornire a ciascun lavoratore un resoconto della retribuzione finale percepita e una spiegazione per eventuali trattenute.
- Trattenute o pagamenti sostenuti dai lavoratori non previsti dalla legge: trattenute per cauzioni, commissioni, oneri delle divise, esami diagnostici, sanzioni disciplinari, strumenti, controlli dei precedenti, ecc.
- Mancato pagamento di benefit stabiliti dalla legge, come salario per gli straordinari, ferie annuali e giorni festivi retribuiti
- Retribuzioni per riunioni e corsi di formazione obbligatori.

2.11 Programma retributivo

Il Fornitore è tenuto a pagare i lavoratori entro il termine definito dalle leggi e normative vigenti; in assenza di tali indicazioni, il Fornitore è tenuto a versare il dovuto entro 30 giorni dalla fine del **periodo lavorativo**. Gli adeguamenti salariali in caso di discrepanze nei resoconti e nei registri devono essere corrisposti entro il giorno di paga successivo.

Definizioni

Ragionevole preavviso

Un preavviso massimo di un mese o inferiore, laddove previsto dalle leggi e normative vigenti, affinché un lavoratore rescinda volontariamente il contratto con il datore di lavoro.

Periodo lavorativo

Il periodo di lavoro su cui si basa la busta paga standard.

2.12 Contratto firmato

Prima di eseguire qualsiasi lavoro presso la struttura del Fornitore, i lavoratori devono firmare un contratto di impiego scritto.

Il Fornitore è tenuto a garantire che il contratto di impiego sia scritto in una lingua comprensibile al lavoratore.

Tale contratto deve essere conforme alle leggi e normative vigenti e a tutti i termini pertinenti definiti nel Codice di condotta e negli Standard per la responsabilità dei Fornitori di Apple.

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutti i lavoratori comprendano il contratto e, al momento della firma, ne ricevano una copia firmata dal Fornitore. Ciò vale anche per eventuali accordi integrativi.

Il contratto deve includere, come minimo, le seguenti informazioni:

- Tutti i termini di lavoro richiesti dalle leggi e normative vigenti
- Nome completo e data di nascita del lavoratore
- Numero di passaporto, carta d'identità o documento d'identità equivalente del lavoratore
- Informazioni di contatto di emergenza
- Natura e luogo del lavoro
- Condizioni di vita
- Eventuali spese per vitto e alloggio
- Descrizioni e stime quantitative di ciascuna voce trattenuta dal salario
- Durata del contratto (ove applicabile)
- Orario di lavoro regolare previsto, ore di straordinario, frequenza dei giorni di riposo e festività
- Salario base per le ore regolari
- Salari previsti per ore regolari, straordinari e ferie indicati in modo chiaro, comprese le ore di straordinario massime consentite
- Eventuali trattenute
- Vantaggi
- Tutti i bonus e le indennità applicabili
- Data di rimborso dell'eventuale cauzione
- Procedure e termini di risoluzione del contratto/dimissioni
- Termini e condizioni per il rinnovo del contratto
- Assenza di termini che neghino al lavoratore il diritto di organizzare o partecipare alla contrattazione collettiva.

2.13 Contratti rivisti/supplementari

Il Fornitore è tenuto a garantire che qualsiasi revisione dei contratti di impiego includa tutti i termini definiti nel presente Standard e che eventuali revisioni o contratti successivi garantiscano al lavoratore condizioni almeno altrettanto favorevoli a quelle definite nel contratto di impiego originale o negoziate attraverso la contrattazione collettiva.

2.14 Risoluzione del contratto

Il Fornitore è tenuto a garantire ai lavoratori la libertà di rescindere il loro contratto di impiego.

2.15 Periodo di prova

Laddove l'assunzione in prova o in formazione sia consentita per legge, il Fornitore è tenuto a garantire che i lavoratori ricevano almeno il salario minimo. Nessun lavoratore deve lavorare cumulativamente più di 3 mesi in queste categorie di lavoro oppure superare il periodo massimo consentito dalle leggi e normative vigenti, se più breve.

3. Formazione e comunicazione

3.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione completa a tutto il personale responsabile della gestione di salari, benefit e contratti.

3.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager la propria policy in materia di salari, benefit e contratti durante il periodo di orientamento iniziale e tramite corsi di aggiornamento periodici.

3.3 Comunicazione dei salari

Il Fornitore è tenuto a garantire che ogni pagamento sia accompagnato da una comunicazione chiara che riporti quanto segue:

- Numero di ore regolari e di ore di straordinario svolte
- Salario adeguato per le ore regolari, le ore di straordinario e le ore di ferie
- Conteggio e definizione di ogni trattenuta
- Conteggio e definizione di ogni benefit corrisposto.

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa a salari, benefit e contratti.

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutti i documenti, registri e resoconti relativi alle buste paga richiesti per legge siano disponibili, completi, esatti e aggiornati.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a concedere i diritti di legge ai lavoratori, consentendo loro di associarsi liberamente con altri, nonché di formare e decidere liberamente di aderire o meno a organizzazioni di propria scelta, e di contrattare collettivamente, senza alcuna interferenza, discriminazione, ritorsione o molestia.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Libertà di associazione

1.1 Policy e procedure

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta sulla libertà di associazione. Inoltre, il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi per implementare la policy sulla libertà di associazione in modo da soddisfare i requisiti delle **leggi e normative vigenti**, del Codice di condotta per i Fornitori e degli Standard per la responsabilità dei Fornitori di Apple.

Il Fornitore deve rispettare i diritti legittimi dei **lavoratori** di formare e aderire o meno a organizzazioni di loro scelta, inclusi, a titolo esemplificativo, sindacati, comitati dei lavoratori o altre associazioni di lavoratori, e altresì di partecipare a contrattazioni collettive senza interferenze, discriminazioni, ritorsioni, o molestie. Qualora i lavoratori esprimano il desiderio di un meccanismo di **reclamo** in aggiunta alla rappresentazione formale, il Fornitore deve impegnarsi a soddisfare tale richiesta.

Laddove le leggi e normative vigenti limitino in modo sostanziale la libertà di associazione, il Fornitore deve accordare ai lavoratori la possibilità di ricorrere a mezzi alternativi di contrattazione individuale e collettiva, comprese le procedure per la presentazione dei reclami e per la tutela dei propri diritti in materia di condizioni di lavoro e termini di impiego.

1.2 Neutralità

Il Fornitore non è tenuto a sostenere attivamente gli sforzi dei lavoratori per associarsi o organizzarsi, ma deve garantire loro il diritto di organizzarsi in un clima privo di violenza, pressioni, paura, intimidazioni e minacce.

1.3 Trattenute

Se non diversamente specificato negli accordi di contrattazione collettiva liberamente negoziati e validi, il Fornitore non deve trattenere quote di iscrizione sindacale o qualsiasi altra quota sindacale dai salari dei lavoratori senza l'esplicito consenso scritto di ciascun lavoratore.

Definizioni

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Reclami

I reclami e le comunicazioni possono riguardare, a titolo puramente esemplificativo, casi di molestie e abusi, discriminazione, ritorsioni, mancato pagamento dei salari, richieste di discussioni su orari e salari, preferenze alimentari, richieste inerenti alle condizioni di vita e così via.

Rappresentante dei lavoratori

La rappresentanza dei lavoratori non può includere manager o supervisor di basso livello. Possono essere applicate eccezioni solo se specificamente concordate tra lavoratori e direzione.

Organizzazione dei lavoratori

Qualsiasi organizzazione di qualsiasi tipo che vede la partecipazione dei lavoratori ed è finalizzata, in tutto o in parte, a promuoverne e difenderne gli interessi.

2. Rappresentanza dei lavoratori

Fatte salve le leggi e normative vigenti, il Fornitore non deve interferire con la formazione o le attività delle organizzazioni dei lavoratori, compresi gli atti volti a definire o promuovere il dominio, il finanziamento o il controllo di tali organizzazioni.

Il Fornitore non deve interferire con il diritto dei lavoratori di redigere i propri statuti e regolamenti, scegliere liberamente i propri rappresentanti, organizzare le proprie amministrazione e attività e formulare i propri programmi.

I **rappresentanti dei lavoratori** devono avere accesso ai dati relativi ai propri membri alle condizioni stabilite dalle leggi e normative vigenti o in base all'accordo tra il Fornitore e l'**organizzazione dei lavoratori**. I rappresentanti dei lavoratori devono avere a disposizione le strutture necessarie per il corretto esercizio delle loro funzioni.

I lavoratori devono essere liberi di incontrarsi e discutere dei problemi relativi al luogo di lavoro nello stabilimento durante le pause e prima e dopo il lavoro.

3. Lotta a molestie e ritorsioni

Nessun lavoratore attuale o potenziale deve essere soggetto a licenziamento, discriminazione, molestie, **inserimento in lista nera**, intimidazione, ritorsione o altra **decisione relativa all'impiego** per i seguenti motivi:

- Adesione e/o partecipazione a sindacati, associazioni di lavoratori o altre attività che rientrano nella libertà di associazione
- Esercizio del diritto legittimo di formare un sindacato o partecipare a sforzi di contrattazione collettiva
- Organizzazione o partecipazione a uno sciopero o una manifestazione legittimi
- Sollevamento di questioni alla **direzione** in merito al rispetto di un accordo di contrattazione collettiva o di qualsiasi altro requisito legale.

Il Fornitore non deve minacciare o usare violenza o ancora richiedere l'intervento di forze di polizia o militari allo scopo di intimidire i dipendenti o di prevenire, interrompere o sciogliere qualsiasi attività che costituisca un esercizio legittimo e pacifico del diritto alla libertà di associazione, comprese le riunioni sindacali, le attività organizzative, le assemblee e gli scioperi legittimi.

Il Fornitore non deve trasferire, demansionare, promuovere, esternalizzare o riassegnare i lavoratori come mezzo per scoraggiare la sindacalizzazione o la partecipazione ad attività di comunicazione tra lavoratori e direzione.

La direzione del Fornitore non deve ostacolare il diritto dei lavoratori a un'organizzazione pacifica esternalizzando il lavoro svolto dai membri del sindacato. Il Codice e il presente Standard vietano lo spostamento della produzione da uno stabilimento all'altro a scopo di ritorsione contro i lavoratori che hanno formato o hanno intenzione di formare un sindacato.

Definizioni

Inserimento in lista nera

Creare, gestire, utilizzare e/o comunicare elenchi di dipendenti attuali o potenziali allo scopo di negare l'impiego o imporre altre sanzioni in base a uno status legalmente protetto o a criteri non legati al lavoro, come l'orientamento politico o lo status sindacale.

Decisione relativa all'impiego

Assunzione, licenziamento, sicurezza del lavoro, assegnazione del lavoro, retribuzione, promozione, declassamento, trasferimento, formazione (professionale), disciplina, assegnazione del lavoratore e condizioni del lavoratore, comprese le ore di lavoro, i periodi di riposo e le misure relative a sicurezza e salute sul lavoro.

Gestione

Qualsiasi individuo che abbia l'autorità, nell'interesse del Fornitore, di assumere, trasferire, sospendere, licenziare, promuovere, assegnare, premiare, disciplinare o dirigere dipendenti o raccomandare tali azioni.

Buona fede

La contrattazione collettiva in buona fede implica riconoscere le organizzazioni rappresentative, adoperarsi per raggiungere un accordo, impegnarsi in trattative aperte e costruttive, evitare ritardi ingiustificati nelle trattative e rispettare reciprocamente gli impegni assunti, tenendo conto dei risultati delle trattative in buona fede. Ciò include l'obiettivo generale di ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi e l'obbligo di tutte le parti di agire in modo ragionevole e lecito.

4. Accordi di contrattazione collettiva

In presenza di un accordo di contrattazione collettiva, il Fornitore deve condurre negoziazioni in buona fede.

In Fornitore è tenuto a onorare, in **buona fede**, i termini di qualsiasi accordo di contrattazione collettiva firmato per tutta la durata di tale accordo.

In presenza di un accordo di contrattazione collettiva, i lavoratori oggetto dall'accordo ne riceveranno la copia firmata.

Laddove il diritto alla libertà di associazione e contrattazione collettiva sia limitato dalla legge, il Fornitore non deve ostacolare i mezzi alternativi legittimi messi in atto dai lavoratori a fini associativi e di negoziazione collettiva.

5. Formazione e comunicazione

Il Fornitore deve disporre di un processo per comunicare a lavoratori, supervisori e manager i requisiti relativi al presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di processi documentati mediante i quali gestire i dubbi e i timori dei lavoratori, nonché le azioni collettive.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione dei reclami

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a fornire ai lavoratori uno strumento efficace di segnalazione dei problemi che favorisca la trasparenza delle comunicazioni tra la direzione e i lavoratori.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti del **sistema di reclamo** specificati nelle **leggi e normative vigenti** e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy del sistema di reclamo.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure relative al sistema di reclamo.

2. Protezione e lotta alle ritorsioni

Un **lavoratore** attuale o potenziale deve essere in grado di presentare reclami o feedback in buona fede, o di partecipare alle relative indagini, in un ambiente sicuro e senza timore di subire rappresaglie, licenziamenti, discriminazioni, molestie, **inserimenti in lista nera**, intimidazioni, ritorsioni o altre sanzioni di qualsiasi tipo.

Il Fornitore è inoltre tenuto a garantire la protezione e la riservatezza dell'identità dei lavoratori per prevenire ritorsioni, nonché a garantire che qualsiasi informazione privata relativa ai dipendenti sia divulgata solo al personale del Fornitore o a soggetti legittimamente tenuti o autorizzati ad accedere alle informazioni.

3. Reclami

3.1 Canali per i reclami

Secondo quanto indicato nella sezione "3.2 Ambiti" del presente Standard, il Fornitore è tenuto a implementare canali per la presentazione di reclami adeguati, efficaci e accessibili.

Il Fornitore deve istituire e comunicare chiaramente ai propri lavoratori (ad esempio tramite policy pubblicate in un luogo facilmente accessibile ai

Definizioni

Reclami

I reclami e le comunicazioni possono riguardare, a titolo puramente esemplificativo, casi di molestie e abusi, discriminazione, ritorsioni, mancato pagamento dei salari, richieste di discussioni su orari e salari, preferenze alimentari, richieste inerenti alle condizioni di vita e così via.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Inserimento in lista nera

Creare, gestire, utilizzare e/o comunicare elenchi di dipendenti attuali o potenziali allo scopo di negare l'impiego o imporre altre sanzioni in base a uno status legalmente protetto o a criteri non legati al lavoro, come l'orientamento politico o lo status sindacale.

Decisione relativa all'impiego

Assunzione, licenziamento, sicurezza del lavoro, assegnazione del lavoro, retribuzione, promozione, declassamento, trasferimento, formazione (professionale), disciplina, assegnazione del lavoratore e condizioni del lavoratore, comprese le ore di lavoro, i periodi di riposo e le misure relative a sicurezza e salute sul lavoro.

lavoratori) i canali per la presentazione dei reclami, che possono includere (a titolo esemplificativo) numeri verdi o caselle di posta elettronica (email, app) di proprietà del Fornitore o di terzi.

Il Fornitore è tenuto a garantire che almeno uno di questi canali consenta la segnalazione anonima, nonché a comunicare (come sopra indicato) i mezzi attraverso i quali i lavoratori possono presentare i reclami in forma anonima, così come le procedure con cui verrà mantenuto l'anonimato. I canali per la presentazione dei reclami devono essere messi a disposizione dei lavoratori in una lingua a loro comprensibile.

3.2 Ambiti pertinenti alla gestione dei reclami

A titolo esemplificativo, i sistemi di reclamo devono (ove applicabile) come minimo risolvere i problemi relativi ai seguenti ambiti:

- Lotta alle discriminazioni
- Lotta a molestie e abusi
- Prevenzione del lavoro non volontario
- Gestione delle agenzie di collocamento esterne
- Tutela dei collaboratori stranieri
- Prevenzione del lavoro minorile
- Tutela del lavoro giovanile
- Gestione del programma didattico
- Orari di lavoro
- Retribuzioni, benefit e contratti
- Libertà di associazione e contrattazione collettiva
- Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
- Gestione degli incidenti
- Preparazione e risposta alle emergenze EHS
- Dormitori e mensa
- Gestione dei rifiuti pericolosi
- Gestione delle acque reflue
- Gestione delle acque piovane
- Gestione delle emissioni gassose
- Abbattimento del rumore di confine
- Etica.

3.3 Gestione dei casi di reclamo

Le gestione dei reclami deve prevedere come minimo i seguenti processi:

- Selezione di un team investigativo qualificato e imparziale
- Conduzione di un'indagine approfondita sui fatti pertinenti
- Tutela della riservatezza nella misura massima garantita
- Risoluzione e attuazione tempestive delle misure correttive, ove applicabile
- Feedback tempestivo al soggetto che ha presentato il reclamo e chiusura del caso
- Diritto di ricorso per qualsiasi parte lesa dalla risoluzione dell'indagine.

Per garantire la protezione del soggetto che ha presentato il reclamo e di eventuali testimoni che collaborano alle indagini, è necessario istituire una policy che vieti la ritorsione nei confronti di tali individui.

È obiettivo di Apple fare in modo che i processi richiesti dalla presente sezione siano conformi ai Principi generali delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, inclusi, a titolo esemplificativo, i Principi 29 e 31 di tale documento.

3.4 Miglioramento continuo del sistema di reclamo

Il Fornitore è inoltre tenuto a verificare l'efficacia degli attuali sistemi di reclamo per garantire un miglioramento continuo.

3.5 Monitoraggio dei reclami

Il Fornitore è tenuto a implementare un sistema di verbalizzazione adeguato che includa, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- Data, tipo e numero delle segnalazioni ricevute
- Canali attraverso i quali è stato presentato un reclamo o si sono verificati eventi
- Verbali di indagine con nomi e titoli delle persone coinvolte nel processo di indagine o dei partecipanti agli eventi
- Problemi identificati e miglioramenti intrapresi
- Risoluzioni e ricorsi associati
- Feedback fornito ai lavoratori in merito alla risoluzione, ove applicabile
- Tempo impiegato per risolvere i reclami e sollecito di partecipazione e feedback da parte dei lavoratori.

4. Feedback e partecipazione dei lavoratori

Il Fornitore è tenuto a sollecitare in modo proattivo il feedback dei lavoratori attraverso diversi canali, inclusi, a titolo esemplificativo, sondaggi, interviste o meccanismi simili periodici (almeno una volta all'anno) progettati per identificare le aree di miglioramento e valutare la soddisfazione dei lavoratori.

Il Fornitore è tenuto a garantire che questi canali siano disponibili per tutti i soggetti interessati e siano forniti nella lingua di comunicazione dei lavoratori sul luogo di lavoro (laddove tale lingua è diversa dalla loro lingua madre).

5. Formazione e comunicazione

Il Fornitore è tenuto a illustrare adeguatamente ai lavoratori il sistema di reclamo e il relativo processo di gestione durante l'orientamento di onboarding e tramite incontri di aggiornamento annuali.

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione adeguata alle persone responsabili della gestione dei reclami.

6. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa alla gestione dei reclami.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e gestire i rischi relativi a salute e sicurezza sul lavoro attraverso procedure di eliminazione dei rischi in ordine di priorità, misure di sostituzione, controlli tecnici, controlli amministrativi e/o dispositivi di protezione individuale.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Permessi normativi

Il Fornitore deve ottenere, conservare e gestire copie valide o aggiornate di tutti i necessari permessi, licenze, registrazioni e approvazioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come richiesto dai requisiti normativi applicabili.

2. Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro

2.1 Valutazione dei rischi

Il Fornitore è tenuto a sviluppare un processo per identificare e documentare i rischi prevedibili per la salute e la sicurezza sul lavoro. A titolo esemplificativo, i rischi prevedibili possono essere di natura fisica, **chimica** e biologica. Le fonti o gli strumenti per il riconoscimento dei pericoli includono il diagramma di processo, l'inventario dei materiali, l'elenco delle apparecchiature, l'elenco delle attività, le segnalazioni dei dipendenti, i risultati delle ispezioni, lo storico degli incidenti, ecc.

Esempi di metodi di valutazione dei rischi includono, a titolo esemplificativo:

- Analisi dei rischi di processo
- Analisi dei rischi del lavoro
- Valutazione dell'esposizione.

La valutazione dei rischi deve essere condotta da personale esperto nella metodologia scelta.

Il Fornitore è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per le attività nuove o modificate, comprese le attrezzature nuove o modificate, la postazione di lavoro, il luogo di lavoro o i processi prima della messa in produzione o in servizio.

L'esito della valutazione dei rischi deve includere soluzioni di controllo attuabili per qualsiasi rischio identificato.

La valutazione dei rischi deve inoltre specificare le attività che non rientrano nella produzione quali, a titolo esemplificativo: attività di manutenzione, stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose, gestione dei rifiuti e attività di preparazione per la risposta alle emergenze.

I risultati della valutazione dei rischi devono essere documentati e le azioni da intraprendere devono essere seguite fino al termine del processo.

Gli studi per la valutazione dei rischi devono essere periodicamente riesaminati e riconvalidati. La frequenza di tali valutazioni deve essere almeno annuale o basata, ad esempio, sulla natura del pericolo, sul livello di rischio e sull'esperienza operativa, compresi gli incidenti relativi ad ambiente, salute e sicurezza e i risultati degli audit.

2.2 Gerarchia dei controlli

Il Fornitore deve impegnarsi a eliminare o mitigare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro identificati sul luogo di lavoro avvalendosi della gerarchia dei controlli, nel seguente ordine di priorità:

- Eliminazione dei rischi
- Sostituzione
- Controlli tecnici
- Controlli amministrativi
- Dispositivi di protezione individuale (DPI).

3. Protezione dei macchinari

Il Fornitore ha la responsabilità di verificare i rischi per la sicurezza relativi ai macchinari di produzione e non. Laddove i macchinari presentino un rischio di lesioni per i lavoratori, è richiesta l'implementazione e la gestione adeguata di protezioni fisiche, dispositivi di interblocco, sicurezza elettrica e controlli di sicurezza.

Prima dell'avvio di una macchina/attrezzatura nuova o modificata, i dispositivi di protezione devono essere controllati attraverso una revisione di sicurezza per garantirne il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzo. Questa revisione di sicurezza deve anche tenere conto della valutazione dei rischi relativa al **lavoro di routine e non** sulle macchine, nonché delle misure di controllo/attenuazione dei rischi.

Le specifiche di produzione devono essere comunicate agli addetti ai macchinari in modo esaustivo prima delle operazioni.

I controlli relativi alle protezioni dei macchinari includono, a titolo esemplificativo, rilevatori e allarmi, sistemi di interblocco, protezioni dei macchinari e sistemi automatizzati.

3.1 Rilevatori e allarmi

Il Fornitore è tenuto a procurarsi, installare e gestire adeguatamente i dispositivi automatici per il rilevamento di sostanze pericolose sul luogo di lavoro. Tali rilevatori devono avvertire i lavoratori mediante suoni, luci o entrambi.

Il Fornitore è tenuto a mantenere in buone condizioni i rilevatori e i sistemi di allarme attraverso:

- Sviluppo e implementazione di procedure di manutenzione, compresi la frequenza della manutenzione, gli elementi da ispezionare, il personale di manutenzione e la gestione dei registri
- Calibrazione dei rilevatori in base alle indicazioni del produttore dell'apparecchiatura relative alla frequenza di calibrazione, nonché alle indicazioni del fornitore di calibrazione e ai requisiti di legge locali.

Definizioni

Lavoro non di routine

Il lavoro non di routine è un evento o un'attività che interrompe il normale funzionamento dell'apparecchiatura o del macchinario; pertanto, i dettagli dei pericoli e delle misure di protezione potrebbero non essere sviluppati o conosciuti appieno dalle persone incaricate del lavoro. (vale a dire, manutenzione, risoluzione dei problemi, pulizia, modalità di apprendimento automatico o altre attività).

3.2 Sistemi di interblocco

I sistemi di interblocco devono essere installati nell'area di lavoro per controllare le operazioni delle apparecchiature e fornire protezione in caso di incidenti causati da errori umani o cattiva condotta e dal malfunzionamento delle macchine.

Il Fornitore è tenuto a mantenere i sistemi di interblocco in buone condizioni.

3.3 Protezioni dei macchinari

Il Fornitore è tenuto a procurarsi, installare e gestire adeguatamente i dispositivi di protezione dei macchinari per scongiurare i rischi derivanti dalle apparecchiature di produzione sul luogo di lavoro.

Il Fornitore è tenuto a mantenere i sistemi di protezione in buone condizioni.

3.4 Sistemi automatizzati

L'installazione di sistemi automatizzati nell'area di lavoro può ridurre l'impiego della forza lavoro come ulteriore misure di sicurezza.

3.5 Comunicazione dei pericoli relativi a macchinari e apparecchiature

Tutti i macchinari e le apparecchiature sul luogo di lavoro devono recare segnali di avviso di pericolo che indichino i potenziali rischi per la sicurezza che potrebbero causare lesioni agli addetti ai lavori. I segnali di avviso devono essere forniti in più lingue o in forma di immagini in modo da essere comprensibili a tutti i lavoratori.

I lavoratori devono essere formati a comprendere i segnali di pericolo illustrati o visivi senza la presenza di testo.

Oltre ai segnali di avviso, il Fornitore è tenuto a fornire la documentazione per il funzionamento sicuro delle macchine, comprese le istruzioni di lavoro di routine e non e la formazione dei lavoratori in tal senso. Tali istruzioni di lavoro devono essere disponibili in una lingua compresa dall'operatore della macchina.

4. Sicurezza elettrica

Il Fornitore è tenuto a procurarsi, installare e gestire adeguatamente gli opportuni dispositivi di protezione dai pericoli elettrici o elettrostatici.

Il Fornitore è tenuto a garantire che le apparecchiature e i macchinari dispongano di un'adeguata protezione da sovracorrente per proteggere i lavoratori da scosse elettriche e incendi elettrici.

Il Fornitore è tenuto a mantenere i dispositivi di sicurezza elettrica in buone condizioni.

5. Lockout/tagout

I programmi di **lockout/tagout** devono essere implementati durante tutti i lavori o le attività di manutenzione che richiedono l'accesso alle linee e alle pompe (prosciugate e non) di erogazione e ricircolo di sostanze chimiche, agli impianti elettrici, alle apparecchiature in movimento, nonché il bypass o la disattivazione delle protezioni e/o degli interblocchi.

Durante le attività di manutenzione e pulizia devono essere poste barriere e segnali di avvertimento che impediscano l'accesso a personale non autorizzato.

6. Attività ad alto rischio

Le procedure e le pratiche necessarie per le attività ad alto rischio si applicano ai lavoratori e ai collaboratori che eseguono lavori in loco presso una struttura del Fornitore.

Definizioni

Lockout

Posizionamento di un dispositivo di lockout su un dispositivo di isolamento energetico, secondo una procedura stabilita, finalizzato a bloccare la messa in funzione di detto dispositivo di isolamento energetico e dell'apparecchiatura controllata fino alla rimozione del dispositivo di lockout stesso.

Dispositivo di lockout

Qualsiasi dispositivo che utilizza mezzi positivi, come ad esempio una serratura, per mantenere un dispositivo di isolamento energetico in una posizione sicura, impedendo così l'attivazione di macchinari o apparecchiature.

Tagout

Posizionamento di un dispositivo di tagout su un dispositivo di isolamento energetico, secondo una procedura stabilita, finalizzato a indicare l'impossibilità di messa in funzione di detto dispositivo di isolamento energetico e dell'apparecchiatura controllata fino alla rimozione del dispositivo di tagout stesso.

Dispositivo di tagout

Qualsiasi dispositivo di avviso posto in evidenza, come un'etichetta e un elemento di fissaggio, che può essere assicurato a un dispositivo di isolamento energetico per segnalare l'impossibilità di utilizzo del relativo macchinario o dell'apparecchiatura fino alla rimozione del dispositivo di tagout stesso.

Carrelli elevatori semoventi

Comunemente noti come muletti o carrelli elevatori, sono utilizzati in molti settori, principalmente per movimentare materiali. Vengono impiegati per sollevare, abbassare o spostare singoli oggetti grandi o numerosi oggetti piccoli su pallet, casse o altri contenitori. I carrelli elevatori semoventi sono azionati dall'operatore che li guida o li manovra camminando dietro il veicolo.

6.1 Spazi limitati

Laddove il lavoro comporti attività di manutenzione o pulizia in uno spazio limitato, è necessario stabilire e implementare procedure di accesso a tale spazio, nonché un processo di autorizzazione al lavoro che preveda precauzioni speciali.

6.2 Lavori a caldo

I lavori a caldo devono prevedere l'implementazione di procedure appropriate, comprese le autorizzazioni e la sorveglianza antincendio.

6.3 Lavori in altezza

Devono prevedere la presenza di protezioni anticaduta adeguate da indossare e l'implementazione di un processo di autorizzazione al lavoro per le mansioni da svolgere a un'altezza superiore ai 2 metri.

6.4 Argani e gru

Tutte le operazioni che comportano l'uso di argani e/o gru devono disporre di procedure operative documentate e implementate. Gli operatori devono ottenere tutte le qualifiche e le licenze necessarie prima di eseguire tali operazioni.

6.5 Carrelli elevatori semoventi

Il Fornitore è tenuto a stabilire e implementare un programma scritto per gestire correttamente l'uso dei carrelli elevatori semoventi che includa, a titolo esemplificativo, muletti, carrelli elevatori manuali, impilatori o altri tipi di macchinari. Deve essere intrapresa una valutazione dei rischi per sviluppare misure di controllo adeguate al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e prevenire infortuni e incidenti.

Ai sensi delle leggi e normative vigenti, prima di qualsiasi lavoro, tutti i carrelli elevatori semoventi e i relativi conducenti/operatori devono essere preventivamente autorizzati tramite le licenze o i permessi necessari.

Il Fornitore è tenuto a garantire l'esecuzione di ispezioni e manutenzioni periodiche sui carrelli elevatori semoventi, così come la gestione dei registri pertinenti, ai sensi delle leggi e normative vigenti.

7. Igiene industriale

7.1 Monitoraggio/valutazione

Il Fornitore è tenuto a condurre il monitoraggio e la valutazione dell'igiene industriale sul luogo di lavoro almeno una volta all'anno, o secondo quanto indicato dalle normative vigenti, per mezzo di personale qualificato o di un'organizzazione esterna.

Se i risultati del monitoraggio superano il **limite di esposizione professionale** regolamentare locale o un altro limite analogo più rigoroso a cui fa riferimento il Fornitore Apple, questi deve intraprendere azioni immediate per implementare opportuni controlli tecnici o DPI temporanei fino al conseguimento di tre risultati di monitoraggio consecutivi al di sotto del limite di esposizione professionale, ciascuno a distanza di almeno un giorno dagli altri.

In caso di modifiche apportate a un processo di produzione esistente, introduzione di una nuova linea di produzione o fabbricazione di nuovi prodotti, il Fornitore deve determinare l'eventuale necessità di un ulteriore monitoraggio dell'igiene industriale valutando la scheda di sicurezza delle sostanze chimiche pericolose utilizzate o qualsiasi elemento di rischio professionale fisico/biologico associato al processo nuovo o modificato.

Definizioni

Limite di esposizione professionale

Limiti ai livelli di esposizione sul luogo di lavoro sviluppati dalle agenzie di regolamentazione locali o dalle organizzazioni per la sicurezza e la salute al fine prevenire danni alla salute.

7.2 Gestione della sicurezza in presenza di radiazioni

Il Fornitore deve garantire che tutti i dispositivi che producono radiazioni ionizzanti (ad esempio, raggi X) siano utilizzati in conformità alle leggi e normative vigenti e ai requisiti indicati di seguito, indipendentemente dalla proprietà dell'apparecchiatura.

Le apparecchiature che producono radiazioni devono recare quanto segue:

- Cartelli di avviso, allarmi, luci ed etichette adeguati come richiesto dalle leggi e normative vigenti
- Interblocchi adeguati sulle porte operative e sui pannelli di servizio come richiesto dalle leggi e normative vigenti.

Il Fornitore è tenuto ad adottare le seguenti misure ragionevoli per garantire la protezione dei lavoratori dall'esposizione:

- Manutenzione adeguata delle apparecchiature che producono radiazioni.
- Misurazioni del livello di radiazione a cadenza almeno annuale o in base alla normativa locale, a seconda di quelle delle due sia la più stringente, da parte di personale qualificato.
- Rilevamenti di radiazioni dopo qualsiasi manutenzione che coinvolga la camera piombata, lo spostamento o l'installazione di apparecchiature per le radiazioni.
- Uso di dosimetri personali in caso di utilizzo di dispositivi per radiazioni in un'area ad accesso controllato e di accesso all'area di controllo, ove tali requisiti siano previsti dalla legge.
- Esecuzione di controlli di sicurezza dopo l'installazione o la reinstallazione di strumenti, quali, a titolo esemplificativo:
 - Etichette di avviso
 - Luci di avviso
 - Dispositivi di interblocco
 - Spegnimento di emergenza delle macchine
- Formazione dei lavoratori che potrebbero venire a contatto con l'apparecchiatura per radiazioni.

I Fornitori hanno il compito di designare un individuo direttamente responsabile per la gestione della sicurezza in presenza di radiazioni. Tale individuo deve essere formato sulla gestione della sicurezza in presenza di radiazioni e, ove applicabile, detenere le opportune certificazioni richieste dalla legge per il suo ruolo.

Laddove richiesto dalla legge locale, i Fornitori devono conservare i registri che dimostrino la conformità ai requisiti di sorveglianza della salute sul lavoro per i lavoratori a contatto con radiazioni.

7.3 Ventilazione

La ventilazione di scarico deve essere installata nell'area di lavoro al fine di aspirare ed espellere efficacemente le emissioni di sostanze chimiche pericolose. I sistemi di ventilazione di scarico devono mantenere una velocità e una portata dell'aria adeguate, nonché volumi e velocità di ventilazione atti a garantire un'efficace espulsione delle emissioni pericolose.

Per una maggiore efficienza, i dispositivi di aspirazione delle emissioni devono essere installati il più vicino possibile alla fonte delle emissioni. Condotti e tubi devono essere realizzati con materiali compatibili con l'uso previsto e sottoposti a manutenzione e ispezione regolari. Le sostanze chimiche incompatibili non devono essere convogliate nello stesso sistema di scarico. I processi che utilizzano gas o vapori tossici o infiammabili oppure polveri combustibili devono essere condotti in locali o camere a pressione negativa rispetto alle aree occupate.

7.4 Monitoraggio/valutazione della qualità dell'acqua

Il Fornitore è tenuto a condurre il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'acqua sul luogo di lavoro almeno una volta all'anno, o secondo quanto indicato dalle normative vigenti, per mezzo di personale qualificato o di un'organizzazione esterna. Devono essere prelevati e analizzati campioni di acqua potabile dai distributori di ogni edificio per garantire una copertura completa dell'intera struttura. Devono essere prelevati e analizzati campioni di approvvigionamento idrico secondario da ogni singolo serbatoio presente presso l'impianto.

8. Sorveglianza medica

Il Fornitore è tenuto a stabilire un sistema di sorveglianza della salute sul lavoro per identificare i lavoratori regolarmente esposti a rischi professionali, le loro postazioni di lavoro, il periodo di tempo che hanno trascorso presso le postazioni e redigere documenti relativi alla sorveglianza medica precedente, contestuale e successiva alle attività e alla situazione di emergenza. Il sistema deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative locali. La **sorveglianza medica** deve essere condotta da una clinica qualificata. Su richiesta, i risultati della sorveglianza medica devono essere forniti ai lavoratori sottoposti alla sorveglianza.

Per tutti i lavoratori regolarmente esposti a rischi professionali, il Fornitore è tenuto a fornire quanto segue:

- **Sorveglianza medica precedente** ai nuovi lavoratori prima dell'inizio del lavoro
- **Sorveglianza medica contestuale** ai lavoratori a cadenza almeno biennale o in base alle leggi e normative vigenti, a seconda di quale sia il requisito più stringente
- **Sorveglianza medica successiva** ai lavoratori che smettono di svolgere una determinata mansione
- Sorveglianza medica ai lavoratori prima della chiusura dell'attività, della fusione con un'altra azienda o della cessione
- Sorveglianza medica ai lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose a seguito di situazioni di emergenza.

Se i risultati della sorveglianza medica di un lavoratore presentano anomalie dovute a esposizioni avvenute presso la struttura del Fornitore:

- Il lavoratore deve essere immediatamente rimosso dall'incarico in questione e assegnato a un'altra mansione nella struttura.
- Il Fornitore non può risolvere il contratto di impiego con il lavoratore a causa dei risultati della sorveglianza medica.
- Il Fornitore deve fornire cure mediche al lavoratore.
- Il Fornitore deve sottoporre il lavoratore a screening di controllo.
- Il Fornitore è tenuto a sostenere le spese delle cure mediche, dello screening di controllo e della riabilitazione del lavoratore.

9. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Devono essere forniti DPI adeguati a tutto il personale a rischio di esposizione a pericoli professionali all'interno dello stabilimento. I DPI forniti devono essere conformi alle normative vigenti e/o basati sulle raccomandazioni riportate nella scheda di sicurezza o nei risultati della valutazione dei rischi. Tutti i lavoratori devono essere formati sull'uso corretto dei DPI prima di iniziare il lavoro.

I DPI devono essere manipolati e conservati adeguatamente, nonché ispezionati e sostituiti periodicamente in base alle istruzioni del produttore.

10. Pericoli ergonomici

Il Fornitore è tenuto a implementare un processo documentato per identificare, valutare e controllare i **pericoli ergonomici** sul luogo di lavoro.

La valutazione dei rischi ergonomici deve includere l'identificazione di lavori e attività che presentano potenziali pericoli ergonomici. Possono essere adottate misure quali, a titolo esemplificativo, osservazione dell'attività, feedback del lavoratore/supervisore e sondaggi tra i lavoratori. La valutazione dei rischi ergonomici deve essere condotta su tutti gli strumenti, le linee di produzione, le apparecchiature e le postazioni di lavoro, nuovi o modificati, prima di avviare la produzione. I potenziali fattori di rischio possono includere, a titolo esemplificativo:

- Impatto su muscoli e articolazioni (come dita/mano/polso, braccia/spalle, collo, schiena, gambe, piedi), inclusi movimenti dinamici, posture statiche, forza e torsione
- Pressione di contatto (ad esempio dita, palmo e avambracci)
- Vibrazioni (ad esempio braccia, corpo)
- Controllo della velocità operativa
- Ripetizione
- Illuminazione
- Sollevamento
- Rumore
- Temperatura
- Durata del lavoro.

Il Fornitore è tenuto a implementare controlli volti a ridurre i pericoli ergonomici e documentare il processo dall'implementazione fino all'eliminazione o alla riduzione di detti pericoli. Gli incarichi o le attività che presentano pericoli ergonomici devono essere rivalutati prima di iniziare la produzione mediante un'opportuna analisi per garantire la riduzione o l'eliminazione di tali pericoli.

11. Gestione degli appaltatori

Il Fornitore è tenuto a stabilire e implementare una procedura per gestire e monitorare il lavoro degli appaltatori in loco in conformità a tutte le leggi e normative vigenti in materia di salute e sicurezza. Sono inclusi a titolo esemplificativo:

- Formazione sui requisiti EHS, comprese le procedure di emergenza, prima dell'inizio del lavoro
- Esecuzione di una valutazione dei rischi
- Segnalazione di incidenti EHS.

Definizioni

Pericolo ergonomico

Condizione o attività lavorativa che costituisce un rischio di danno biomeccanico o cognitivo/psicologico per i lavoratori. Fonti di rischio possono includere, a titolo esemplificativo:

- Struttura della postazione di lavoro, metodi di lavoro o strumenti non idonei.
- Forza eccessiva richiesta, posizioni di sollevamento inadeguate, vibrazioni eccessive, postura del corpo, ripetitività delle attività, flusso di lavoro, velocità della linea e regimi di lavoro/riposo. Attività, controlli e strumenti visivi altamente impegnativi e difficili da leggere o comprendere, domanda o ritmo di lavoro, controllo del lavoro e fattori di stress sociale.

Appaltatore

Con appaltatore si intende una persona o un'azienda che può operare all'interno della struttura oppure eseguire solo un particolare aspetto di un lavoro poiché possiede conoscenze o competenze specializzate.

Gli appaltatori possono lavorare anche solo per brevi periodi quando si rende necessario un rapido aumento del personale, ad esempio nei periodi in cui sono richiesti tempi di lavorazione più brevi o si registra un aumento della domanda di costruzione o produzione.

In genere le attività degli appaltatori sono concordate in un contratto predeterminato.

Potenziale pericolo associato a polvere combustibile

Presenza di un particolato solido o una condizione all'interno del processo di fabbricazione che costituisce un potenziale pericolo di esplosione.

12. Formazione e comunicazione

I Fornitori sono tenuti a implementare un sistema di gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con una strategia e un piano attuativo che soddisfino i requisiti normativi, gli standard di settore e gli Standard di Apple. I temi della salute e della sicurezza sul lavoro devono essere basati sui requisiti normativi e sul tipo di operazioni svolte.

Il Fornitore è tenuto a fornire ai dipendenti un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una o più lingue, in modo che sia accessibile e comprensibile a tutti i lavoratori.

Le informazioni su salute e sicurezza devono essere chiaramente esposte all'interno della struttura.

13. Documentazione

Il Fornitore deve conservare tutta la documentazione relativa alla gestione di salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore è tenuto a conservare copie scritte di tutti i registri per i seguenti periodi o in base a quanto indicato dalle leggi e normative vigenti, a seconda di quale requisito sia più rigoroso:

- Permessi e approvazioni normative: versioni attuali e/o precedenti (ove specificato nei requisiti normativi)
- Registri di inventario delle sostanze chimiche pericolose, registri UST/AST e versioni attuali delle schede di sicurezza MSDS/SDS
- Inventari storici delle sostanze chimiche pericolose, registri delle esercitazioni di risposta alle emergenze (sversamenti di sostanze chimiche) e documenti di indagine sugli incidenti di fuoriuscita/perdita per 5 anni
- Tutti i registri di ispezione e manutenzione di tutte le apparecchiature, i serbatoi con le relative capacità e le aree per 5 anni
- Registri relativi alla formazione dei dipendenti per i 5 anni precedenti o per altro periodo specificato dai requisiti normativi vigenti, a seconda di quale sia il più lungo
- Registri di sorveglianza medica dei lavoratori: i registri di sorveglianza medica relativi alle sostanze chimiche pericolose devono essere conservati per 30 anni più la durata del rapporto di impiego o per altro periodo specificato dai requisiti normativi vigenti, a seconda di quale sia il più lungo
- Copie scritte di tutti i registri relativi alla formazione richiesti dalla legge.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione delle sostanze chimiche

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a sviluppare e implementare un programma che preveda l'adozione di misure ragionevoli atte a prevenire effetti avversi sulle persone e sul pianeta derivanti dall'impiego e dalla manipolazione di sostanze chimiche. Il Fornitore è tenuto a rispettare le Specifiche sulle sostanze regolamentate di Apple per tutti i prodotti forniti a Apple o fabbricati per suo conto.

1. Gestione delle sostanze chimiche

Il Fornitore è tenuto a implementare un programma documentato per identificare, valutare e controllare gli effetti negativi dei processi e delle operazioni di manipolazione di sostanze chimiche. Questo programma deve essere basato su una valutazione approfondita dei rischi presenti sul luogo di lavoro o nella struttura in relazione alle operazioni chimiche condotte presso la struttura.

1.1 Programma di gestione delle sostanze chimiche

Il Fornitore è tenuto a seguire le procedure del suo piano di gestione delle sostanze chimiche per mitigare i rischi. Il programma deve includere i seguenti punti:

- Analisi delle operazioni e dei processi relativi alle sostanze chimiche. Un'analisi dei rischi derivanti da tali processi e operazioni. Il programma deve includere una metodologia di valutazione dei rischi documentata utilizzata per valutare e contraddistinguere i pericoli.
- Sistema per identificare e implementare i controlli necessari per mitigare questi rischi
- Identificazione di terzi qualificati o di individui specializzati nella progettazione e nell'installazione di processi chimici e, ove necessario, nell'esecuzione dei relativi controlli
- Ove necessario, identificazione di un laboratorio per testare i pericoli.

1.2 Team di gestione delle sostanze chimiche

Il Fornitore deve organizzare e individuare "Individui direttamente responsabili (DRI)" che costituiscano un team di gestione delle sostanze chimiche (CMT) presso ciascuna struttura. Il CMT avrà l'obbligo e l'autorità di guidare le azioni del Fornitore nella gestione delle operazioni con sostanze chimiche al fine di garantire la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della comunità.

1.3 Identificazione e valutazione delle sostanze chimiche

Il Fornitore è tenuto a stabilire e implementare un programma scritto per monitorare, esaminare e approvare l'uso di tutte le sostanze chimiche pericolose, nonché a ottenere le approvazioni EHS (ambiente, salute e sicurezza) interne per tutti i nuovi acquisti di sostanze chimiche pericolose prima dell'uso. Il Fornitore è tenuto a garantire che i suoi processi di selezione per tutte le nuove sostanze chimiche pericolose includano una valutazione approfondita delle alternative non pericolose.

Il Fornitore è tenuto a compilare e mantenere aggiornato un inventario scritto che elenchi nel dettaglio tutte le sostanze chimiche pericolose introdotte nella struttura. Il Fornitore è tenuto a rivedere a cadenza annuale tale inventario delle sostanze chimiche pericolose e ad aggiornarlo con le modifiche a processi, formule, materiali e prodotti.

I dati sulle sostanze chimiche devono essere comunicati ad Apple in conformità alle [Specifiche sulle sostanze regolamentate 069-0135](#).

Il Fornitore deve garantire che l'inventario delle sostanze chimiche pericolose includa, a titolo esemplificativo:

- Informazioni sulle sostanze chimiche (nome commerciale, numero CAS (Chemical Abstract Service), produttore)
- Uso previsto
- Luogo di utilizzo e stoccaggio
- Quantità di sostanze chimiche pericolose utilizzata annualmente
- Limiti di stoccaggio massimi legalmente consentiti (ove applicabile)
- Informazioni sull'esposizione (frequenza, durata e persone esposte)
- Informazioni sull'applicazione e sul controllo
- Risultati dei test per i detergenti secondo le Specifiche sulle sostanze regolamentate 069-0135.

I dati dell'inventario delle sostanze chimiche e la documentazione di supporto devono essere messi a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.

Deve essere sviluppata una tabella di compatibilità chimica per le sostanze chimiche pericolose utilizzate e stoccate in loco.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le [Specifiche sulle sostanze regolamentate di Apple 069-0135](#) per tutti i materiali e i prodotti forniti a Apple o fabbricati per suo conto.

1.4 Manipolazione delle sostanze chimiche pericolose

Le sostanze chimiche pericolose devono essere manipolate in conformità ai requisiti dell'IFC (International Fire Code) pubblicati dall'International Code Council, o agli standard, alle leggi e alle normative vigenti.

L'uso o la manipolazione di sostanze chimiche pericolose è vietata in tutte le aree in cui può costituire un pericolo immediato per la salute o per l'ambiente a causa di fuoriuscite, incendi o reattività.

I dispositivi di trasporto di sostanze chimiche pericolose devono essere dotati di mezzi per fissare i contenitori di sostanze chimiche pericolose e devono includere un **contenimento secondario** pari al volume dei materiali trasportati, a eccezione dei casi in cui la fuoriuscita sia resa impossibile dal tipo di contenitore (ad esempio nel caso dei contenitori di metallo sigillati).

Definizioni

Sostanze chimiche pericolose

Solidi, liquidi o gas che, se non adeguatamente controllati durante la produzione, l'uso, lo stoccaggio, lo smaltimento o il trasporto, possono danneggiare persone, altri organismi viventi, proprietà o ambiente.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti applicabili per le operazioni del Fornitore.

Contenimento secondario

Contenimento di liquidi pericolosi al fine di limitare l'area di sversamento e prevenire l'inquinamento della zona circostante e dell'ambiente. Per un singolo contenitore, la capacità di contenimento secondario deve essere sufficiente a contenere il 110% del volume del contenitore. Per più contenitori, il 110% del contenitore più grande o il 10% della capacità aggregata di tutti i contenitori, a seconda di quale dei due volumi sia maggiore.

Serbatoio di stoccaggio sotterraneo

Serbatoio e qualsiasi tubazione sotterranea a esso collegata con almeno il 10% del suo volume combinato interrato, ricoperto da terra o in una camera interrata.

1.5 Stoccaggio di sostanze chimiche pericolose

Le sostanze chimiche devono essere stoccate in contenitori compatibili che non siano danneggiati e non presentino perdite. Devono essere effettuate ispezioni periodiche per verificare l'integrità dei contenitori.

Le sostanze chimiche non devono essere stoccate in luoghi esposti alle condizioni atmosferiche.

Le sostanze chimiche devono essere stoccate secondo le indicazioni del produttore.

Le sostanze chimiche incompatibili non devono essere stoccate insieme, ma separate in conformità alla matrice di compatibilità chimica del Fornitore.

In caso di rischio di sversamento, i contenitori di sostanze chimiche pericolose non devono essere impilati. È sempre vietato impilare i contenitori su tre livelli in altezza. I fusti in metallo contenenti liquidi (come i fusti da 55 galloni) possono essere impilati solo se ciascun fusto è fissato a un dispositivo di impilamento (apparecchiature o impianti specificamente progettati per l'impilamento dei fusti).

Le aree di stoccaggio di sostanze chimiche pericolose devono essere dotate, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi:

- Ventilazione adeguata
- Attrezzature antincendio adeguate
- Dispositivi di misurazione e controllo della temperatura e dell'umidità
- Rilevatori di gas pericolosi
- Contenimento secondario
- Una diga o barriera per evitare che le perdite oltrepassino i confini dell'area di stoccaggio
- Dispositivi antistatici e dispositivi elettrici antideflagranti per lo stoccaggio di sostanze chimiche infiammabili e combustibili
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati
- Apparecchiature di emergenza, tra cui doccia di sicurezza, lavaocchi e spill kit (kit di emergenza antisversamento).

1.6 Stoccaggio e utilizzo di gas compressi

Come discusso in questa sede, i gas compressi presentano diversi rischi, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- Pericolo di incendio ed esplosione di gas infiammabili, piroforici o reattivi.
- Pericoli per la salute dovuti a gas tossici, corrosivi o asfissianti.
- Pericoli legati alle pressioni elevate all'interno delle bombole, che possono provocare un rapido rilascio di gas e il conseguente violento movimento trasversale o la propulsione ("effetto razzo") della bombola.
- Pericoli per la sicurezza, dovuti al peso delle bombole, durante le operazioni di movimentazione e stoccaggio.

Il Fornitore deve valutare ogni tipo di gas compresso in base al tipo di pericoli ad esso associati e fornire le adeguate protezioni. I Fornitori che effettuano lo stoccaggio di gas compressi presso la propria struttura devono rispettare le leggi e normative vigenti in materia o, in assenza di queste ultime, rispettare la quantità massima consentita (MAQ) di gas compresso che può essere utilizzata e stoccata all'interno di un edificio stabilita dall'NFPA (National Fire Protection Association) 55 e dall'IFC (International Fire Code). Le bombole di gas compresso devono essere assicurate mediante catene e conservate in un'area ben ventilata.

Gestione delle sostanze chimiche

1.7 Stoccaggio massivo/in serbatoi:

Il Fornitore è tenuto a installare il contenimento secondario sui **serbatoi di stoccaggio sotterraneo** ed eseguire test di integrità dei serbatoi a cadenza almeno biennale per rilevare eventuali guasti delle strutture di contenimento primario o secondario o perdite nel sistema di contenimento secondario. Il Fornitore deve disporre di un sistema per rilevare tempestivamente le perdite mediante ispezione visiva, monitoraggio con misuratori o altri metodi.

Il Fornitore è tenuto a effettuare ispezioni visive periodiche di tutte le aree di contenimento secondario e dei serbatoi di stoccaggio fuori terra (comprese le relative capacità).

Il trasporto delle sostanze chimiche pericolose da un'area di lavoro all'altra deve avvenire nel contenitore di spedizione originale, a eccezione del trasferimento in contenitori compatibili più piccoli per il trasporto etichettati in modo adeguato. Durante il trasporto di contenitori grandi o numerosi di sostanze chimiche pericolose, i lavoratori sono tenuti a utilizzare un dispositivo adeguato.

I registri relativi ai serbatoi di stoccaggio interrati e ai **serbatoi di stoccaggio fuori terra** devono includere le seguenti informazioni:

- Data di costruzione, tipo e materiale
- Posizione, dimensioni e capacità
- Pressione di progetto e temperatura e pressione di esercizio
- Stato attuale (ad esempio: in uso, temporaneamente fuori servizio, dismesso)
- Elementi collegati (ad esempio: pompe, tubazioni, valvole, misuratori, connessioni ad altri contenitori, porte di prova, strumentazione, controlli)
- Sistemi di prevenzione di fuoriuscite/perdite
- Sistemi di rilevamento di fuoriuscite/perdite
- Registri di ispezione, manutenzione e riparazione.

1.8 Comunicazione dei pericoli legati a sostanze chimiche

Il Fornitore è tenuto a comunicare ai lavoratori i rischi legati alle sostanze chimiche pericolose e i relativi meccanismi di controllo per mitigare tali rischi. I meccanismi di controllo includono, a titolo esemplificativo, i controlli tecnici, amministrativi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Nelle postazioni di lavoro in cui è richiesto l'uso dei DPI deve essere presente la relativa segnaletica.

La **scheda di sicurezza dei materiali** o la **scheda di dati di sicurezza** delle sostanze chimiche pericolose utilizzate nella struttura deve essere scritta in una o più lingue, in modo da essere facilmente comprensibile a tutti i lavoratori, e deve essere prontamente accessibile nelle aree in cui vengono utilizzate sostanze chimiche pericolose.

Tutti i contenitori e i serbatoi di processo di sostanze chimiche sul luogo di lavoro devono essere etichettati come richiesto dalle leggi e normative vigenti e le etichette devono indicare il nome della sostanza chimica al loro interno e qualsiasi avvertenza su salute, sicurezza e/o ambiente fornita nella scheda di sicurezza dei materiali o nella scheda di dati di sicurezza. È possibile utilizzare codici e pittogrammi, purché siano conformi al Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche e i lavoratori ne conoscano il significato. Per l'etichettatura dei contenitori di sostanze chimiche pericolose si raccomanda lo Standard 704 dell'NFPA (National Fire Protection Association).

Definizioni

Serbatoio di stoccaggio fuori terra

Qualsiasi serbatoio o altro contenitore installato al di sopra del livello del suolo o con almeno il 90% del suo volume fuori terra.

Scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)

Documento formale contenente informazioni importanti sulle caratteristiche e sui pericoli effettivi o potenziali di una sostanza. Identifica il produttore del materiale e solitamente include quanto segue:

- Identità chimica
- Ingredienti pericolosi
- Proprietà fisiche e chimiche
- Dati relativi a incendi ed esplosioni
- Dati sulla reattività
- Dati sui pericoli per la salute
- Dati sui limiti di esposizione
- Precauzioni per stoccaggio e manipolazione sicuri
- Dispositivi di protezione necessari
- Procedure per il controllo, la pulizia e lo smaltimento delle fuoriuscite

Scheda di dati di sicurezza (SDS)

La versione europea della MSDS che soddisfa i requisiti internazionali.

Tutte le condutture per il trasporto di sostanze chimiche sul luogo di lavoro devono recare etichette che indichino il nome e la direzione del flusso delle eventuali sostanze chimiche pericolose trasportate. Le condutture devono utilizzare uno schema di colori adeguato secondo gli standard e le normative vigenti; tuttavia, in assenza di uno standard, si raccomanda di seguire lo Schema per l'identificazione dei sistemi di tubazioni ANSI/ASME A13.1.

2. Prassi operative per i processi basati su sostanze chimiche pericolose

La sezione seguente illustra le pratiche da adottare nell'ambito di processi pericolosi e i requisiti minimi per la gestione sicura di tali operazioni. Il Fornitore, insieme al proprio CMT, è tenuto a condurre la due diligence per garantire l'adeguatezza delle pratiche indicate di seguito nell'ottica della salvaguardia del processo chimico eseguito presso le proprie strutture. In molti casi saranno necessarie valutazioni e controlli più dettagliati per proteggere al meglio le persone e l'ambiente dagli impatti negativi di tali processi.

2.1 Sensori e allarmi

Per qualsiasi operazione che coinvolga sostanze infiammabili, tossine o asfissianti deve essere valutata l'opportunità di installare sensori appropriati, come monitor LEL o misuratori di ossigeno, in posizioni strategiche per rilevare la presenza di gas e vapori e allertare i dipendenti tramite un allarme audiovisivo. I dipendenti devono essere formati su come rispondere adeguatamente a tali allarmi.

2.2 Classificazione delle aree

È necessario identificare adeguatamente i pericoli chimici propri di ogni area e processo e ciascuna area deve soddisfare la classificazione delle aree pericolose come richiesto dalle leggi e normative locali vigenti. I dispositivi elettrici presenti in un'area classificata devono essere approvati per l'uso in quell'area.

2.3 Ventilazione di scarico locale

È necessario installare una ventilazione di scarico locale per decontaminare i locali chiusi dai vapori chimici e tutelare la salute dei dipendenti. La ventilazione di scarico locale deve essere appositamente progettata per ciascun processo chimico e controllata periodicamente per garantirne l'efficacia.

3. Gestione delle sostanze pericolose al di sopra delle quantità soglia

3.1 Gestione della sicurezza dei processi

I Fornitori che producono, stoccano, consumano o gestiscono in altro modo materiali altamente pericolosi, infiammabili, esplosivi o tossici al di sopra delle quantità soglia identificate dalle leggi e normative vigenti devono implementare un sistema di gestione della sicurezza dei processi documentato ("Sistema PSM") progettato per prevenire o ridurre al minimo le conseguenze di un rilascio catastrofico o di un'esplosione. I Fornitori devono rispettare le normative del Sistema PSM e le quantità soglia specificate a livello locale.

Laddove le normative del Sistema PSM locale siano assenti o ritenute insufficienti da Apple, i Fornitori devono fare riferimento alle quantità soglia e ai requisiti normativi del Sistema PSM dell'Amministrazione per la salute e la sicurezza sul lavoro degli Stati Uniti [descritti in 29 CFR 1910.119](#).

3.2 Formazione e comunicazione

Il Fornitore è tenuto a formare i propri lavoratori, appaltatori o qualsiasi altra persona interessata

- Sulle procedure operative standard e sulle conseguenze delle deviazioni dei processi e delle operazioni nell'area di lavoro
- Nel momento in cui vengono introdotti o modificati un nuovo processo chimico o una nuova sostanza chimica
- Sulla risposta alle emergenze associate a processi e operazioni chimiche.

4. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa a valutazione dei pericoli, criteri di valutazione dei pericoli e relativi risultati. Il Fornitore è tenuto a conservare prove documentate a sostegno che le operazioni ad alto rischio non causino danni alle persone o all'ambiente, come richiesto dalle leggi e normative vigenti.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Prevenzione e risposta alle emergenze EHS

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a identificare e valutare le potenziali situazioni di emergenza. Per ognuna, deve sviluppare e attuare piani di emergenza e procedure di risposta che riducano al minimo il pericolo per le persone, l'ambiente e le proprietà.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Piani per le emergenze

1.1 Scenario di emergenza

Il Fornitore è tenuto a identificare e valutare la probabilità di diversi tipi di emergenze in base ai propri processi di produzione, al consumo di sostanze chimiche, all'uso delle utenze e alle condizioni geografiche, geologiche e meteorologiche locali. Gli scenari di emergenza possono includere incendi, esplosioni, inondazioni, fuoriuscite di sostanze chimiche, interruzioni di corrente e disastri naturali.

1.2 Piano di risposta alle emergenze

Sulla base dei potenziali scenari di emergenza, il Fornitore è tenuto a sviluppare piani scritti di risposta alle emergenze prevedibili.

1.3 Procedura di emergenza

Quando si verifica una situazione prevista dal piano di risposta alle emergenze, il Fornitore deve seguire le procedure in esso definite. Un piano adeguato deve includere i seguenti elementi fondamentali:

1.4 Team di risposta alle emergenze

Il Fornitore è tenuto a organizzare e designare un team di **lavoratori** formati per rispondere alle emergenze (ERT) in ciascuna struttura, che sarà disponibile durante tutti i turni di lavoro. L'ERT avrà l'obbligo e l'autorità di guidare la risposta del Fornitore in caso di emergenza per garantire la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della proprietà.

1.5 Comunicazione

Il Fornitore deve disporre di meccanismi di comunicazione interna ed esterna affidabili ed efficaci per segnalare le emergenze e la conseguente evacuazione di tutte le persone dalla struttura. I meccanismi di comunicazione devono essere udibili in tutta la struttura. Il Fornitore è inoltre tenuto a sviluppare e implementare un sistema per informare tempestivamente la comunità circostante, il pubblico, le autorità e le opportune agenzie governative in tutti gli scenari di emergenza, come in caso di rilascio di tossine nell'ambiente o fuoriuscita di sostanze chimiche.

Definizioni

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Punto di raccolta

Luoghi predeterminati e noti a tutti i lavoratori e visitatori della struttura da raggiungere in caso di evacuazione di un edificio.

1.6 Evacuazione e punti di raccolta

Il Fornitore è tenuto a evacuare immediatamente la propria struttura in tutte le situazioni di emergenza che minaccino la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le evacuazioni devono essere condotte da personale specificamente formato che guiderà i lavoratori verso **punti di raccolta** sicuri contrassegnati in modo chiaro e ben visibile. I lavoratori non devono tornare nelle aree non sicure fino a che la situazione di emergenza non sarà rientrata e la struttura non sarà dichiarata sicura dalle autorità competenti e/o altro personale formato e autorizzato.

2. Requisiti della struttura per la risposta alle emergenze

2.1 Corridoi

I corridoi tra le linee di processo e produzione devono essere chiaramente contrassegnati, non ostruiti e realizzati in materiali non scivolosi. La larghezza dei corridoi deve essere a norma di legge.

2.2 Uscite di emergenza e segnali di uscita

Il Fornitore è tenuto a dislocare all'interno degli edifici un numero adeguato di uscite di emergenza in base alle dimensioni dell'edificio e al numero di occupanti e in conformità a tutte le **leggi e normative vigenti** e alle pratiche di sicurezza. Le uscite di sicurezza dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- Non essere bloccate, ostruite o chiuse a chiave quando i lavoratori sono presenti nella struttura
- Aprirsi verso l'esterno
- Essere chiaramente contrassegnate con un simbolo o un cartello di "Uscita" che soddisfi le leggi e normative vigenti e sia comprensibile a tutti i lavoratori.
- Essere in buone condizioni
- Essere in posizione di chiusura.

Le indicazioni per le uscite di emergenza devono essere visibili al buio e durante le interruzioni di corrente e alimentate a batteria o da gruppi elettrogeni.

2.3 Mappa di evacuazione

Il Fornitore è tenuto a pubblicare una mappa di evacuazione dettagliata, aggiornata e correttamente orientata in tutte le aree di processo e produzione, nelle sale riunioni, nelle mense e negli spazi comuni, così come nelle altre zone di passaggio. La mappa di evacuazione deve essere chiaramente contrassegnata in una lingua comprensibile a tutti i lavoratori e segnalare la posizione dell'osservatore, nonché i percorsi di uscita e i punti di raccolta più vicini.

2.4 Punto di raccolta

Il Fornitore è tenuto a designare uno spazio aperto chiaramente contrassegnato e non ostruito per consentire l'adunata dei lavoratori nelle situazioni di emergenza.

I lavoratori evacuati devono essere in grado di radunarsi in sicurezza e a una distanza ragionevole dalle uscite di emergenza in modo da non interferire con l'evacuazione sicura degli edifici in caso di emergenza.

2.5 Ascensore

Il Fornitore è tenuto ad affiggere cartelli (in una o più lingue, in modo che siano comprensibili a tutti i lavoratori) su tutti gli ascensori per prevenirne l'uso durante le emergenze, a meno che l'ascensore non sia progettato per l'estinzione di incendi o altri usi di emergenza.

Definizioni

Primo soccorso

Assistenza e trattamento di emergenza prestati a una persona ferita o malata che precedono il trattamento medico e chirurgico vero e proprio.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore.

2.6 Paratie antincendio

Le aperture nelle paratie antincendio e nelle pareti tagliafuoco devono essere protette da porte tagliafuoco a chiusura automatica con una resistenza al fuoco pari a quelli della parete.

3. Attrezzature di emergenza

3.1 Illuminazione di emergenza

Il Fornitore è tenuto a fornire un'illuminazione di emergenza adeguata e funzionale, come richiesto dalle leggi e normative vigenti, in scale, corsie, corridoi, rampe e passaggi che conducono alle uscite e altre aree. L'illuminazione di emergenza può essere alimentata a batteria o da un generatore di riserva.

3.2 Attrezzatura antincendio

Il Fornitore è tenuto a installare e sottoporre ad adeguata manutenzione tutte le attrezzature obbligatorie per legge o consigliate, inclusi, a titolo esemplificativo, gli allarmi antincendio per rilevare e segnalare, monitorare ed estinguere gli incendi. Tutte le attrezzature di emergenza devono essere sottoposte a manutenzione e test periodici e il Fornitore è tenuto a conservare i registri di tali test, manutenzioni e prove di corretto funzionamento. I materiali antincendio, come ad esempio le coperte ignifughe, non devono contenere amianto.

3.3 Dispositivi di arresto

Il Fornitore è tenuto a installare dispositivi di arresto manuale o automatico su qualsiasi apparecchiatura di produzione pericolosa per evitare lesioni o danni in caso di emergenza.

3.4 Apparecchiature per la fuoriuscita di sostanze chimiche

Il Fornitore è tenuto a installare apparecchiature per rilevare la fuoriuscita di sostanze chimiche, avvisare tutti gli occupanti della struttura e attuare una risposta adeguata all'emergenza. Tali apparecchiature devono includere quanto segue:

- Rilevatori di vapori chimici pericolosi
- Allarmi sonori/luminosi previsti dalle leggi e normative vigenti
- Postazioni per lavaggio oculare e docce di emergenza
- Spill kit.

3.5 Kit di primo soccorso

Il Fornitore è tenuto a garantire la disponibilità di attrezzature mediche adeguate, in buono stato e facilmente accessibili a ogni lavoratore in tutta la struttura. Il Fornitore è tenuto a formare un numero sufficiente di lavoratori nelle tecniche di **primo soccorso**.

4. Ispezione e manutenzione delle attrezzature di emergenza

Il Fornitore è tenuto a eseguire controlli periodici di tutte le attrezzature di emergenza secondo le istruzioni o le raccomandazioni del produttore e a identificare e riparare le apparecchiature malfunzionanti o guaste. Tutte le ispezioni devono essere condotte a cadenza almeno annuale o come altrimenti richiesto dalle leggi e normative vigenti e i registri di tali ispezioni e manutenzioni devono essere conservati e resi disponibili ad Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.

5. Contatti di emergenza

Il Fornitore è tenuto a designare contatti di emergenza in ciascuna unità di lavoro e per tutti i turni al fine di consentire la comunicazione interna in caso di emergenza. Le informazioni di contatto di soccorritori o enti preposti alle emergenze interni ed esterni devono essere pubblicate in una lingua comprensibile a tutti i lavoratori in aree pubbliche facilmente accessibili a tutto il personale.

6. Formazione

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione relativa al piano di risposta alle emergenze a tutti i lavoratori. Le eventuali modifiche alla policy aziendale o alle procedure per la risposta alle emergenze devono essere comunicate ai lavoratori entro 30 giorni dall'implementazione. La formazione deve essere impartita almeno una volta all'anno a tutte le persone interessate/designate.

Fornitori esterni, appaltatori e altri visitatori temporanei devono essere informati circa percorsi di evacuazione, punti di raccolta e contatti e procedure di emergenza.

7. Esercitazioni di emergenza

Le esercitazioni di risposta alle emergenze e di evacuazione devono essere condotte con una frequenza conforme alle leggi e normative vigenti. In assenza di leggi o normative vigenti, la frequenza deve essere almeno semestrale.

Le esercitazioni e le evacuazioni di emergenza devono interessare tutti i lavoratori e il Fornitore è tenuto a valutare di volta in volta la capacità di risposta dei dipendenti.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Preparazione e risposta alle malattie infettive

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore deve sviluppare e attuare un programma che preveda l'adozione di misure ragionevoli per prepararsi, prevenire e rispondere alla potenziale diffusione di una malattia infettiva tra i suoi dipendenti.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Pianificazione in relazione alle malattie infettive

Il Fornitore deve implementare un processo documentato di preparazione e risposta alle malattie infettive per identificare, valutare e controllare la trasmissione delle malattie infettive sul luogo di lavoro e seguire con attenzione le linee guida delle agenzie sanitarie pertinenti al fine di comprendere come incorporare al meglio le raccomandazioni nel processo e nel piano. Questo programma deve essere basato su una valutazione approfondita dei rischi presenti sul luogo di lavoro in relazione alle malattie.

1.1 Procedura

Quando si verifica una situazione prevista dal piano di risposta alle malattie infettive, il Fornitore deve seguire le procedure in esso definite. Il piano deve includere i seguenti elementi:

- Analisi delle fonti di trasmissione di una data malattia infettiva a cui i lavoratori potrebbero essere esposti, inclusi fattori di rischio specifici per i dipendenti
- Sistema per identificare e implementare i controlli necessari per mitigare questi rischi
- Processo per l'identificazione, l'isolamento e il trasporto di individui infetti
- Procedure di pulizia e decontaminazione di postazione di lavoro, stanza di isolamento, dormitorio e aree comuni (se applicabile)
- Identificazione di fornitori di servizi per operazioni di pulizia e decontaminazione specializzate ove necessario
- Identificazione di fornitori di servizi medici e di laboratorio.

1.2 Team di risposta alle malattie infettive

Il Fornitore deve organizzare e individuare "Individui direttamente responsabili (DRI)" che costituiscano un team di risposta alle malattie infettive (IDRT) presso ciascuna struttura. L'IDRT avrà l'obbligo e l'autorità di guidare la risposta del Fornitore in caso di diffusione di una malattia infettiva per garantire la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della comunità.

Definizioni

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti accettabili per le operazioni del Fornitore.

Individui infetti

Una persona che mostra i sintomi di una malattia infettiva.

Malattia infettiva

Una malattia o patologia causata da microrganismi patogeni, come batteri, virus, parassiti o funghi, che può essere trasmessa, direttamente o indirettamente, da una persona all'altra.

Pandemia

Una pandemia è la diffusione di una malattia a livello mondiale. Le pandemie si verificano in presenza di un nuovo virus che infetta le persone e può diffondersi in modo sostenuto. Poiché l'immunità preesistente contro il nuovo virus è minima o nulla, esso si diffonde in tutto il mondo.

Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

L'OMS è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile della salute pubblica internazionale.

Fasi pandemiche

Le fasi pandemiche dell'OMS sono applicabili a tutto il mondo e forniscono un quadro globale al quale i Paesi possono fare riferimento nella definizione di piani di preparazione e risposta a una pandemia. Il quadro utilizza un approccio a sei fasi per consentire di incorporare facilmente nei piani nazionali di preparazione e risposta esistenti nuove raccomandazioni e nuovi approcci.

2. Pratiche relative alle malattie infettive

2.1 Lavoratori

Il Fornitore deve garantire che:

- I lavoratori siano protetti contro qualsiasi discriminazione, molestia e ritorsione per motivi legati alle malattie infettive
- Si impegnerà a proteggere la riservatezza dei lavoratori in conformità alle leggi e normative vigenti quando vengono segnalati dei casi
- Si assicurerà che i lavoratori siano retribuiti secondo le leggi e normative vigenti nei periodi di osservazione medica, quarantena, trattamento e assenza dal lavoro a causa di una malattia infettiva.

2.2 Igiene personale

Il Fornitore deve:

- Fornire strutture adeguate per il lavaggio e l'asciugatura delle mani, compresi prodotti per l'igiene e la sanificazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sapone per le mani e asciugamani monouso, disinfettanti per le mani ecc.
- Incoraggiare i lavoratori a rimanere a casa se sono malati
- Sconsigliare ai lavoratori di condividere telefoni, strumenti o attrezzature quando possibile
- Garantire che i lavoratori ricevano le vaccinazioni necessarie e osservino tutte le misure applicabili in materia di salute e sicurezza in conformità ai requisiti e alle raccomandazioni del governo locale.

2.3 Forniture

Il Fornitore deve mantenere un inventario delle attrezzature necessarie per proteggere i lavoratori e contenere la diffusione di una malattia infettiva.

Il Fornitore deve mantenere una fornitura adeguata di questi articoli in ogni momento. Questi possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Sapone per le mani o disinfettante per le mani opzionale in tutti i bagni
- Mascherine, respiratori N95 (devono essere sottoposti a fit test), guanti, camici (o indumenti protettivi) e occhiali protettivi
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione, compresi panni puliti, sapone e agenti disinfettanti
- Forniture che possono essere utili per rilevare e controllare la diffusione della malattia (ad esempio, termometri, divisori, kit di test, ecc.).

Il Fornitore deve inoltre definire un protocollo per il corretto smaltimento di tutte le forniture.

2.4 Diffusione tramite sistemi di aerazione e idrici

Tutti i sistemi di aerazione e di approvvigionamento idrico devono soddisfare gli standard delle leggi e delle normative vigenti e le relative specifiche.

I sistemi di ventilazione e di approvvigionamento idrico devono essere monitorati in conformità alle raccomandazioni tecniche e di fabbricazione e correttamente installati e sottoposti a manutenzione.

3. Sorveglianza e segnalazione in relazione alle malattie infettive

Il Fornitore deve disporre di un processo atto a garantire un'adeguata sorveglianza delle malattie infettive sul luogo di lavoro e nella comunità locale,

a livello nazionale e internazionale. Qualora le autorità locali dichiarino un'emergenza infettiva, epidemica, endemica o pandemica, il Fornitore deve:

- Aumentare le precauzioni relative alle malattie infettive sul luogo di lavoro
- Adottare azioni ragionevoli per evitare la diffusione delle malattie infettive sul luogo di lavoro secondo le linee guida fornite dalle autorità locali

3.1 Gestione dei casi

Il Fornitore deve incoraggiare i propri lavoratori a segnalare tempestivamente eventuali sintomi di una malattia infettiva. Qualora il Fornitore sospettasse la presenza di un caso di malattia infettiva nella struttura, deve:

- Isolare e trasferire in modo sicuro gli individui infetti
- Adottare tutte le misure necessarie per identificare tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con la persona potenzialmente infetta/infetta
- Potenziare i processi di pulizia e disinfezione all'interno della struttura secondo le istruzioni fornite dagli esperti/dalle autorità competenti
- Nel caso in cui sia confermata la presenza di un focolaio di una malattia infettiva nella struttura o nella comunità locale, il Fornitore deve collaborare con le autorità locali per adeguare il proprio orario di lavoro, modificare il numero di dipendenti che lavorano presso la struttura o chiudere la struttura sulla base delle indicazioni ricevute
- Riaprire la struttura seguendo, se necessario, le linee guida delle autorità locali.

3.2 Segnalazione

Il Fornitore deve disporre di un processo atto a segnalare casi sospetti o confermati sul luogo di lavoro e, quando richiesto, deve segnalare eventuali casi di malattie infettive alle autorità locali in base alle leggi e normative vigenti.

Nel segnalare eventuali incidenti di interesse pubblico che coinvolgono una malattia infettiva, i Fornitori devono rispettare i requisiti relativi alla Segnalazione degli incidenti per i Fornitori Apple.

4. Formazione e comunicazione

Tutti i lavoratori, supervisori, dirigenti, distributori e appaltatori che operano presso le strutture del Fornitore devono essere formati sui principi di base del controllo delle malattie infettive, tra cui:

- Igiene e sanificazione personale inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il lavaggio delle mani, il controllo della tosse e degli starnuti, la pulizia e la disinfezione delle superfici, la non condivisione di strumenti, cibo, bevande o attrezzature, ecc.
- Auto-monitoraggio e segnalazione tempestiva di segni e sintomi di una malattia infettiva
- Uso e smaltimento corretti dei DPI
- Corretta manipolazione e preparazione degli alimenti.

La formazione deve essere erogata durante il periodo di reclutamento iniziale, tramite corsi di aggiornamento su base annuale e durante la diffusione di un'epidemia o una pandemia di una malattia infettiva.

5. Documentazione

Il Fornitore deve conservare tutta la documentazione relativa al piano di preparazione e alla risposta alle malattie infettive che, su richiesta, deve poter essere sottoposto a revisione da parte di Apple.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione degli incidenti

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a disporre di un sistema che consenta ai lavoratori di segnalare gli incidenti (anche quelli mancati) relativi alla salute e alla sicurezza, nonché di un sistema per l'analisi, il tracciamento e la gestione di tali segnalazioni. Il Fornitore è tenuto ad attuare piani di azioni correttive per attenuare i rischi, fornire le necessarie cure mediche ai lavoratori e agevolare il rientro al lavoro.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Policy e procedure

1.1 Policy e procedure scritte

Il Fornitore deve disporre di una policy scritta che disciplini i requisiti di gestione degli **incidenti** specificati nelle leggi e normative vigenti e nel presente Standard.

Il Fornitore deve disporre di procedure e sistemi scritti per implementare la policy di gestione degli incidenti.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le proprie policy e procedure scritte.

1.2 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della supervisione e dell'implementazione della policy e delle procedure relative alla gestione degli incidenti.

2. Meccanismi di monitoraggio degli incidenti

Il Fornitore deve disporre di un sistema che consenta ai **lavoratori** di segnalare gli incidenti (così come gli **incidenti mancati**) in materia di salute e sicurezza.

Il Fornitore è tenuto a implementare un meccanismo di monitoraggio di tutti gli incidenti, che deve includere almeno quanto segue:

- Indagine sugli incidenti
- Segnalazione degli incidenti.

3. Indagine sugli incidenti

3.1 Indagine sulle cause profonde

Su base regolare e immediatamente dopo gli incidenti rilevanti, il Fornitore è tenuto ad analizzare i dati sull'incidente, tra cui il monitoraggio, la sorveglianza medica, la scena dell'incidente e le dichiarazioni dei testimoni.

Il Fornitore è tenuto a condurre un'analisi delle cause profonde per determinare le cause immediate, le cause scatenanti e gli errori del sistema di gestione che hanno contribuito all'incidente.

Definizioni

Incidente

Evento imprevisto che causa lesioni personali o danni alla proprietà.

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Incidente mancato

Evento potenzialmente dannoso per persone, proprietà, ambiente o attività, che tuttavia rimane privo di conseguenze.

3.2 Azioni correttive e preventive

Il Fornitore è tenuto a intraprendere azioni correttive e preventive per mitigare i rischi. Per ogni causa immediata e profonda deve essere identificata e intrapresa almeno un'azione correttiva e preventiva. Ogni azione correttiva e preventiva deve essere assegnata agli individui direttamente responsabili e monitorata fino alla chiusura tempestiva.

3.3 Assistenza medica e rientro al lavoro

In caso di infortunio di un lavoratore presso la struttura del Fornitore:

- Il Fornitore è tenuto a fornire le cure mediche necessarie immediatamente dopo l'incidente.
- Il Fornitore è tenuto a fornire sorveglianza medica post-incidente secondo i requisiti legali vigenti e le esigenze del lavoratore diagnosticate da un medico specializzato.
- Il Fornitore non può risolvere il contratto di impiego con il lavoratore a causa di infortuni subiti da quest'ultimo presso la struttura del Fornitore o durante il lavoro.
- Il Fornitore deve compiere ogni ragionevole sforzo per favorire il rientro al lavoro del lavoratore, inclusi la riorganizzazione dell'orario di lavoro, la fornitura di attrezzature speciali, la possibilità di pause di riposo, i permessi per visite mediche, il lavoro part-time e altri accordi per il rientro al lavoro.
- Il Fornitore è tenuto a sostenere le spese delle cure mediche, dello screening di controllo e della riabilitazione del lavoratore.

4. Segnalazione degli incidenti

4.1 Segnalazione regolamentare

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e normative vigenti in materia di segnalazione degli incidenti.

4.2 Segnalazione ad Apple

Il Fornitore è tenuto a segnalare ad Apple qualsiasi incidente mortale o altro evento dannoso di interesse pubblico (ad esempio, ferimento grave di più persone, individui positivi a malattie infettive pandemiche/epidemiche) entro 24 ore dall'evento in questione. La segnalazione dell'incidente deve includere, a titolo esemplificativo:

- Luogo della struttura e dell'incidente
- Ora dell'incidente
- Descrizione del sito
- Descrizione dell'incidente
- Numero di feriti, morti e/o dispersi
- Misure di controllo e azioni correttive.

5. Formazione e comunicazione

5.1 Personale responsabile

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione adeguata sulla segnalazione degli incidenti e l'analisi delle cause profonde a tutto il personale responsabile. Tutto il personale coinvolto nelle indagini sugli incidenti deve essere adeguatamente formato per garantire l'integrità, la costanza e l'efficacia delle indagini.

5.2 Lavoratori, supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a fornire a tutti i lavoratori, supervisori e manager della struttura un'adeguata formazione sulla segnalazione degli incidenti per incoraggiare la segnalazione degli incidenti avvenuti e mancati.

6. Documentazione

6.1 Gestione dei documenti

Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa alle indagini sugli incidenti per almeno 5 anni o secondo quanto indicato dalle leggi e normative vigenti, a seconda di quale requisito sia più rigoroso.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Dormitori e mensa

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a garantire ai lavoratori la disponibilità di acqua potabile e servizi igienici ragionevolmente accessibili e puliti. Le strutture adibite a mensa, nonché quelle per la preparazione e la conservazione dei cibi messe a disposizione dal Fornitore devono essere igieniche. Gli alloggi offerti ai lavoratori dal Fornitore o da terzi devono essere puliti e sicuri, oltre a garantire la disponibilità di uno spazio vitale ragionevole.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Dormitori

1.1 Strutture

I **dormitori** devono essere sicuri e rispettare tutte le **leggi e normative vigenti**. I dormitori devono disporre di tutti i permessi obbligatori e pertinenti in materia di salute e sicurezza, incluso tutto ciò che riguarda protezione antincendio, servizi igienico-sanitari e sicurezza elettrica, meccanica e strutturale.

Tutti i dormitori devono essere separati dagli edifici che ospitano aree di produzione, deposito o stoccaggio di sostanze chimiche.

Devono essere forniti alloggi separati per genere. Se gli alloggi per uomini e donne si trovano nello stesso edificio, devono essere fornite camere da letto separate per ciascun genere.

Tutti gli ospiti del dormitorio devono avere a disposizione letti, brande o letti a castello confortevoli.

Le camere da letto dei dormitori devono avere illuminazione, riscaldamento e ventilazione adeguati.

Le camere da letto dei dormitori (escluse le aree tramezzate) devono avere almeno una finestra o un lucernario affacciato sull'esterno.

Gli ospiti del dormitorio devono essere liberi di entrare o uscire dalla camera da letto e dall'edificio in qualsiasi momento. Non è consentito l'uso di sistemi di accesso/uscita che richiedano agli ospiti del dormitorio di ottenere il permesso per entrare o uscire.

1.2 Spazio personale

Le camere da letto dei dormitori possono essere dotate solo di letti a castello a due piani o letti singoli. I letti a castello a tre piani sono vietati. La condivisione dei letti è vietata tranne che all'interno di alloggi familiari individuali.

Le camere da letto dei dormitori devono offrire almeno 3 metri quadrati di spazio abitativo individuale per occupante. Lo spazio abitativo individuale è un'area che include il deposito privato di effetti personali per ciascun occupante della stanza, ma esclude la zona lavanderia interna e il balcone.

Definizioni

Dormitorio

Uno o più edifici, o parte di essi, che ospitano alloggi e zone notte per i lavoratori e comprendono servizi igienici e camere da letto in comune.

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

La distanza minima tra le cuccette superiore e inferiore dei letti a castello non deve essere inferiore a 0,7 metri. La larghezza del passaggio tra due letti a castello paralleli non deve essere inferiore a 1,2 metri.

Ciascuna camera da letto può ospitare un massimo di 8 persone.

Le camere da letto dei dormitori devono disporre di sistemazioni private adeguate come armadi personali o contenitori per riporre indumenti e articoli per l'igiene personale. Le stanze dei dormitori devono essere dotate di un deposito sicuro per riporre effetti personali di valore e documenti.

2. Servizi igienici

Per tutti i servizi igienici all'interno di luogo di lavoro, dormitorio, mensa o qualsiasi altra area, il Fornitore deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- Il numero di servizi igienici riservati a ciascun genere deve rispettare le leggi e normative vigenti (e in ogni caso la proporzione deve essere di almeno uno ogni 15 ospiti, con un minimo di uno per genere nei servizi igienici in comune).
- Fatta eccezione per gli alloggi familiari individuali, devono essere forniti servizi igienici separati per uomini e donne. Se i servizi igienici per uomini e per donne si trovano nello stesso edificio, devono essere separati almeno da una parete solida dal pavimento al soffitto.
- I servizi igienici devono essere contrassegnati visivamente con l'indicazione del genere ("uomini" e "donne") ai quali sono riservati nella lingua madre degli utenti.
- I servizi igienici in comune devono essere ben illuminati, ben ventilati, puliti e sanificati. L'ubicazione di tali servizi igienici deve rispettare le leggi e normative vigenti e non deve distare più di 61 metri da ciascuna camera da letto del dormitorio.

3. Docce

Il Fornitore è tenuto a fornire docce con acqua pressurizzata calda e fredda per tutti gli ospiti. Tali docce devono essere pulite e sanificate e situate entro 61 metri da ciascun edificio del dormitorio.

Deve essere presente almeno una doccia ogni 15 persone.

I pavimenti delle docce devono essere inclinati verso scarichi a pavimento opportunamente disposti.

Devono essere fornite docce separate per ciascun genere e contrassegnate con l'indicazione del genere ("uomini" e "donne") alle quali sono riservate nella lingua madre degli utenti. Se le docce per uomini e per donne si trovano nello stesso edificio, devono essere separate almeno da una parete solida dal pavimento al soffitto.

4. Acqua potabile

Il Fornitore è tenuto a fornire accesso all'acqua potabile, in conformità alle leggi e normative vigenti, in quantità sufficiente per tutti gli ospiti del dormitorio e a una distanza non superiore a 61 metri da ciascuna camera da letto del dormitorio.

L'acqua potabile deve essere disponibile gratuitamente in ogni momento e a una distanza ragionevole dal luogo di lavoro e dai dormitori.

L'acqua potabile deve essere testata almeno una volta all'anno e deve essere sicura da bere. I risultati dei test condotti sull'acqua potabile devono essere conservati e pubblicati secondo le leggi e normative vigenti.

Definizioni

Lavoratore/lavoratrice

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità e dal Paese di origine, impiegata direttamente o tramite una terza parte per lavorare presso lo stabilimento di un Fornitore.

Mensa

Uno o più edifici, o parte di essi, in cui il cibo viene preparato e/o servito e/o consumato dai lavoratori.

5. Sicurezza

5.1 Sicurezza generale

Tutte le camere da letto e aree comuni del dormitorio, inclusi i corridoi e le scale, devono avere un'illuminazione a soffitto o a parete adeguata. Deve essere fornita un'illuminazione adeguata per la zona cortile e i corridoi che conducono alle aree comuni. Il livello di illuminazione deve soddisfare le leggi e normative vigenti o gli standard internazionali pertinenti.

Nei locali del dormitorio è vietato lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose, infiammabili o tossiche.

Nei pressi di ciascuna unità abitativa devono essere forniti contenitori per i rifiuti che siano resistenti, a prova di mosche e di roditori, puliti e in buone condizioni.

5.2 Sicurezza elettrica

Tutti i cavi elettrici e gli apparecchi di illuminazione devono essere correttamente installati e sottoposti a manutenzione in conformità alle normative vigenti. Sono vietati collegamenti non a norma o illegali.

Per motivi di sicurezza antincendio e di prevenzione della folgorazione, non sono ammesse apparecchiature elettriche che superino la potenza nominale massima della presa elettrica. Le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle norme di sicurezza elettrica definite dalle autorità di certificazione competenti.

5.3 Attrezzature di emergenza

I kit di primo soccorso devono essere forniti in ogni edificio del dormitorio, essere prontamente accessibili per l'uso da parte degli ospiti in ogni momento e contenere forniture adeguate.

Ogni camera da letto del dormitorio e tutte le aree comuni devono essere dotate di rilevatori di fumo adeguati e funzionanti. Tali rilevatori possono essere collegati all'impianto centrale oppure alimentati a batteria (autonomi). I rilevatori devono essere testati almeno una volta all'anno per garantirne il corretto funzionamento.

Deve essere fornita un'attrezzatura antincendio adeguata in un luogo facilmente accessibile e a non più di 25 metri da ciascuna camera da letto e sala comune del dormitorio.

5.4 Uscite

Tutte le mense e le sale comuni devono avere almeno due porte distinte e lontane tra loro in modo da fornire vie di fuga separate verso l'esterno dell'edificio o verso un corridoio interno.

Tutte le camere da letto dei dormitori devono affacciarsi su aree comuni o corridoi che offrano almeno due uscite chiaramente contrassegnate, non ostruite, prive di ostacoli e disponibili in ogni momento in caso di emergenza.

Ogni piano deve essere dotato di almeno due uscite (o più di due, se così richiesto dai requisiti normativi vigenti) non ostruite e chiaramente contrassegnate. Corridoi, scale e uscite devono essere dotati di illuminazione di emergenza.

I corridoi e le uscite devono essere privi di ostacoli per garantire un'evacuazione rapida e sicura in caso di incendio o altre emergenze. Le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno e non devono essere chiuse a chiave. Le vie di uscita devono essere preservate anche durante la costruzione, le riparazioni o le modifiche all'edificio.

Dormitori e mensa

Il Fornitore è tenuto ad affiggere cartelli (nella lingua madre degli ospiti) che indichino correttamente le vie di fuga in tutte le camere da letto e nelle aree comuni dei dormitori, per garantire un'evacuazione rapida e sicura in caso di incendio o altre emergenze.

5.5 Esercitazioni e formazione dei lavoratori

Le esercitazioni antincendio devono essere condotte almeno su base semestrale e coinvolgere i **lavoratori** di ogni turno. I registri delle esercitazioni antincendio devono essere conservati per almeno 3 anni.

Ogni nuovo ospite deve ricevere una formazione su sicurezza antincendio, procedure di evacuazione di emergenza e uso degli estintori. Il Fornitore è tenuto a conservare i registri relativi alla formazione annuale.

Il Fornitore è tenuto a istituire un programma di formazione sull'uso corretto di prese elettriche, prolunghe e prese multiple che illustri ai lavoratori come prevenire sovraccarichi.

I Fornitori sono tenuti a istruire i lavoratori sui potenziali rischi per la sicurezza antincendio creati dal fumo in aree non fumatori come camere da letto, sale comuni, ecc.

6. Ristorazione e preparazione degli alimenti

La ristorazione e la preparazione degli alimenti sul luogo di lavoro, nel dormitorio o in qualsiasi altra area devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Tutti gli alimenti a disposizione dei lavoratori devono essere preparati, conservati e serviti in modo sicuro e igienico in conformità a tutte le leggi e normative vigenti.
- Tutte le aree adibite alla preparazione degli alimenti devono soddisfare gli standard igienici e sanitari specificati nelle leggi e normative vigenti.
- Le licenze e i permessi sanitari e i registri delle ispezioni devono essere conservati e affissi nelle aree adibite alla preparazione e al consumo degli alimenti secondo le leggi e normative vigenti.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione dei pericoli di polveri combustibili

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a identificare, valutare e gestire i rischi relativi a salute e sicurezza sul lavoro attraverso procedure di eliminazione dei rischi in ordine di priorità, misure di sostituzione, controlli tecnici, controlli amministrativi e/o dispositivi di protezione individuale.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Identificazione e valutazione dei potenziali pericoli

1.1 Identificazione dei potenziali pericoli

Qualsiasi **polvere** utilizzata o prodotta da uno dei seguenti processi deve essere considerata un **potenziale pericolo di polvere combustibile**:

- Un processo che prevede l'utilizzo di un depolveratore a secco o a umido per raccogliere la polvere.
- Qualsiasi processo di molatura, sabbiatura, triturazione, taglio, fresatura o foratura che produce polvere.
- Qualsiasi processo di molatura o lucidatura che produce polvere.
- Qualsiasi altro processo o operazione di produzione che genera o manipola polvere, granigliatura o altro particolato.

1.2 Valutazione dei potenziali pericoli

Il Fornitore è tenuto a valutare tutti i potenziali pericoli di polveri combustibili identificati come segue:

- Determinare se la polvere è esplosiva eseguendo un primo test in un tubo di lucite Hartmann modificato con una fonte di energia ad arco costante di 10 joule. Se non risulta esplosiva, condurre un secondo test in un recipiente da 20 litri secondo il criteri del test di screening ASTM E1226 Go/No-Go.
- Se la polvere risulta esplosiva, il Fornitore è tenuto a testarla per determinarne i valori K_{st} e P_{max} (test di gravità dell'esplosione ASTM E1226) e di **energia di accensione minima** (ASTM E2019).
- Se il campione non è infiammabile nel tubo di lucite Hartmann modificato, non è necessario condurre il test dell'energia di accensione minima e il relativo valore deve essere riportato come maggiore di 10 joule.
- Se il valore di K_{st} è maggiore di 0 bar•m/sec, la polvere deve essere considerata combustibile e le aree della struttura in cui è presente detta **polvere combustibile**, in una quantità tale da creare una potenziale deflagrazione o esplosione, devono essere considerate zone esposte a un **pericolo di polvere combustibile**.

Definizioni

Polvere

Pulviscolo costituito da minuscole particelle di materiale solido (ad esempio metallo, plastica, carta, ecc.).

Potenziale pericolo associato a polvere combustibile

Presenza di un particolato solido o una condizione all'interno del processo di fabbricazione che costituisce un potenziale pericolo di esplosione.

K_{st}

Indice di deflagrazione della polvere. Si tratta del prodotto tra la velocità massima di aumento della pressione riportata in bar.m/s e la radice cubica del volume (in metri cubi) del recipiente di prova in cui sono stati condotti gli esperimenti. Il K_{st} è una misura relativa della velocità di combustione di una polvere combustibile e viene utilizzata per valutare il potenziale di gravità dell'esplosione di una particolare polvere.

Energia di accensione minima

La più bassa energia della scintilla elettrica in grado di accendere la concentrazione più facilmente infiammabile di una nuvola di polvere combustibile.

Polvere combustibile

Materiale solido particolato in cui la combustione si propaga lontano dalla fonte di accensione secondo i criteri stabiliti dai test di laboratorio specificati dal test di screening ASTM E1226 Go/No-Go.

Pericolo di polvere combustibile

Condizione creata dalla presenza di polvere combustibile.

- Se la polvere risulta esplosiva, deve essere considerata polvere combustibile e le aree della struttura in cui è presente detta polvere combustibile devono essere considerate zone esposte a un pericolo di polvere combustibile.
- Il Fornitore è tenuto a documentare ogni potenziale pericolo di polvere combustibile e conservare tali registri in perpetuo. Il Fornitore è tenuto a sottoporre ad Apple i registri relativi alle polveri combustibili almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di Apple.

2. Gestione dei pericoli di polveri combustibili

Il Fornitore è tenuto a implementare misure per mitigare il rischio di polveri combustibili e soddisfare i requisiti della presente sezione relativamente alle polveri combustibili e ai pericoli associati.

2.1 Gestione delle modifiche

Il Fornitore è tenuto a documentare, gestire e implementare un programma di gestione delle modifiche per qualsiasi modifica apportata a materiali di processo, tecnologia, attrezzatura, procedure e strutture diversa dalla sostituzione con un elemento identico. Tale programma deve affrontare i seguenti punti chiave prima che la modifica venga apportata:

- Implicazioni per sicurezza e salute
- Definizione della modifica: permanente o temporanea
- Modifiche alle procedure operative, di manutenzione e di pulizia
- Eventuale necessità di revisione della **classificazione delle aree pericolose**
- Impatto sulle apparecchiature esistenti e relativa idoneità alla modifica
- Informazioni e requisiti di formazione dei lavoratori
- Requisiti di autorizzazione per la modifica proposta.

Laddove sussiste un pericolo di polvere combustibile, eventuali espansioni o modifiche agli edifici devono includere i requisiti di sicurezza del processo e un ingegnere esperto in requisiti per la costruzione e la sicurezza degli edifici deve condurre e documentare un'analisi del pericolo di polvere combustibile.

2.2 Dati sui rischi di pericolo

Per tutte le polveri combustibili, il Fornitore deve inoltre ottenere i seguenti dati sperimentali al fine di sviluppare controlli tecnici per mitigare i pericoli:

- **Temperatura di accensione minima dello strato di polvere** ASTM E2021 "Metodo di test per la temperatura di accensione degli strati di polvere da parte di superfici calde"
- **Concentrazione esplosiva minima** ASTM E1515 "Metodo di test per la concentrazione esplosiva minima di polveri combustibili".

In caso di pericolo di polvere combustibile, i Fornitori dovrebbero inoltre ottenere i seguenti dati sperimentali, a seconda del processo e dei metodi utilizzati per mitigare il pericolo:

- **Temperatura di accensione minima della nube di polvere** ASTM E1126 "Metodo di test standard per l'esplosibilità delle nubi di polvere" se la polvere può essere esposta a temperature estreme superiori a 300 °C.
- **Concentrazione limite di ossigeno** ASTM E2931 "Metodo di test standard per la concentrazione limite di ossigeno (ossidante) delle nubi di polvere combustibile" se la sicurezza del processo richiede l'uso di un gas inerte.

Definizioni

Classificazione delle aree pericolose

Processo di determinazione del tipo di apparecchiatura elettrica da installare in un'area dell'impianto (per evitare la presenza di fonti di accensione elettrica) in base alla possibilità di formazione di una nube o uno strato di polvere combustibile.

Temperatura di accensione minima dello strato di polvere (MIT strato)

La temperatura superficiale più bassa in grado di incendiare una polvere sotto forma di strato.

Concentrazione esplosiva minima (MEC)

La concentrazione minima di una polvere combustibile sospesa nell'aria che supporterà una deflagrazione.

Temperatura di accensione minima della nube di polvere (MIT nube)

La temperatura superficiale più bassa in grado di incendiare una polvere dispersa sotto forma di nube.

Concentrazione limite di ossigeno (LOC)

La concentrazione minima di ossigeno (sostituito da gas inerti come azoto (N₂), argon (Ar) o anidride carbonica (CO₂)) in grado di supportare la combustione di una nube di polvere in una concentrazione superiore alla sua concentrazione esplosiva minima. Il valore di LOC dipende dal gas inerte utilizzato.

- **Test di screening della combustibilità**, basato sulle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose: Normative modello – Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 33.2.1, test n.1, “Metodo di test per solidi facilmente combustibili”.

2.3 Sicurezza della vita

La struttura, i processi che coinvolgono polveri combustibili e i programmi relativi al fattore umano devono essere progettati, organizzati, attrezzati e gestiti in modo da proteggere le persone che non si trovano nelle immediate vicinanze dell’incendio, della deflagrazione o dell’esplosione e fornire agli occupanti il tempo necessario per evacuare, allontanarsi o trovare riparo.

2.4 Classificazione delle aree a rischio elettrico

Le strutture in cui è presente o viene prodotta polvere combustibile devono essere soggette a un’analisi di classificazione delle aree pericolose. A tal fine, si raccomanda di seguire le linee guida NFPA 499, GB 12476.1 e GB 12476.2 o equivalenti.

L’analisi di classificazione delle aree pericolose deve essere eseguita da individui qualificati che hanno dimostrato di possedere competenze pertinenti.

L’analisi di classificazione delle aree pericolose deve includere un report che identifichi le aree esposte a un pericolo di polvere combustibile classificate (ad esempio: NFPA classe II divisione 1, divisione 2 o zone standard europee e cinesi 20, 21 e 22), l’estensione o le distanze di tali aree classificate e il tipo di apparecchiature elettriche che devono essere utilizzate in queste aree.

Per le operazioni condotte in Cina, i collegamenti dei circuiti elettrici, le apparecchiature elettriche e i dispositivi di monitoraggio e di allarme situati nelle aree a rischio di esplosione da polveri devono essere conformi ai requisiti GB 50058.

2.5 Sistemi di raccolta della polvere

2.5.1 Requisiti generali per la raccolta della polvere

Laddove vengono trasportate polveri combustibili, le condutture devono essere in materiali non combustibili e conduttivi e devono essere fabbricate e assemblate con superfici interne lisce e con giunti a sovrapposizione interni rivolti nella direzione del flusso d’aria.

I depolveratori a secco devono essere realizzati con materiali non combustibili e resistenti alla corrosione.

I depolveratori di tipo quadrato o rettangolare devono essere progettati per eliminare i “punti morti” in cui la polvere può accumularsi.

Tutti i componenti conduttivi del depolveratore e delle condutture devono essere collegati a massa e messi a terra, indipendentemente dal sistema di messa a terra elettrico, per ridurre al minimo l’accumulo di carica elettrica statica.

Le condutture e il sistema di ventilazione devono essere progettati in modo tale da impedire che la concentrazione di polvere nel sistema superi il 25% della concentrazione esplosiva minima.

I condotti devono essere il più corti possibile e presentare il minor numero possibile di curve e irregolarità, in modo da evitare interferenze con il flusso d’aria libero.

Le giunzioni dei condotti devono essere orientate in direzione opposta rispetto al personale.

È vietato aggiungere, rimuovere o chiudere diramazioni in un sistema esistente senza un ribilanciamento e una riprogettazione preventivi della ventilazione, ove sia necessario per garantire velocità di trasporto adeguate nelle condutture.

Il tubo flessibile utilizzato per il condotto deve essere esclusivamente in sezioni verticali e solo quando richiesto ai fini del movimento o della vibrazione delle apparecchiature collegate durante il normale funzionamento. In caso di utilizzo di un tubo flessibile, questo deve avere superfici interne lisce e deve essere conduttivo o antistatico, la lunghezza deve essere ridotta al minimo e i cavi di rinforzo, ove presenti, devono essere collegati a condotti metallici su entrambe le estremità. Non devono essere utilizzati in nessun caso normali tubi in plastica isolante.

Un tubo flessibile antistatico adatto deve presentare una resistività di superficie inferiore a $10^{10} \Omega/\text{sq}$ o una resistività di volume inferiore a $10^9 \Omega \cdot \text{m}$ secondo i Metodi di test standard ASTM 0257 per la resistenza CC o la conduttanza di materiali isolanti.

Una volta bilanciato il sistema di gestione delle polveri e ottenuta la portata d'aria desiderata, tutte le serrande o gli altri dispositivi di controllo del flusso devono essere fissati in posizione per impedire modifiche non autorizzate.

I depolveratori a secco devono essere provvisti di un manometro differenziale per monitorare il calo di pressione nel mezzo filtrante.

L'attrezzatura che contiene o produce polvere combustibile deve essere interbloccata con il sistema di raccolta della polvere in modo che un cattivo funzionamento di quest'ultimo causi lo spegnimento dell'attrezzatura stessa. L'interblocco deve essere attivato in presenza di una delle seguenti condizioni:

- Il differenziale di pressione tra l'ingresso e l'uscita dell'aria è superiore al valore specificato che indica l'ostruzione di un flusso d'aria nel sistema. A tal fine, deve essere installato un manometro differenziale di pressione tra il lato sporco e quello pulito del depolveratore.
- Il differenziale di pressione tra l'ingresso e l'uscita dell'aria è basso o nullo
- Un aumento insolito della temperatura all'interno di un depolveratore a secco
- La pressione dell'aria del pulsoreattore nel depolveratore è insufficiente
- Il dispositivo di scarico del depolveratore a secco smette di funzionare

In caso di attivazione dell'interblocco, ogni struttura deve seguire i passaggi elencati (nel medesimo ordine):

- Allontanare il personale dall'area
- Indagare sulla causa dell'attivazione dell'interblocco
- Pulire la struttura e le condutture, se necessario
- Implementare un'azione correttiva relativa all'incidente di attivazione dell'interblocco
- Riavviare l'apparecchiatura e verificarne il corretto funzionamento
- Consentire il ritorno dei lavoratori nell'area di produzione.

Le velocità di trasporto all'interno delle condutture devono essere sufficienti a convogliare sia le particelle grossolane che quelle fini e, in caso di dispersione della polvere prima dell'erogazione al depolveratore, tali velocità devono garantire il trascinarsi di tutte le particelle. Per le polveri metalliche è richiesta una velocità di trasporto minima di 23 m/sec. Per le polveri non metalliche è richiesta una velocità di trasporto minima di 20 m/sec.

Le porte di ispezione devono essere installate su sezioni orizzontali delle condutture, ai lati o sulla sommità. Le porte di ispezione devono avere una dimensione tale da consentire l'ispezione e la pulizia del condotto (non meno di 1,8 metri all'interno del condotto). Le porte di ispezione devono essere progettate per sigillare o ridurre al minimo le perdite d'aria.

I condotti orizzontali devono avere porte di ispezione installate su centri non superiori a 3,6 metri.

I condotti orizzontali devono presentare porte di ispezione entro 1 metro dai gomiti e dalle giunzioni.

Le condutture devono essere ispezionate a cadenza settimanale. Sulla base delle osservazioni degli accumuli registrate, la frequenza delle ispezioni può essere ridotta, ma in ogni caso mai al di sotto di una volta al mese. Se dopo quattro ispezioni settimanali consecutive non vengono rilevati accumuli visibili di polvere, la frequenza delle ispezioni può essere ridotta a una volta al mese. Tuttavia, se il sistema di raccolta della polvere non funziona correttamente, è danneggiato o viene modificato, le ispezioni devono essere ripetute a cadenza settimanale fino a quando non viene dimostrato che il malfunzionamento, il danno o la modifica, e il successivo utilizzo del sistema di raccolta, non hanno provocato accumuli visibili di polvere. Se vengono osservati accumuli di polvere, è necessario individuarne e correggerne le cause.

Gli eventuali accumuli di polvere devono essere rimossi utilizzando uno strumento antiscintillamento o un sistema di aspirazione compatibile con tubi e strumenti conduttivi o antistatici.

In caso di modifiche al sistema di raccolta, come la rimozione o l'aggiunta di uno o più punti di raccolta, è necessario ribilanciare il flusso d'aria del sistema.

È vietato utilizzare aria compressa per pulire le condutture o qualsiasi stazione di produzione in cui viene prodotta polvere.

Non è necessario dotare le condutture di sfiati di pressione per la prevenzione delle esplosioni.

L'attrezzatura che produce polvere combustibile deve essere dotata di un relè temporizzato o un dispositivo equivalente che ne blocchi il funzionamento fino a quando il depolveratore non sia pienamente operativo e che altresì impedisca l'arresto del sistema di raccolta della polvere per almeno 10 minuti dopo l'arresto dell'attrezzatura stessa.

2.5.2 Determinazione del tipo di polvere per le miscele

Le miscele contenenti metalli e polveri combustibili non metalliche possono essere trattate come polveri non metalliche se i test determinano che la miscela soddisfa tutti i seguenti criteri:

- Gli incendi da miscela possono essere controllati in modo sicuro ed efficace con agenti estinguenti di classe ABC.
- Gli incendi da miscela possono essere controllati in modo sicuro ed efficace con l'acqua.
- Il materiale non è un solido di classe 4.3 UN in base ai test di reattività all'acqua di classe 4.3 UN.
- La resistività di volume è maggiore di 1 M ohm-m. **Non è una miscela metallo/ossido di metallo (es. termite).**

2.5.3 Raccolta di polvere combustibile

Le macchine che producono particelle fini di materiale combustibile devono essere dotate di cappe, dispositivi di cattura o involucri collegati a un sistema di raccolta della polvere con una velocità di aspirazione e cattura tale da raccogliere e trasportare tutta la polvere prodotta.

Sono vietati depolveratori a precipitatore elettrostatico.

I depolveratori a secco devono essere protetti contro le esplosioni mediante una ventilazione antideflagrante da sola o in aggiunta a un dispositivo di ritenzione della polvere e antifiama in conformità a NFPA 68, sistemi di soppressione delle esplosioni in conformità a NFPA 69 o diluizione con una polvere non combustibile per rendere la miscela non combustibile. Gli sfiati antideflagranti devono essere chiaramente contrassegnati con l'avviso: "ATTENZIONE: dispositivo antideflagrante".

Gli eventuali sistemi di soppressione delle esplosioni devono essere interbloccati per arrestare le operazioni che producono polvere e l'aspiratore al momento dell'attivazione.

In caso di scintille, devono essere adottate misure preventive (come un parascintille in linea) per impedire l'aspirazione delle scintille nelle condutture che servono il depolveratore.

In caso di raccolta di polvere tossica o corrosiva, in luogo dei dispositivi di ventilazione antideflagranti per lo sfiato della pressione, devono essere utilizzati dispositivi di soppressione delle esplosioni che impiegano agenti estinguenti chimici secchi o gas inerte.

Se il depolveratore si trova al chiuso ed è dotato di uno sfiato antideflagrante, deve essere posizionato a meno di 2 metri da una parete esterna o dal tetto e lo sfiato deve essere diretto, senza curve, in un punto sicuro all'esterno dell'edificio mediante un condotto che ne copra l'apertura.

Il riciclaggio dell'aria di scarico del depolveratore all'interno dello stabilimento è consentito se il sistema è progettato per:

- Prevenire il ritorno di polvere in concentrazioni superiori ai limiti di esposizione definiti dalle norme di igiene industriale
- Prevenire la propagazione dell'energia di un incendio o un'esplosione del depolveratore nello stabilimento, con l'eccezione dell'aria di scarico dei depolveratori a secco di metallo, che non deve rientrare nello stabilimento
- In caso di utilizzo di depolveratori a secco, i dispositivi di isolamento delle esplosioni devono essere installati a valle dell'ultimo punto di raccolta delle condutture. I dispositivi di isolamento devono essere conformi a NFPA 69, capitolo 12. Tale capitolo illustra la progettazione, il posizionamento e il test di questi dispositivi.
- L'attivazione di un dispositivo di isolamento delle esplosioni comporta l'arresto dell'apparecchiatura che produce polvere e dell'aspiratore del depolveratore.
- Tutte le camere di equilibrio rotanti del depolveratore devono essere dotate di un interblocco che, in caso di deflagrazione all'interno del depolveratore, toglierà l'alimentazione alla camera di equilibrio.

2.5.4 Depolveratori aperti

I depolveratori aperti non possono essere impiegati nella raccolta di polvere metallica.

Per la raccolta di polvere non metallica è consentito l'uso di depolveratori aperti che soddisfino tutti i seguenti criteri:

- Il mezzo filtrante non viene scosso o sottoposto a pressione per rimuovere la polvere durante il funzionamento
- Il depolveratore non viene utilizzato per sfiatare o servire rettificatrici per metallo, processi di lavorazione a caldo o macchinari che possono produrre scintille
- Il depolveratore non viene utilizzato per sfiatare o servire levigatrici, piallatrici abrasive o apparecchiature per la levigatura simili
- Ciascun sistema di raccolta ha una capacità massima di gestione del flusso d'aria di 1,4 m³ al secondo
- L'energia di accensione minima della polvere raccolta è maggiore di 500 mJ
- Il motore della ventola è adatto per aree di classe II, divisione 2 o classe III, a seconda dei casi
- La polvere raccolta viene rimossa di frequente affinché la massa rimanga al di sotto dei 10 kg
- Il depolveratore si trova ad almeno 6,1 m da qualsiasi via d'uscita o area abitualmente occupata dal personale
- In caso di più depolveratori nello stesso locale, lo spazio tra l'uno e l'altro deve essere di almeno 1 m
- La struttura della ventola è resistente alle scintille
- Il mezzo filtrante si trova a una distanza di almeno 10,7 m da fiamme libere o superfici calde in grado di infiammare una nube di polvere del materiale che contiene.

2.5.5 Raccolta di polvere metallica

2.5.5.1 Struttura di ventole e aspiratori*

*La sezione 2.5.5.1 non si applica alle installazioni di ventole e aspiratori operativi prima del 1° gennaio 2020.

Nel caso di ventole o alloggiamenti in metallo, il metallo deve essere antiscintillamento, come il bronzo, l'acciaio inossidabile non magnetico o l'alluminio.

Il design della ventola o dell'aspiratore non deve consentire alla polvere metallica combustibile trasportata di passarvi attraverso prima di entrare nel depolveratore finale.

Ventole e aspiratori devono essere dotati di cuscinetti a sfera o a rulli.

Il cuscinetto deve essere dotato di dispositivi di indicazione della temperatura.

Il cuscinetto deve essere programmato per emettere un allarme in caso di surriscaldamento.

2.5.5.2 Raccolta di polvere metallica a secco

I depolveratori a secco non devono essere utilizzati per la raccolta di polveri metalliche (alluminio, magnesio, niobio, tantalio, titanio, zirconio o afnio).

Non è consentito l'uso di depolveratori a secco per altre polveri metalliche, ad esempio ferro e acciaio inossidabile, a meno che il Kst non sia inferiore a 150 bar.m/s, il mezzo filtrante sia conduttivo (MIE inferiore a 1000 mJ) e la

Gestione dei pericoli di polveri combustibili

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

polvere venga monitorata per rilevare eventuali reazioni esotermiche. I depolveratori a secco utilizzati per raccogliere altre polveri metalliche devono essere collocati all'aperto, a meno che un'analisi dei rischi non identifichi un rischio minimo per il personale operativo dei sistemi esistenti. Inoltre, il materiale raccolto deve soddisfare i seguenti requisiti: il MIE è maggiore di 100 mJ e il valore di Pmax generato dal test di gravità dell'esplosione è inferiore a 8,0 barg. Nel caso in cui un sistema di raccolta della polvere a secco impieghi cicloni, la struttura di questi ultimi deve essere conduttiva e antiscintillamento, adatta alla superficie prevista. Gli accumuli di polvere nei mezzi filtranti devono rimanere al di sotto delle soglie previste per evitare accensioni ossidative autoriscaldanti e possibili accensioni dovute alla reazione esotermica dell'aria umida. I livelli di accumulo nei mezzi filtranti durante il funzionamento devono essere monitorati mediante caduta di pressione o sensori. Se l'accumulo supera i limiti prefissati, deve essere implementato un arresto controllato del depolveratore e dell'apparecchiatura che produce la polvere. Le ispezioni periodiche e la sostituzione degli elementi devono essere basate su intervalli determinati dalla caduta di pressione nei mezzi filtranti o dall'indicazione di apparecchiature di rilevamento dell'autoriscaldamento sulla base della reattività all'umidità. È necessario evitare l'ingresso, l'accumulo o la condensazione dell'acqua nei depolveratori a secco.

2.5.5.2.1 Depolveratori a secco per interni

I depolveratori a secco per interni possono essere impiegati per metalli diversi da quelli tradizionali, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

- Il Pmax, misurato utilizzando il metodo di test in ASTM E1226, Metodo di test standard per l'esplosibilità delle nubi di polvere, è inferiore a 8 bar(g).
- Il K_{st}, misurato utilizzando il metodo di test in ASTM E1226, è inferiore a 150 bar.m/s.
- L'energia di accensione minima (MIE), misurata utilizzando il metodo di test in ASTM E2019, Metodo di test standard per l'energia di accensione minima di una nube di polvere nell'aria, è maggiore di 100 mJ.
- Il materiale non è un solido di classe 4.2 UN in base ai test di autoriscaldamento 4.2 UN.
- La raccolta di materiali diversi dalla polvere di ferro o acciaio è vietata nei depolveratori con un volume di polvere maggiore di 0,57 m³ o un flusso d'aria maggiore di 2549 m³/h.

Un sistema antincendio automatico fisso deve essere dotato di un agente estinguente la cui efficacia con il materiale raccolto dai depolveratori per interni sia comprovata.

Se la quantità di materiale raccolto è inferiore a 0,45 kg di metallo combustibile e il depolveratore viene svuotato dopo ogni giorno di utilizzo, non è richiesto l'impiego di un sistema antincendio automatico fisso.

Il materiale raccolto non deve essere stoccato nel depolveratore, ma deve essere costantemente svuotato in un contenitore metallico sigillato attraverso un dispositivo di isolamento in conformità a NFPA 69.

La raccolta di materiali diversi dalla polvere di ferro o acciaio è vietata nei depolveratori con un volume di polvere maggiore di 0,57 m³ o un flusso d'aria maggiore di 2549 m³/h.

I depolveratori devono contenere un sistema di rilevamento della rottura del filtro (ad esempio, sacco rotto) che, in caso di un simile rilevamento, arresti automaticamente il depolveratore e le apparecchiature collegate.

Il condotto di scarico della ventola deve arrivare all'esterno dell'edificio tramite il percorso il più rettilineo e breve possibile.

Il condotto di ingresso, il condotto di scarico e l'aspiratore del depolveratore devono essere ispezionati almeno ogni 6 mesi per verificare che non vi sia accumulo di materiale.

Il condotto di scarico del depolveratore situato all'interno dell'edificio deve utilizzare uno dei seguenti metodi di protezione dalle deflagrazioni:

- Contenimento della pressione di deflagrazione in conformità a NFPA 69
- Isolamento della deflagrazione in conformità a NFPA 69.

Se il materiale soddisfa uno dei seguenti criteri:

- Il materiale è un solido di classe 4.3 UN in base ai test di reattività all'acqua 4.3 UN.
- L'acqua non si è dimostrata un agente estinguente efficace.

Allora devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- I depolveratori devono includere la pulizia automatica dei filtri e il monitoraggio continuo della caduta di pressione nel filtro che, qualora la pressione non rientri negli intervalli operativi prefissati, attiverà un allarme.
- Il depolveratore deve recare il seguente avviso:

*QUESTO DEPOLVERATORE CONTIENE POLVERE METALLICA
COMBUSTIBILE. NON SPEGNERE CON ACQUA.*

2.5.5.2.2 Requisiti per la raccolta a umido (inclusi i depolveratori a cascata)

I depolveratori a umido possono essere posizionati al chiuso.

L'aspiratore che convoglia l'aria contenente polvere all'interno del depolveratore a umido deve essere posizionato sul lato aria pulita.

In presenza di polvere combustibile, il condotto di scarico deve essere ispezionato e pulito di frequente per prevenire l'accumulo di depositi. L'acqua di ricircolo nel depolveratore a umido deve essere filtrata per rimuovere particolato, olio e altre impurità.

Tutte le tubature dell'acqua e il serbatoio dei fanghi devono essere protetti dal gelo.

Il serbatoio di filtraggio dell'acqua deve essere ripulito dai fanghi a ogni turno e i fanghi e le acque reflue devono essere trattati prima dello smaltimento per evitare che provochino danni all'ambiente.

Gli sfiati devono rimanere sempre aperti e non ostruiti.

Alcune polveri metalliche (ad esempio di alluminio e magnesio) producono gas idrogeno a contatto con l'acqua. I depolveratori a umido che utilizzano questi materiali devono disporre di un mezzo alternativo per il rilascio del gas idrogeno e per prevenire l'accumulo in caso di arresto dell'aspiratore di scarico.

L'attrezzatura che contiene o produce polvere combustibile deve essere interbloccata con il flusso d'aria all'aspiratore di scarico, al dispositivo di controllo del livello di liquido e al flusso d'acqua attraverso gli ugelli del gorgogliatore, in modo che un cattivo funzionamento del depolveratore causi lo spegnimento dell'attrezzatura stessa.

In caso di attivazione dell'interblocco, la struttura deve seguire i passaggi seguenti:

- Allontanare il personale dall'area
- Indagare sulla causa dell'attivazione dell'interblocco
- Pulire la struttura e le condutture, se necessario
- Implementare un'azione correttiva relativa all'incidente di attivazione dell'interblocco
- Riavviare l'apparecchiatura e verificarne il corretto funzionamento
- Consentire il ritorno dei lavoratori nell'area di produzione.

È vietato l'uso di un mezzo filtrante a secco o di sistemi di raccolta della polvere a secco a valle o combinati all'interno di un sistema di raccolta della polvere a umido.

2.5.5.3 Tavole di deflusso

Nei casi in cui la quantità giornaliera di polvere raccolta e smaltita sia inferiore a 0,22 kg (e con un volume inferiore 500 micron), è consentito l'uso di AMS indipendenti a secco, banchi di deflusso e cabine di controllo ambientale (ad esempio, cabine di lucidatura, molatura e finitura) con mezzi filtranti integrati nella parete.

2.5.5.4 Depolveratori portatili per la raccolta di polveri metalliche

I depolveratori portatili a secco per interni devono essere utilizzati solo per operazioni di molatura, lucidatura o sabbatura.

Le singole macchine con capacità di raccolta della polvere portatili a secco possono essere utilizzate al chiuso quando l'oggetto lavorato o rifinito non può essere posizionato sotto un rivestimento o un involucro fisso adeguatamente disposto e devono includere le seguenti misure di sicurezza:

- I depolveratori portatili a secco per interni non devono essere collegati a un sistema di tubazioni fisso permanente.
- L'uso dei dispositivi portatili per la raccolta della polvere a secco deve essere soggetto a un DHA per garantire che il rischio per il personale e le operazioni dovuto a fiammate e schegge sia ridotto al minimo.
- Il depolveratore portatile può essere utilizzato in un'area identificata come a rischio di deflagrazione solo una volta eseguita una pulizia adeguata, definita nella Sezione 2.7, che rimuova quantità pericolose di polvere.
- L'AMS portatile a secco con un volume laterale sporco maggiore di 0,2 m³ deve essere protetto contro le esplosioni in conformità a NFPA 69.
- Prima di modificare i materiali da raccogliere, l'AMS portatile a secco e tutti i relativi componenti devono essere accuratamente puliti.
- I tubi flessibili devono essere adatti all'uso e avere proprietà statico-dissipative o conduttive.
- I tubi flessibili e gli ugelli devono essere collegati a massa e messi a terra ed è necessario verificare un percorso a terra prima dell'uso dopo ogni spostamento, nuovo collegamento o entrambi.
- La resistenza del percorso a terra deve essere documentata e sottoposta a manutenzione.
- Il materiale raccolto non deve superare i 2,2 kg e deve essere smaltito almeno una volta al giorno.
- È vietato utilizzare il depolveratore in processi che generino braccia calda o scintille.

2.5.6 Aspirapolvere portatili

2.5.6.1 Tutte le polveri (inclusa la polvere metallica)

Gli aspirapolvere portatili utilizzati per rimuovere la polvere combustibile in aree non classificate devono soddisfare i seguenti requisiti:

- I materiali della struttura devono essere ignifughi. Eccezione: i mezzi filtranti e i relativi telai di supporto possono essere in materiale combustibile.
- I tubi flessibili devono essere conduttivi o statico-dissipativi. Un tubo con un rivestimento antistatico deve avere una resistività di superficie (SR) inferiore a $10^{10} \Omega/\text{sq}$ o una resistività di volume (VR) inferiore a $10^9 \Omega \cdot \text{m}$.
- Tutti i componenti conduttivi, comprese le bacchette e gli accessori, devono essere collegati a massa e messi a terra.
- L'aria contenente polvere non deve passare attraverso la ventola o l'aspiratore.
- I motori elettrici non devono essere esposti ad aria contenente polvere a meno che non siano idonei per le aree di classe II, divisione 1; in caso contrario, si deve utilizzare un aspirapolvere con motore ad aria compressa.
- Se l'aspirapolvere raccoglie liquidi o materiali umidi, non devono essere utilizzati elementi filtranti in carta.

Gli aspirapolvere portatili utilizzati in aree di classe II, divisione 1 o classe II, divisione 2 devono essere idonei per l'uso in aree pericolose di classe II o devono consistere in un sistema di aspirazione a tubazione fissa con l'aspiratore e il collettore posizionati a distanza.

In presenza di vapori o gas infiammabili di classe I, gli aspirapolvere portatili devono essere idonei per le aree pericolose di classe I e di classe II.

2.5.6.2 Polveri metalliche (requisiti aggiuntivi)

Aspirapolvere portatili a secco

Gli aspirapolvere utilizzati per rimuovere la polvere metallica combustibile devono essere progettati per la polvere specifica da raccogliere.

Il materiale raccolto non deve superare i 2,2 kg e deve essere smaltito almeno una volta al giorno.

Dispositivi a immersione a umido

Quando il collettore rimane inattivo per almeno 24 ore, i fanghi devono essere rimossi dal suo interno o il collettore deve essere spostato in un luogo sicuro in cui lo scarico dell'idrogeno e altri rischi siano sufficientemente mitigati.

La capacità massima dell'unità a immersione a umido non deve superare i 9 kg di fanghi.

Pulire l'unità dopo ogni utilizzo.

2.5.7 Lavorazione, fabbricazione e finitura

Linee guida specifiche per la lavorazione del titanio e del magnesio sono disponibili su richiesta nell'ambito degli Standard per la responsabilità dei Fornitori.

2.6 Trasportatori a trascinamento e a coclea

I trasportatori meccanici, compresi i trasportatori a trascinamento e a coclea, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- L'involucro, comprese le coperture, deve essere progettato in modo da impedire il rilascio di polvere.
- Le trasmissioni meccaniche devono essere dotate di una spina tranciabile o un dispositivo di rilevamento del sovraccarico e di un allarme.
- L'allarme deve suonare presso stazione di controllo dell'operatore.
- Tutte le trasmissioni devono essere collegate direttamente.
- È consentito l'uso di cinghie, catene e ruote dentate o altre trasmissioni indirette progettate per arrestare le forze motrici senza slittare e per provvedere alla rimozione delle cariche elettriche statiche.

2.7 Controllo della polvere e pulizia

I sistemi di raccolta della polvere devono essere installati in presenza di tutte le operazioni che producono polvere combustibile.

Le apparecchiature devono essere sottoposte a manutenzione e utilizzate in modo da ridurre al minimo la fuoriuscita di polvere combustibile.

La polvere combustibile deve essere convogliata ai depolveratori tramite condutture o altri mezzi di contenimento.

È necessario sviluppare e gestire un piano di pulizia per tutte le aree che presentano un pericolo di polvere combustibile. Il piano deve includere metodi e processi di pulizia adeguati. Il piano di pulizia deve essere rivisto e approvato dal personale addetto alla sicurezza, che sarà adeguatamente formato sui pericoli di polvere combustibile.

Deve essere istituito un programma di pulizie periodiche per pareti, pavimenti e superfici orizzontali (come attrezzature, condotti, tubi, cappe, ripiani, travi) e controsoffitti e altre superfici nascoste, per ridurre al minimo gli accumuli di polvere combustibile all'interno la struttura.

Nelle aree in cui viene prodotta o manipolata polvere metallica, questa non deve accumularsi a un livello tale da oscurare il colore della superficie sottostante.

Per quanto riguarda la polvere combustibile non metallica, è necessario assicurarsi che l'accumulo non superi la massa di soglia (M) calcolata utilizzando l'equazione: $M = 0,02 \times A_{\text{floor}}$, dove M è la massa in chilogrammi e A_{floor} è l'area del pavimento in metri quadrati.

Le superfici devono essere pulite in modo da ridurre al minimo la formazione di nubi di polvere.

Non è consentito spazzare, spazzolare o soffiare con forza la polvere con aria compressa, poiché ciò favorirebbe la formazione di nubi di polvere.

La rimozione preliminare della polvere metallica deve essere eseguita utilizzando palette o pale conduttive e antiscintillamento, scope morbide o spazzole con setole di fibre naturali oppure sistemi di aspirapolvere progettati per la manipolazione di polvere combustibile, come definito più avanti nella presente sezione.

La pulizia finale dell'area dagli strati più sottili di polvere combustibile può essere eseguita con stracci o mop umidi. Quando la polvere combustibile metallica viene rimossa con l'acqua, è necessario l'uso di ventilazione, naturale o forzata, per prevenire l'accumulo di gas idrogeno.

Gestione dei pericoli di polveri combustibili

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

2.8 Controllo delle fonti di accensione

2.8.1 Lavori a caldo

I seguenti requisiti si applicano a tutte le aree in cui è presente polvere metallica o polvere combustibile.

- È necessario disporre di un programma di permessi di fuoco (per i lavori a caldo) che soddisfi i requisiti di NFPA 51.
- I permessi di fuoco devono essere richiesti in caso di esecuzione di lavori a caldo.
- Non sono consentite fiamme libere, operazioni di taglio o saldatura o ancora l'uso di strumenti o altre attrezzature che producono scintille senza l'approvazione del permesso di fuoco da parte del personale di sicurezza designato.
- Tutte le aree di lavoro a caldo che richiedono un permesso devono essere accuratamente ripulite da materiali combustibili, incluse polvere metallica e polvere combustibile, prima dell'esecuzione del lavoro a caldo e i lavoratori nelle immediate vicinanze devono essere informati del rischio elevato.

2.8.2. Divieto di fumo

Il divieto di fumare si applica a tutte le aree in cui è presente polvere metallica o polvere combustibile.

Nelle aree di classe I o II non sono ammessi fiammiferi e accendini.

2.8.3 Controllo dell'elettricità statica

Tutte le apparecchiature di processo installate in modo permanente e tutto l'acciaio strutturale dell'edificio devono essere messi a terra mediante cavi di terra permanenti.

Gli strumenti in metallo e le apparecchiature di processo mobili devono essere collegati a massa e/o messi a terra prima dell'uso.

I lavoratori in un'area di classe I o II in cui la temperatura di accensione minima della polvere combustibile è inferiore a 30 millijoule devono essere messi a terra. La superficie su cui camminano deve essere adeguatamente conduttiva, vale a dire che la resistenza elettrica a terra non deve superare i 100 MΩ. Se la resistenza del pavimento è troppo elevata, può essere necessario un tappeto antistatico.

Tutti i macchinari i cui componenti non conduttivi presentano una discontinuità nel percorso di messa a terra devono essere collegati a massa tra i componenti conduttivi adiacenti.

Il cavo tra due clip di collegamento a massa deve essere conduttivo.

2.8.4 Controllo dell'attrito e superfici calde

Tutti i macchinari devono essere installati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo la possibilità di scintille da attrito.

Nelle aree in cui può essere presente polvere combustibile, è necessario controllare che le temperature di tutte le superfici calde non superino i valori di accensione minima.

2.8.5 Cuscinetti

I cuscinetti a sfera o a rulli devono essere sigillati per impedire l'ingresso di polvere.

È necessario mantenere le distanze tra le superfici mobili esposte alla polvere per evitare sfregamenti o incastri.

Le macchine devono essere progettate per ridurre al minimo il riscaldamento da attrito localizzato dei cuscinetti e devono essere sottoposte a un programma di manutenzione adeguato.

2.9 Indumenti protettivi

I lavoratori delle aree di classe II, divisione 1 o classe II, divisione 2 devono essere dotati di indumenti esterni ignifughi in conformità a NFPA 211 2-2012 "Standard per gli indumenti ignifughi per la protezione del personale industriale da fiammate e incendi improvvisi" o equivalente locale, a seconda di quale sia il più conservativo.

2.10 Estintori portatili

Le aree in cui è presente polvere combustibile devono essere dotate di estintori portatili.

Il tipo, il numero e le dimensioni degli estintori, nonché il relativo posizionamento e le distanze tra un dispositivo e l'altro, devono essere conformi a NFPA 10.

In presenza di polvere combustibile metallica, gli estintori portatili devono essere classificati per incendi di classe D.

2.11 Formazione

Tutti i lavoratori delle aree in cui vengono generate, manipolate o lavorate in altro modo polveri combustibili devono essere formati prima dell'inizio del lavoro e a cadenza annuale nei seguenti ambiti:

- Pericoli dell'ambiente di lavoro e procedure da adottare in caso di incendio o esplosione
- Posizione di interruttori elettrici e allarmi, kit di primo soccorso, attrezzature di sicurezza ed estintori
- Sicurezza antincendio di base
- Pericoli legati alla formazione di nubi di polvere e all'applicazione di liquidi su un incendio a base di metalli
- Evacuazione sicura e corretta delle aree di lavoro
- Funzionamento dell'apparecchiatura, metodi corretti di avvio e arresto e risposta a condizioni anomale
- Corretto funzionamento dei sistemi di protezione contro gli incendi e le esplosioni
- Ruolo dei lavoratori nelle evacuazioni, attivazione degli allarmi, punti di raccolta e qualsiasi altro elemento correlato alle procedure di emergenza

La formazione deve essere documentata e i registri permanenti devono essere conservati in loco.

2.12 Ispezione e manutenzione

Deve essere implementato un programma di ispezione, test e manutenzione che garantisca controlli di processo appropriati e il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature.

Il programma di ispezione, test e manutenzione deve includere quanto segue:

- Attrezzature per la protezione contro incendi ed esplosioni e relativa prevenzione
- Apparecchiatura per il controllo della polvere
- Ispezione delle porte sull'apparecchiatura per la raccolta della polvere, comprese le condizioni delle guarnizioni, per garantirne il montaggio e l'aderenza ottimali
- Ispezione dei condotti di raccolta della polvere per verificare e prevenire accumuli di polvere, perdite, ecc.
- Pulizia
- Potenziali fonti di accensione
- Apparecchiature elettriche, di processo e meccaniche, compresi gli interblocchi di processo
- Controlli di continuità sui sistemi di messa a terra e di collegamento a massa
- Test di resistività su calzature statico-dissipative e pavimenti conduttivi, ove richiesto.

È necessario eseguire un'ispezione periodica approfondita dell'area operativa secondo necessità, e in ogni caso almeno una volta al trimestre, per garantire le buone condizioni dell'apparecchiatura e l'esecuzione delle pratiche di lavoro corrette.

L'ispezione deve essere condotta da una persona esperta nelle pratiche di sicurezza corrette relative alle polveri combustibili e tutti i risultati e le raccomandazioni devono essere documentati e registrati.

3. Opzione di progettazione basata sulle prestazioni

In alternativa, ove necessario, una persona con qualifiche accettate dal team Supplier Responsibility di Apple può sviluppare disposizioni di progettazione basate sulle prestazioni per quanto riguarda la gestione dei rischi di incendio ed esplosione di polveri combustibili in luogo dei requisiti prescrittivi delineati nel presente Standard.

- La progettazione basata sulle prestazioni deve dimostrare che l'approccio fornisce una misura di sicurezza almeno equivalente a quella dei requisiti prescrittivi.
- La progettazione basata sulle prestazioni deve essere documentata con tutti i calcoli, i riferimenti, le ipotesi e le fonti da cui sono stati attinti le caratteristiche principali e gli altri dati o su cui il progettista ha basato alcuni aspetti essenziali del progetto.
- Il progetto completato deve essere riesaminato dal team Supplier Responsibility di Apple per determinarne l'adeguatezza e garantire che l'approccio non comporti una minore sicurezza rispetto ai requisiti prescrittivi.

4. Standard di riferimento

I documenti, o le relative parti, elencati nella presente sezione devono essere considerati parte dei requisiti dello Standard. Gli standard locali possono essere applicati in luogo degli standard NFPA solo se forniscono un livello di protezione equivalente. In caso di sostituzione, è responsabilità del Fornitore documentare la giustificazione.

Salvo espressa indicazione del presente Standard, laddove un requisito definito in uno standard nazionale specifico per merce differisca dal requisito definito nel presente Standard, prevale il requisito dello standard di settore o specifico per merce.

4.1 Pubblicazioni della National Fire Protection Association (riconosciute a livello internazionale) (1 Batterymarch Dr., Quincy, MA, USA)

- NFPA 10 "Standard for Portable Fire Extinguishers" (Standard per estintori portatili)
- NFPA 68 "Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting" (Standard per la protezione contro le esplosioni tramite ventilazione antideflagrante)
- NFPA 69 "Standard on Explosion Prevention Systems" (Standard per i sistemi di prevenzione delle esplosioni)
- NFPA 70 "National Electrical Code" (Codice elettrico nazionale)
- NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity" (Pratica raccomandata per l'elettricità statica)
- NFPA 91 "Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids" (Sistemi di scarico per il convogliamento di vapori, gas, nebbie e solidi particolati non combustibili)
- NFPA 101 "Life Safety Code" (Codice di sicurezza per la vita)
- NFPA 484 "Standard for Combustible Metals" (Standard per i metalli combustibili)
- NFPA 499 "Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas" (Pratica raccomandata per la classificazione delle polveri combustibili e delle aree pericolose (classificate) per gli impianti elettrici nelle aree di processo chimico)
- NFPA 652 "Standard on the Fundamentals of Combustible Dust" (Standard sui fondamenti della polvere combustibile)
- NFPA 654 "Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids" (Standard per la prevenzione di incendi ed esplosioni da polveri derivanti da produzione, lavorazione e manipolazione di solidi particolati combustibili)

4.2 Pubblicazioni cinesi

- AQ-4272 Safety Specifications for Prevention of Dust Explosions from the mechanical processing of aluminum and magnesium products (Specifiche di sicurezza per la prevenzione delle esplosioni da polveri derivanti dalla lavorazione meccanica di prodotti in alluminio e magnesio)
- AQ-4273 Safety Specifications for Dedusting System used in Dust Explosion Hazardous Area (Specifiche di sicurezza per il sistema di depolverazione utilizzato in aree a rischio di esplosione da polveri)

- GB-15577 – 2007: Safety Regulation for Dust Explosion Prevention and Protection (Regolamento di sicurezza per la prevenzione e la protezione dalle esplosioni da polveri)
- GB/T 17919 – 2008: Directives for Dust Explosion Protection for Dust Collectors in Dust Explosion Hazardous Areas (Direttive per la protezione contro le esplosioni da polveri per i depolveratori in aree a rischio di esplosione da polveri)
- GB/T 1 651: Code of Practice for Selection of Personal Protective Equipment (Codice di condotta per la selezione dei dispositivi di protezione individuale)
- GB 12476.1: Electrical Apparatus for Use in the Presence of Combustible Dust Part 1: Electrical Apparatus Protected by Enclosures and Surface Temperature Limitation – Section 1: Specification for Apparatus (IDT IEC 61241 – 1: 1999) (Apparecchi elettrici per l'uso in presenza di polveri combustibili Parte 1: Apparecchi elettrici protetti da involucri e limitazione della temperatura superficiale – Sezione 1: Specifiche per apparecchi (IDT IEC 61241 – 1: 1999))
- GB 12476.2 Electrical Apparatus for Use in the Presence of Combustible Dust—Part 2: Selection and Installation (Apparecchi elettrici per l'uso in presenza di polveri combustibili – Parte 2: scelta e installazione)
- GB/T 15605: Guide for Pressure Venting of Dust explosions (Guida per lo sfiato della pressione delle esplosioni da polveri)
- GB 50058 Electrical Installations design Code for Explosive Atmospheres and Fire Hazards (Codice di progettazione degli impianti elettrici per atmosfere esplosive e pericolo di incendio)
- GB 50016-2006: Code of Design on Building Fire Protection and Prevention (Codice di progettazione per protezione e prevenzione degli incendi negli edifici)
- GB/T 18154: Technical Specification of Automatic Dust Explosion Suppression Devices (Specifiche tecniche dei dispositivi di soppressione automatica delle esplosioni da polveri)

4.3 Standard europeo

- IEC 60079-10-2 "Explosive Atmospheres - Part 10-2: Classification of Areas - Combustible Dust Atmospheres (Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione delle aree - Atmosfere con polveri combustibili)

4.4 Normativa delle Nazioni Unite

- UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations – Manual of Tests and Criteria, Part III, Subsection 33.2.1. (Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose: Normative modello – Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 33.2.1.)



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione dei rifiuti solidi

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto ad adottare un approccio sistematico per identificare, gestire, ridurre e smaltire o riciclare in modo responsabile i rifiuti pericolosi e non.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Permessi normativi

Il Fornitore deve disporre dei permessi ambientali richiesti per legge e di tutte le approvazioni necessarie per le sue operazioni.

Il Fornitore è tenuto a pianificare e prevedere un periodo di tempo sufficiente per aggiornare le approvazioni e i permessi ambientali correnti per qualsiasi **alterazione** che possa modificare l'impatto ambientale delle proprie operazioni.

Il Fornitore è tenuto a rispettare i requisiti vigenti in materia di autorizzazione e segnalazione dei **rifiuti pericolosi** in conformità alle normative vigenti. Il Fornitore è tenuto a implementare le seguenti misure:

- Registrare tutti i rifiuti pericolosi in conformità ai requisiti normativi vigenti
- Ottenere i permessi per lo scarico di sostanze inquinanti e la gestione, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti pericolosi in conformità ai requisiti normativi vigenti
- Segnalare qualsiasi alterazione che possa modificare lo stato della registrazione e la produzione consentita di rifiuti pericolosi alle agenzie di regolamentazione locali e nazionali competenti.

2. Individui direttamente responsabili

Il Fornitore ha il compito di designare uno o più individui responsabili della gestione dei rifiuti pericolosi.

3. Identificazione dei flussi di rifiuti

Il Fornitore è tenuto a identificare tutte le fonti di **rifiuti** e classificare ciascun flusso come rifiuti pericolosi o **rifiuti non pericolosi** secondo le normative vigenti, o, in assenza di queste ultime, in conformità al presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a sviluppare e gestire un inventario di tutti i rifiuti generati. L'inventario dei rifiuti deve registrare la quantità mensile di rifiuti generati, la categoria (pericolosi o non pericolosi), il metodo di smaltimento, riciclaggio o altra manipolazione e i nomi dei fornitori di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore è tenuto a rivedere l'inventario dei rifiuti della struttura a cadenza annuale.

Il Fornitore è tenuto ad aggiornare l'inventario dei rifiuti con le eventuali modifiche apportate al processo o alla produzione.

Definizioni

Alterazione

Qualsiasi modifica a un processo produttivo o di altro tipo che può comportare l'introduzione di un nuovo flusso di rifiuti di processo o un cambiamento nella composizione, nel volume, nel processo di trattamento o nei requisiti di monitoraggio del flusso di rifiuti di processo esistente.

Rifiuti pericolosi

Rifiuti che rappresentano una minaccia diretta per la salute umana o animale o per l'ambiente.

Rifiuti

Materiali risultanti dalla produzione, dalla trasformazione e/o dal consumo di altri materiali, non più utilizzati da chi li ha prodotti, che vengono scaricati o rilasciati nell'ambiente.

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti che non rappresentano una minaccia diretta per la salute umana o animale o per l'ambiente, come cibo e rifiuti organici, materiali da imballaggio e rifiuti sanitari, come specificato nelle normative vigenti.

4. Controllo dei rifiuti

4.1 Pratiche di raccolta e stoccaggio dei rifiuti

Il Fornitore è tenuto a separare i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi secondo le normative vigenti e il presente Standard.

Il Fornitore è tenuto a implementare pratiche di raccolta e stoccaggio dei rifiuti responsabili, incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- I rifiuti devono essere raccolti e stoccati in appositi contenitori in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche.
- Le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti pericolosi dalle aree di produzione alle aree di stoccaggio richiedono un contenimento secondario
- I contenitori dei rifiuti devono essere provvisti di etichette standardizzate in conformità alle leggi e normative vigenti. Ciascuna etichetta deve includere, come minimo, il tipo di rifiuti, gli opportuni avvisi di pericolo e la data di produzione.
- I contenitori dei rifiuti devono essere in buone condizioni e in grado di impedire perdite o fuoriuscite.
- I rifiuti pericolosi non devono essere conservati in loco per un periodo superiore a quello richiesto dalle normative locali vigenti.
- I contenitori di rifiuti pericolosi devono essere ispezionati a cadenza settimanale per garantirne l'integrità, prevenire e controllare le perdite e identificare e correggere le etichette mancanti o errate. Il Fornitore è tenuto a conservare registri scritti relativi a tali ispezioni settimanali.

4.2 Aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi

Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi del Fornitore devono soddisfare i seguenti requisiti:

- I materiali da costruzione e le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con i rifiuti pericolosi stoccati.
- All'interno e all'esterno delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere affisso un cartello che indichi:
 - La natura degli eventuali pericoli rappresentati dai rifiuti pericolosi
 - Eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per accedere nell'area
 - Qualsiasi etichettatura prevista dalle normative e dagli standard vigenti
 - Eventuali divieti di fumare o svolgere altre attività
- Divieto di accesso non autorizzato alle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi
- Una copertura o un altro rivestimento che impedisca l'esposizione agli elementi
- Essere provviste di contenimenti secondari che blocchino e trattengano perdite o sversamenti
- Design e struttura tali da impedire che fuoriuscite o perdite provenienti dall'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi contaminino le acque superficiali o sotterranee o entrino in caditoie o fognature
- Attrezzatura antincendio prontamente disponibile e accessibile
- Sistema di allarme funzionante che avvisi i lavoratori della struttura e i soccorritori esterni in caso di emergenza

- Apparecchiature di ventilazione forzata per aree in cui sono stoccate sostanze volatili, acide, caustiche o corrosive
- Dispositivi di protezione individuale per i lavoratori che manipolano rifiuti pericolosi
- Area di stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale ubicata al di fuori dell'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi per preservare l'integrità e la funzionalità dei dispositivi stessi
- Spazio sufficiente per l'ingresso, l'uscita e altri spostamenti del personale e delle attrezzature di soccorso ed emergenza.

5. Smaltimento dei rifiuti

Il Fornitore deve utilizzare unicamente trasportatori di rifiuti pericolosi autorizzati e qualificati.

Il Fornitore è tenuto a condurre la due diligence sul metodo di trattamento dei rifiuti smaltiti dai propri fornitori esterni di smaltimento dei rifiuti (compresi i fornitori di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi).

In caso di violazione ambientale, il Fornitore deve procedere come segue:

- Informare Apple della violazione del trasportatore di rifiuti pericolosi.
- Collaborare con il trasportatore di rifiuti pericolosi a sviluppo, implementazione e monitoraggio delle azioni correttive.
- Ottenere l'approvazione per i trasferimenti di rifiuti pericolosi da tutte le agenzie di regolamentazione competenti in conformità alle normative vigenti.
- Compilare registri e manifesti scritti per tutte le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi in conformità alle normative locali e nazionali.
- Inviare copie di registri, manifesti e altra documentazione richiesta alle autorità e alle agenzie di regolamentazione competenti e a qualsiasi terza parte interessata (trasportatori e destinatari) in conformità ai requisiti applicabili.

6. Risposta alle emergenze

Il Fornitore ha il compito di designare almeno un **coordinatore delle emergenze** opportunamente formato in loco con la responsabilità di coordinare tutte le attività di segnalazione e risposta alle emergenze. Un coordinatore delle emergenze deve sempre trovarsi in loco quando la struttura è in attività.

Il Fornitore è tenuto a condurre esercitazioni di risposta ai potenziali pericoli della struttura a cadenza annuale o con altra frequenza specificata dai requisiti normativi vigenti, a seconda di quale sia la più stringente.

Il Fornitore deve implementare un **piano di risposta alle emergenze** per ridurre al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Il piano di risposta alle emergenze deve includere:

- Requisiti di segnalazione e comunicazione interne
- Nomi e informazioni di contatto del personale responsabile della struttura, contatti degli enti locali preposti agli interventi antincendio e di emergenza, recapito degli ospedali locali e di altri enti di soccorso sanitario adeguati
- Identificazione e valutazione delle minacce potenziali immediate, inclusi i rischi di incendio o esplosione, nonché le fuoriuscite o perdite derivanti dai processi della struttura e dalle aree di stoccaggio
- Vie di fuga, procedure e controlli per l'evacuazione di emergenza

Definizioni

Coordinatore delle emergenze

Persona designata dalla struttura a gestire qualsiasi attività relativa all'emergenza presso la struttura stessa. Tale persona deve avere l'autorità di impegnare le risorse necessarie per rispondere a tutte le emergenze e conoscere a fondo la struttura, ivi compresi tutte le operazioni, tutti gli aspetti del piano di risposta alle emergenze e l'ubicazione dei relativi registri.

Piano di risposta alle emergenze

Documento redatto dal Fornitore che descrive le azioni da intraprendere in caso di emergenza. Tale documento include le informazioni sui contatti di emergenza, le procedure di comunicazione delle emergenze, le informazioni sull'ospedale di riferimento, nonché le procedure per il controllo, il contenimento e la pulizia dei materiali rilasciati.

- Procedure dettagliate per il controllo e il contenimento dei materiali pericolosi rilasciati
- Pulizia e smaltimento adeguati dei materiali pericolosi rilasciati.

7. Operazioni e manutenzione

Prima di produrre qualsiasi rifiuto, il Fornitore deve disporre di tecnologie di controllo dell'inquinamento operative.

Il Fornitore è tenuto a pianificare e prevedere un periodo di tempo sufficiente per implementare i controlli e ottenere le approvazioni per qualsiasi alterazione che possa modificare l'identificazione, la raccolta, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Il Fornitore è tenuto a gestire un piano di riduzione dei rifiuti che consista nella valutazione della produzione di rifiuti pericolosi in loco e successiva identificazione delle opportunità per ridurli al minimo. Se l'autorizzazione ambientale della struttura richiede il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti pericolosi, il Fornitore è tenuto a sviluppare e implementare un piano per soddisfare tali obiettivi posti dall'agenzia di regolamentazione competente.

8. Formazione e comunicazione

Il Fornitore è tenuto a erogare ai lavoratori una formazione relativa a gestione, stoccaggio, azioni di risposta alle emergenze e corretta tenuta dei registri dei rifiuti pericolosi.

9. Documentazione

Tutti i registri e la documentazione relativi alla gestione dei rifiuti devono essere messi a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima. Il Fornitore è tenuto a conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti come segue:

- Registri relativi alla formazione dei dipendenti per i 5 anni precedenti o per altro periodo specificato dai requisiti normativi vigenti, a seconda di quale sia il più lungo
- Le cartelle cliniche dei dipendenti per la durata del rapporto di impiego più 30 anni o come richiesto dai requisiti normativi vigenti, a seconda di quale sia il periodo più lungo
- Le copie attuali e precedenti di permessi e registrazioni come richiesto dalle normative vigenti o dal presente Standard
- L'inventario aggiornato dei rifiuti pericolosi
- La documentazione relativa alla rimozione periodica dei rifiuti pericolosi dall'unità di stoccaggio (che deve avvenire almeno una volta per periodo di accumulo applicabile)
- I manifesti e gli altri registri di spedizione dei rifiuti pericolosi devono essere conservati per 5 anni
- L'elenco aggiornato dei fornitori che gestiscono il riutilizzo, il riciclo, il trasporto o lo smaltimento di rifiuti pericolosi direttamente per il Fornitore
- I registri di tutti gli incidenti relativi ai rifiuti pericolosi avvenuti presso l'impianto devono essere conservati per 5 anni.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione idrica e delle acque reflue

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto ad adottare un approccio sistematico per identificare, controllare e ridurre le acque reflue prodotte dalle proprie attività. Il Fornitore è tenuto a monitorare costantemente le prestazioni dei propri sistemi di trattamento delle acque reflue.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Permessi normativi

Il Fornitore deve ottenere, conservare e gestire copie valide o aggiornate di tutti i necessari permessi, licenze, registrazioni e approvazioni normative in materia di **acqua e acque reflue di processo** come richiesto dai requisiti normativi applicabili, incluso, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- Approvazione ambientale per la produzione in corso
- Permessi/registrazioni nuovi, aggiuntivi e/o modificati o aggiornati prima di qualsiasi **alterazione**.
- Tutti i permessi per lo scarico delle acque reflue e l'utilizzo dell'acqua secondo le leggi e normative vigenti.
- Segnalazioni e/o registri degli scarichi di acque reflue di processo in conformità alle leggi e normative vigenti.
- Laddove richiesto dalle leggi e normative vigenti, il Fornitore è tenuto a sviluppare e gestire un sistema di monitoraggio dell'acqua per garantirne la continuità e l'efficacia di gestione.

2. Individui direttamente responsabili

Il Fornitore è tenuto a identificare uno o più individui specifici all'interno della struttura che saranno responsabili di tutti gli aspetti gestionali relativi agli scarichi delle acque reflue di processo, inclusi la manutenzione, l'ispezione, il monitoraggio e la risposta alle eventuali emergenze.

3. Identificazione delle fonti di acque reflue di processo

Il Fornitore è tenuto a identificare e classificare tutti i flussi di acque reflue di processo.

Il Fornitore è tenuto a organizzare e gestire l'inventario dei flussi di acque reflue di processo:

- L'inventario deve includere la composizione e il volume di ciascun flusso di acque reflue di processo.
- Il Fornitore è tenuto a rivedere e aggiornare l'inventario dopo qualsiasi alterazione che potrebbe influire sulle acque reflue di processo.

Definizioni

Acque reflue di processo

Acque di scarico dei processi produttivi o industriali che possono contenere agenti contaminanti.

Alterazione

Qualsiasi modifica a un processo di produzione o di altro tipo che può comportare l'introduzione di un nuovo flusso di acque reflue di processo o un cambiamento nella composizione, nel volume, nel processo di trattamento o nei requisiti di monitoraggio del flusso di acque reflue di processo esistente.

- Il Fornitore è tenuto a rivedere l'inventario a cadenza annuale.

4. Controllo dello scarico delle acque reflue di processo

Il Fornitore è tenuto a installare e sottoporre a manutenzione sistemi di trattamento delle acque reflue di processo adeguati che riducano il contributo inquinante di ciascuna delle sue strutture a livelli conformi alle leggi e normative vigenti.

Il sistema di trattamento delle acque reflue di processo del Fornitore deve entrare in funzione prima dell'attrezzatura di produzione corrispondente.

Il Fornitore deve:

- Rispettare tutte le leggi, le normative e i requisiti vigenti relativi allo scarico delle acque reflue di processo
- Aggiornare le tecnologie di controllo prima che abbia luogo qualsiasi potenziale alterazione
- Verificare la conformità ai requisiti di scarico delle acque reflue di processo applicabili
- Non diluire deliberatamente le acque reflue di processo per soddisfare i requisiti di autorizzazione e/o gli standard normativi
- Rispettare i requisiti di riciclo e riutilizzo per le acque reflue di processo come richiesto dalle agenzie di regolamentazione competenti
- Trattare e/o scaricare le acque reflue di processo in base alle autorizzazioni ambientali approvate e ad altre leggi e normative vigenti.

Se lo scarico delle acque reflue di processo è vietato per legge, queste devono essere gestite in conformità alle leggi e normative vigenti e agli Standard di Apple.

In assenza di requisiti locali per la gestione di un determinato agente inquinante, bisogna fare riferimento alle soglie specificate nella tabella degli Standard di qualità per lo scarico delle acque reflue di Apple:

Standard di qualità per lo scarico delle acque reflue di Apple		
Parametro	Limite di scarico per l'impianto di trattamento delle acque reflue	Limite di scarico per le acque superficiali
Temperatura	40 °C	Aumento di 3 °C del corpo idrico ricevente
pH	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0
Domanda chimica di ossigeno (COD)	300 mg/l	100 mg/l
Domanda biochimica di ossigeno in 5 giorni (BOD5)	150 mg/l	20 mg/l
Solidi sospesi totali (TSS)	300 mg/l	20 mg/l
Fluoruro	20 mg/l	5 mg/l
Azoto totale	70 mg/l	10 mg/l

Definizioni

Rifiuti pericolosi

Rifiuti che rappresentano una potenziale minaccia diretta per la salute umana o animale o per l'ambiente.

Standard di qualità per lo scarico delle acque reflue di Apple		
Parametro	Limite di scarico per l'impianto di trattamento delle acque reflue	Limite di scarico per le acque superficiali
Nitriti (NO ₂ -N)	Non applicabile	1 mg/l
Nitrati (NO ₃ -N)	Non applicabile	10 mg/l
Azoto ammoniacale	25 mg/l	5 mg/l
Fosforo totale	8 mg/l	1 mg/l
Olio e grasso (O&G)	20 mg/l	5 mg/l
Arsenico totale	0,2 mg/l	0,01 mg/l
Cadmio totale	0,05 mg/l	0,02 mg/l
Cromo totale	1 mg/l	0,05 mg/l
Cromo esavalente	0,1 mg/l	0,01 mg/l
Rame totale	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Piombo totale	0,2 mg/l	0,1 mg/l
Mercurio totale	0,005 mg/l	0,002 mg/l
Nichel totale	0,5 mg/l	0,1 mg/l
Argento totale	0,1 mg/l	0,1 mg/l
Zinco totale	1,5 mg/l	0,5 mg/l
Cianuro	0,2 mg/l	0,15 mg/l

5. Valutazione e monitoraggio dello scarico delle acque reflue di processo

Il Fornitore deve:

- Monitorare gli scarichi delle acque reflue di processo in conformità ai requisiti normativi. I parametri di monitoraggio devono quantificare gli inquinanti dannosi e soddisfare i requisiti richiesti dall'autorizzazione o dalle leggi e normative vigenti.
- Monitorare gli scarichi delle acque reflue di processo (per verificare le concentrazioni degli inquinanti e il volume generato) con la frequenza richiesta dalle normative locali o, in assenza di queste ultime, almeno una volta al mese, per garantirne la conformità alle leggi e normative vigenti.
- Monitorare tutti gli scarichi delle acque reflue di processo nei punti predeterminati o secondo le modalità specificate nell'autorizzazione o richieste dalle leggi e normative vigenti.
- Inviare i report di monitoraggio delle acque reflue di processo all'agenzia di regolamentazione competente come richiesto ai fini della conformità normativa.

6. Risposta alle emergenze

Il Fornitore è tenuto a implementare un meccanismo di preparazione e risposta alle eventuali emergenze derivanti dal superamento della capacità o dal malfunzionamento del sistema di trattamento delle acque reflue di processo in loco. Le azioni di risposta alle emergenze devono includere quanto segue:

In caso di superamento della capacità dell'impianto di trattamento delle acque reflue (anche noto come impianto di depurazione), il Fornitore è tenuto a:

- Interrompere lo scarico delle acque reflue di processo dalle aree di produzione nell'impianto di depurazione
- Isolare le bocche di scolo delle acque piovane all'interno della struttura in modo da evitare la contaminazione incrociata con le acque reflue di processo
- Far defluire le acque reflue di processo in eccesso in un sistema di raccolta e/o in vasche di riserva

In caso di malfunzionamento dell'impianto di depurazione:

- Il Fornitore è tenuto a interrompere immediatamente lo scarico esterno delle acque reflue dall'impianto di depurazione.
- Il Fornitore è tenuto a interrompere lo scarico delle acque reflue di processo dalle aree di produzione nell'impianto di depurazione.
- Il Fornitore è tenuto a sostituire o riparare tempestivamente l'apparecchiatura guasta dell'impianto di depurazione in modo da rimmetterlo in funzione nel minor tempo possibile.
- Il Fornitore è tenuto a segnalare i malfunzionamenti alle autorità locali in conformità alle leggi e normative vigenti.
- In caso di superamento dei limiti consentiti per lo scarico di acque reflue contaminate, il Fornitore è tenuto a informare le autorità locali e ottenere un'autorizzazione per tale variazione.
- In caso di malfunzionamenti dell'impianto di depurazione, il Fornitore è tenuto a implementare tempestivamente eventuali aggiornamenti, riparazioni e/o programmi di monitoraggio per soddisfare gli standard di scarico normativi.

In caso di reclami da parte della comunità, il Fornitore è tenuto a condurre il monitoraggio dello scarico delle acque reflue di processo per verificarne lo stato e implementare tempestivamente tutte le azioni correttive necessarie o consigliabili.

In caso di **avvisi di violazione** da parte delle autorità locali, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente con l'autorità in questione, informare tutte le parti interessate in merito alle violazioni e intraprendere eventuali azioni correttive in modo tempestivo o secondo le indicazioni delle autorità.

7. Operazioni e manutenzione

Il Fornitore è tenuto a sviluppare programmi di manutenzione operativa e preventiva per l'impianto di depurazione in loco in conformità a quanto segue:

- Responsabilità dei lavoratori e requisiti di formazione chiaramente definiti e documentati relativi a funzionamento, ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione.
- Procedure operative standard per la manutenzione preventiva che includano le specifiche e raccomandazioni dei produttori e le best practice del settore.

- Parametri fondamentali per monitorare l'efficacia dell'impianto di depurazione e la frequenza delle ispezioni di routine in base ai requisiti normativi e/o di autorizzazione, ai requisiti di manutenzione preventiva e ad altri fattori. Il piano di ispezione deve riguardare tutti i turni nell'ambito delle normali operazioni della struttura.
- Procedure operative definite e documentate per l'arresto dell'impianto di depurazione. Prima di arrestare l'impianto di depurazione per qualsiasi motivo pianificato (ad esempio, manutenzione, superamento della capacità o malfunzionamento), è necessario sospendere lo scarico delle acque reflue di processo per impedire il rilascio delle acque non trattate. Le apparecchiature di produzione associate possono essere riavviate solo una volta che l'impianto di depurazione è nuovamente in funzione.B

Il Fornitore è tenuto a istituire un programma per valutare l'integrità dei sistemi di raccolta delle acque reflue di processo esistenti, comprese le condutture, gli scarichi sotterranei, i pozzi e l'impianto di depurazione in loco, e correggere tempestivamente le eventuali carenze identificate. Il programma deve prevedere test periodici dell'integrità del sistema delle acque reflue di processo con una frequenza basata sui rischi di perdite identificati durante la valutazione.

8. Formazione e comunicazione

Il Fornitore è tenuto a formare gli operatori delle strutture di trattamento delle acque reflue di processo circa il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature e delle altre unità di processo nell'impianto di depurazione. Gli operatori devono essere in possesso degli opportuni certificati di idoneità, come richiesto dai requisiti normativi locali o nazionali.

In caso di **eventi ambientali anomali**, il Fornitore è tenuto a informare Apple entro 7 giorni e le agenzie di regolamentazione competenti entro le tempistiche previste dalle normative vigenti. Tale comunicazione deve specificare la probabile causa dell'evento ambientale anomalo e le azioni correttive o preventive.

9. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare copie, in formato scritto ed elettronico, dei dati e della documentazione relativi agli scarichi delle acque reflue di processo per almeno 5 anni o in base ai requisiti normativi locali, a seconda di quale sia il periodo più lungo. I documenti per i quali è richiesta la conservazione includono, a titolo esemplificativo:

- Licenze, permessi e altri documenti di registrazione normativi
- Inventari dei flussi di acque reflue di processo
- Risultati del monitoraggio degli scarichi delle acque reflue di processo
- Registri, permessi o corrispondenza normativa relativi a espansioni, ristrutturazioni o nuovi impianti di depurazione
- Registri scritti delle comunicazioni relative alle acque reflue di processo con parti esterne, inclusi, a titolo esemplificativo, gruppi della comunità e autorità locali
- Registri relativi a ispezioni e manutenzione di routine
- Segnalazioni di eventi ambientali anomali e azioni di risposta correttiva intraprese

Definizioni

Avviso di violazione

Metodo di segnalazione in forma scritta di:

- 1) Una violazione grave che ha come unico mezzo di notifica consentito l'"Avviso di conformità"
- o 2) Una violazione marginale che non viene corretta entro il tempo prestabilito.

Eventi ambientali anomali

Includono, a titolo esemplificativo, disturbi operativi alle apparecchiature di processo (come l'aumento del carico), disastri naturali, guasti del sistema di trattamento delle acque reflue, incidenti e interruzioni di corrente. Tali eventi possono causare guasti ai sistemi di trattamento delle acque reflue e lo scarico di inquinanti oltre i limiti consentiti.

- Registri relativi a eventuali azioni correttive, rettifiche o attività di follow-up intraprese a seguito di carenze, reclami o avvisi di violazione
- Registri relativi alla formazione del personale addetto a funzionamento, ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione delle acque piovane

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto ad adottare un approccio sistematico per impedire la contaminazione delle acque piovane che defluiscono dalle proprie strutture. Il Fornitore è tenuto a impedire scarichi e sversamenti illeciti nelle caditoie, nella rete pubblica di distribuzione idrica o nei corpi idrici pubblici.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Permessi normativi

Il Fornitore è tenuto a rispettare i requisiti di autorizzazione e segnalazione delle **acque piovane** secondo le normative vigenti.

2. Individui direttamente responsabili

Il Fornitore è tenuto a identificare uno o più individui specifici all'interno della struttura che saranno responsabili dello sviluppo, dell'implementazione, della revisione, del monitoraggio e dell'ispezione del **piano di gestione delle acque piovane**, in conformità ai relativi requisiti, nonché della risposta alle emergenze.

3. Identificazione delle fonti inquinanti

3.1 Potenziali fonti inquinanti

Il Fornitore è tenuto a identificare le potenziali fonti inquinanti che potrebbero interessare il deflusso delle acque piovane. Per identificare le fonti inquinanti, il Fornitore deve stilare quanto segue:

- Un elenco delle aree teatro di **attività industriali** esposte alle acque piovane e dei relativi **componenti inquinanti**
- Un elenco e una descrizione delle potenziali fuoriuscite e perdite che potrebbero introdurre inquinanti nello scarico delle acque piovane e specificare gli eventuali condotti interessati
- Un elenco e una descrizione delle fuoriuscite e perdite verificatesi nelle aree esposte all'acqua piovana o drenate nel relativo sistema di drenaggio nei 3 anni precedenti
- Un elenco degli **scarichi di acque non piovane** ed eliminare tutti gli **scarichi non autorizzati di acque non piovane**

3.2 Mappa della struttura

Il Fornitore è tenuto a preparare una mappa della struttura che includa le seguenti informazioni:

- Schema delle aree di drenaggio delle acque piovane all'interno della struttura, parti delle aree di drenaggio interessate dai flussi delle aree circostanti e direzione del flusso di ogni area di drenaggio, corpo idrico in loco e area di erosione del suolo

Definizioni

Acque piovane

Acque derivanti da precipitazioni, deflusso dello scioglimento della neve e deflusso e drenaggio superficiale. Non sono comprese le infiltrazioni e il deflusso dei terreni agricoli.

Piano di gestione delle acque piovane

Documento che definisce i controlli strutturali e non da mettere in atto per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente degli scarichi di acque piovane al di fuori dello stabilimento.

Attività industriali

Zone quali aree e serbatoi di stoccaggio, aree di spedizione e ricezione, aree di rifornimento, aree di deposito/manutenzione di veicoli e attrezzature, aree di manipolazione e lavorazione dei materiali, aree di trattamento e smaltimento dei rifiuti, aree che generano polvere o particolato e aree di pulizia e risciacquo.

Componenti inquinanti

Inquinanti associati alle attività industriali, come petrolio, metalli, solventi, acidi e alcali.

Scarico di acque non piovane

Flussi che non sono costituiti unicamente da acque piovane, come il deflusso superficiale presso la struttura che può essere potenzialmente contaminato da inquinanti impiegati o generati da attività industriali.

Scarico non autorizzato di acque non piovane

Comprende le acque provenienti dal risciacquo o dal lavaggio di veicoli, attrezzature, edifici o marciapiedi, nonché materiali smaltiti o gettati in modo improprio e materiali versati o fuoriusciti.

- Ubicazione dei **corpi idrici** e delle bocche di scolo municipali dove possono defluire gli scarichi delle acque piovane della struttura e gli **scarichi autorizzati di acque non piovane**
- Ubicazione dei sistemi di raccolta e trasporto delle acque piovane, punti di scarico associati e direzione del flusso, comprese eventuali misure di controllo strutturale che interessino gli scarichi delle acque piovane, gli scarichi autorizzati di acque non piovane e i deflussi
- Schema di tutte le aree impermeabili della struttura, tra cui le aree pavimentate, gli edifici, le aree di stoccaggio coperte e altre strutture dotate di tetto
- Zone in cui i materiali sono esposti alle precipitazioni e zone in cui si sono verificate fuoriuscite o perdite significative
- Ubicazione delle aree adibite ad attività industriali che rappresentano potenziali fonti inquinanti.

4. Controllo dello scarico delle acque piovane

Il Fornitore è tenuto a implementare **controlli strutturali** o **non strutturali** efficaci per impedire l'inquinamento delle acque piovane.

Il Fornitore è tenuto a condurre indagini, a cadenza almeno annuale, per identificare eventuali collegamenti diretti tra le aree di produzione industriale e il sistema di drenaggio delle acque piovane. Il Fornitore è tenuto a effettuare le indagini dopo qualsiasi alterazione che potrebbe interessare i collegamenti. Gli eventuali collegamenti devono essere immediatamente rimossi.

Il Fornitore è tenuto a gestire i rifiuti generati dai sistemi di controllo delle acque piovane in conformità a tutte le normative vigenti.

5. Valutazione e monitoraggio dello scarico delle acque piovane

Il Fornitore è tenuto a effettuare un monitoraggio periodico dei propri scarichi delle acque piovane secondo le normative vigenti. Il Fornitore è tenuto a monitorare gli scarichi delle acque piovane al fine di valutare l'efficacia delle misure di controllo adottate presso la struttura per ridurre al minimo o eliminare gli inquinanti dal deflusso delle acque piovane.

5.1 Valutazioni degli scarichi

Qualsiasi anomalia emersa durante tali valutazioni deve essere approfondita attraverso ispezioni della struttura, analisi delle cause profonde e implementazione di azioni correttive e contromisure adeguate per eliminare il potenziale inquinamento degli scarichi delle acque piovane.

5.2 Campionamento indicatore

Il Fornitore è tenuto a raccogliere campioni di acqua piovana dai punti di scarico di una struttura per le analisi di laboratorio. La frequenza del campionamento deve essere basata sul potenziale livello di rischio di contaminazione delle acque piovane e in ogni caso non inferiore a una volta ogni 6 mesi. I parametri chimici per le analisi di laboratorio sono basati sui tipi di fonti inquinanti identificate nella sezione Identificazione delle fonti inquinanti e includono come minimo il pH, la domanda chimica di ossigeno, il colore, l'olio e il grasso.

Definizioni

Corpi idrici

Specchi d'acqua come fiumi, laghi e stagni.

Scarico autorizzato di acque non piovane

Scarichi di acque non piovane consentiti in alcune giurisdizioni a condizione di soddisfare determinati requisiti.

Controlli strutturali

Dispositivi strutturali (come bacini di raccolta, argini, stagni, contenimenti secondari e separatori olio/acqua) utilizzati per limitare o impedire l'ingresso di sostanze inquinanti nel deflusso delle acque piovane.

Controlli non strutturali

Processi, divieti, procedure e programmi operativi che impediscono agli inquinanti industriali di entrare in contatto con le acque piovane e gli scarichi autorizzati di acque non piovane. Si tratta di misure a bassa tecnologia ed economicamente vantaggiose.

I risultati devono essere confrontati con il limite di concentrazione di inquinanti consentito relativo al corpo idrico ricevente. In assenza di requisiti locali per la gestione di un determinato agente inquinante, bisogna fare riferimento alle soglie specificate nella tabella degli Standard di qualità per lo scarico delle acque reflue di Apple (consultabile nella sezione Standard di gestione delle acque reflue). Se la concentrazione supera i limiti, devono essere valutate e implementate misure di controllo dell'inquinamento delle acque piovane.

5.3 Campionamento di conformità

Se il Fornitore è tenuto a rispettare linee guida sui limiti di scarico locali e/o nazionali, tale conformità deve essere dimostrata da un campionamento ad hoc. In caso di superamento dei limiti prefissati per gli effluenti, il Fornitore è tenuto a intraprendere azioni correttive ed eseguire ulteriori campionamenti per ripristinare e dimostrare la conformità.

Il Fornitore è tenuto a condurre una valutazione annuale completa delle proprie misure di controllo delle acque piovane che includa quanto segue:

- Analisi visive e ispezione di campioni/dati analitici
- Sintesi delle ispezioni elencate nel piano di gestione delle acque piovane
- Report sugli incidenti e risultati del monitoraggio delle azioni correttive

6. Risposta alle emergenze

Il Fornitore è tenuto a garantire la presenza di almeno un dipendente responsabile del coordinamento di tutte le attività di segnalazione e risposta alle emergenze relative alle acque piovane.

Il Fornitore è tenuto a disporre di un sistema di chiusura immediata dei canali di scolo dell'acqua piovana che scaricano al di fuori dei confini della struttura da attivare in caso di rilascio di sostanze pericolose nel sistema di drenaggio dell'acqua piovana.

Il Fornitore è tenuto a disporre dei piani e delle procedure necessarie per informare la direzione interna e le agenzie di regolamentazione locali, nonché ad adottare misure atte a bloccare tempestivamente le fuoriuscite di sostanze pericolose che oltrepassino i confini della struttura.

Il Fornitore è tenuto a condurre un'analisi per determinare le cause del rilascio accidentale delle sostanze inquinanti e attuare le opportune azioni correttive.

7. Operazioni e manutenzione

Il Fornitore è tenuto a sviluppare, implementare e tenere aggiornato un piano di gestione delle acque piovane scritto volto a prevenire l'inquinamento del deflusso delle acque piovane.

Il Fornitore è tenuto a rivedere e implementare il piano di gestione delle acque piovane prima di ogni modifica alle attività industriali che comporti una qualsiasi delle seguenti conseguenze:

- Aumento significativo delle quantità di inquinanti negli scarichi delle acque piovane
- Esposizione di nuove aree di attività industriale alle acque piovane
- Avvio di un'attività industriale che introduca una nuova fonte di inquinanti presso la struttura.

8. Comunicazione e formazione

Il Fornitore è tenuto a fornire una formazione adeguata relativa alla gestione delle acque piovane a tutti i lavoratori la cui attività possa influire sulla qualità delle acque piovane in base alle normative vigenti.

9. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare la seguente documentazione relativa alla gestione delle acque piovane:

- Copie aggiornate degli schemi del sistema di controllo e/o trattamento delle acque piovane
- Copie dei registri relativi alla formazione dei dipendenti per i 5 anni precedenti o in base a quanto indicato dalle leggi e normative vigenti, a seconda di quale sia il periodo più lungo
- Registri delle indagini interne sugli incidenti, comunicazioni di gestione/normative e azioni di follow-up/chiusura per i 5 anni precedenti.

Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione delle emissioni gassose

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a identificare, gestire, ridurre e controllare in modo responsabile le emissioni gassose generate dalle proprie attività che rappresentano un pericolo per l'ambiente. Deve inoltre monitorare costantemente le prestazioni dei propri sistemi di controllo delle emissioni gassose.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Permessi normativi

Il Fornitore deve disporre di tutti i permessi e le approvazioni ambientali necessari per le sue operazioni.

Il Fornitore è tenuto a pianificare e prevedere un periodo di tempo sufficiente per aggiornare le approvazioni e i permessi ambientali correnti per qualsiasi **alterazione** che possa modificare l'impatto ambientale delle proprie operazioni.

2. Individui direttamente responsabili

Il Fornitore è tenuto a identificare uno o più individui specifici all'interno di ciascuna struttura che saranno responsabili di tutti gli aspetti della gestione delle emissioni gassose, compresi la manutenzione e l'ispezione dei dispositivi di controllo delle emissioni gassose, il monitoraggio e la riduzione delle emissioni gassose e la risposta alle emergenze.

3. Identificazione delle fonti di emissioni gassose

Il Fornitore è tenuto a identificare le fonti delle emissioni gassose, comprese quelle associate ad attività industriali, dispositivi ausiliari e aree predisposte per dormitori e mense. Esempi di processi che contribuiscono alle emissioni gassose e dei corrispondenti inquinanti gassosi sono elencati nella tabella Esempi di processi e inquinanti gassosi tipici.

Con emissioni gassose si intende qualsiasi sostanza inquinante regolamentata introdotta, direttamente o indirettamente, nell'atmosfera dalla struttura del Fornitore e che potrebbe avere effetti dannosi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso. Le emissioni gassose includono, a titolo esemplificativo, **composti organici volatili**, ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), monossido di carbonio (CO), **particolato sospeso** e **gas serra**. Tali inquinanti possono danneggiare la proprietà e la vegetazione e causare gravi problemi di salute a essere umani e animali. Inoltre, gli inquinanti gassosi includono contaminanti gassosi tossici, come acidi, cromo esavalente e ammoniacale, che hanno effetti diretti e indiretti sulla salute umana. I contaminanti gassosi tossici possono provocare il cancro e altre patologie croniche e acute.

Definizioni

Alterazione

Qualsiasi modifica a un processo produttivo o di altro tipo, alla gestione dei rifiuti, al volume dei rifiuti oppure l'aggiunta di sostanze chimiche.

Composti organici volatili (VOC)

Qualsiasi composto volatile del carbonio (esclusi i seguenti: metano, monossido di carbonio, anidride carbonica, acidi carbonici, carburi o carbonati metallici e carbonato di ammonio) che partecipa alle reazioni fotochimiche atmosferiche.

Particolato sospeso (PM)

Piccole particelle di materia solida o liquida sospese in un gas o liquido, che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Esempi di processi e inquinanti gassosi tipici	
Processi	Inquinanti gassosi
Taglio/perforazione	Polvere/particolato
Trattamento delle superfici	Nebbia acida/alcalina e inquinanti gassosi pericolosi
Incisione	Ammoniaca, nebbia acida e inquinanti gassosi pericolosi
Galvanostegia/anodizzazione	Nebbia acida, particolato e inquinanti gassosi pericolosi
HVAC e sistemi di refrigerazione	GHG (trattati nella sezione Gestione delle emissioni di gas serra)
Saldatura/molatura/lucidatura	Polvere, particolato e fumi
Verniciatura e rivestimento	VOC, nebbie acide, aerosol e particolato
Operazioni con caldaie/generatori	Anidride solforosa, protossido di azoto e particolato/polvere, monossido di carbonio e GHG (CO ₂) (GHG trattati nella sezione Gestione delle emissioni di gas serra)
Incenerimento/combustione	Anidride solforosa, protossido di azoto, particolato/polvere, diossine e altri inquinanti gassosi pericolosi, monossido di carbonio e GHG (CO ₂) (GHG trattati nella sezione Gestione delle emissioni di gas serra)

Definizioni

Inquinanti gassosi pericolosi (HAP)

Inquinanti cancerogeni (o potenzialmente tali) o che possono avere altri effetti gravi sulla salute, come effetti sulla funzione riproduttiva o difetti congeniti, oppure che possono causare danni all'ambiente. Tra questi vi sono diossina e toluene e metalli quali cadmio, mercurio, cromo e composti del piombo. Sono anche noti come inquinanti gassosi tossici.

Il Fornitore è tenuto a predisporre e mantenere un inventario delle fonti di emissioni gassose:

- L'inventario deve includere la composizione e il tasso di massa delle emissioni per ciascuna fonte di emissioni gassose
- Il Fornitore è tenuto a rivedere l'inventario dopo qualsiasi modifica, alla produzione o al processo, che potrebbe influire sulle emissioni gassose
- Il Fornitore è tenuto a rivedere l'inventario a cadenza annuale
- Il Fornitore è tenuto a mantenere l'inventario in formato elettronico e a renderlo disponibile per la revisione da parte di Apple su sua richiesta.

Esempi di processi e dispositivi di controllo delle emissioni gassose tipici	
Processi	Dispositivi di controllo delle emissioni gassose
Taglio/perforazione/lucidatura	Depolveratore a ciclone/a maniche (non applicabile per polveri combustibili. Per le polveri combustibili, fare riferimento allo Standard per le polveri combustibili di Apple).
Trattamento delle superfici	Scrubber a umido (soluzione alcalina/acida)
Incisione	Scrubber a umido (soluzione alcalina/acida)
Galvanostegia	Scrubber a umido (soluzione alcalina)
Verniciatura e rivestimento	Scrubber a umido (soluzione alcalina) e/o filtro a carboni attivi
Operazioni con caldaie/generatori	Scrubber a umido (soluzione alcalina)

4. Controllo delle emissioni gassose regolamentate

Il Fornitore è tenuto a segnalare e/o registrare le fonti di emissioni gassose in conformità alle leggi e normative vigenti.

Il Fornitore è tenuto a installare e sottoporre a manutenzione dispositivi di controllo delle emissioni gassose adeguati per le emissioni gassose regolamentate e tutti i piani di controllo devono essere approvati o accettati da tutte le agenzie di regolamentazione competenti. Esempi di processi e dispositivi di controllo delle emissioni gassose pertinenti sono elencati nella tabella Esempi di processi e dispositivi di controllo delle emissioni gassose tipici.

Il Fornitore è tenuto a segnalare i punti di scarico delle emissioni gassose a ogni agenzia di regolamentazione competente. I punti di scarico delle emissioni gassose devono essere comunicati anche ad Apple a fini di audit e tale documentazione deve essere aggiornata ogni anno con le eventuali modifiche apportate nel corso dell'anno precedente.

Il Fornitore è tenuto a manipolare, stoccare e smaltire i residui e/o i rifiuti generati dai dispositivi di controllo delle emissioni gassose in conformità alle leggi e normative vigenti e secondo lo Standard per la gestione dei rifiuti pericolosi di Apple.

5. Valutazione e monitoraggio delle emissioni gassose

Il Fornitore è tenuto a sviluppare un programma per quantificare e monitorare la composizione delle emissioni gassose, compreso il calcolo del tasso di massa per ciascuna fonte identificata nell'inventario delle emissioni gassose.

Il Fornitore è tenuto a eseguire test analitici annuali delle emissioni gassose per garantirne la conformità ai requisiti normativi vigenti e al presente Standard.

Gestione delle emissioni gassose

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

I campioni di emissioni gassose devono essere raccolti in condizioni operative normali e testati in base ai parametri identificati come potenziali inquinanti gassosi.

Le emissioni gassose rilevate devono rientrare nei livelli di emissione regolamentati.

Il Fornitore è tenuto a sottoporre a tutte le agenzie di regolamentazione competenti i report di monitoraggio delle emissioni gassose e ottenere tutti i permessi necessari per mantenere la conformità normativa. I report di monitoraggio devono inoltre essere conservati in formato elettronico ed essere messi a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.

6. Obiettivi di riduzione delle emissioni e monitoraggio dei progressi

Il Fornitore è tenuto a esaminare su base annuale il proprio inventario delle emissioni e stabilire obiettivi volti a ridurre le emissioni attraverso misure quali modifica del processo, risparmio energetico, energia pulita e/o altre iniziative. Il Fornitore è tenuto a fissare obiettivi per la riduzione assoluta, la riduzione basata sull'intensità o entrambe.

Il Fornitore è tenuto a monitorare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e a documentare i risultati delle misure di riduzione. Il Fornitore è tenuto sviluppare report relativi alle misure di riduzione delle emissioni.

Il Fornitore è tenuto a presentare in formato elettronico ad Apple, ogni anno e su sua richiesta a fini di revisione, l'inventario delle emissioni, gli obiettivi di riduzione e i relativi risultati, con la documentazione di supporto.

7. Risposta alle emergenze

In caso di malfunzionamenti, guasti, manutenzione e/o modifiche al sistema di controllo delle emissioni gassose, il Fornitore è tenuto a implementare azioni di preparazione e risposta alle emergenze secondo quanto indicato di seguito:

- Per gli inquinanti gassosi pericolosi (HAP), le **apparecchiature di processo** i cui scarichi vengono immessi nel sistema di controllo delle emissioni gassose devono sospendere immediatamente le operazioni per evitare il rilascio nell'atmosfera di emissioni gassose incontrollate. Il Fornitore è tenuto a installare e sottoporre a manutenzione un sistema di arresto automatico che blocchi tutte le operazioni che emettono HAP quando il relativo flusso viene deviato dal sistema di controllo delle emissioni gassose, ad esempio verso una linea di bypass, indipendentemente dalle circostanze o dal fatto che il sistema di controllo delle emissioni gassose sia in arresto o guasto.
- Per gli inquinanti gassosi non pericolosi, le apparecchiature di processo i cui scarichi vengono immessi nel sistema di controllo delle emissioni gassose devono sospendere le operazioni entro 72 ore in assenza di azioni correttive intraprese per impedire il rilascio nell'atmosfera di emissioni incontrollate, a meno che le normative vigenti non richiedano una sospensione anticipata.

In caso di reclami da parte della comunità, il Fornitore è tenuto a condurre il monitoraggio delle emissioni gassose per verificarne lo stato e implementare tempestivamente le eventuali azioni correttive.

Definizioni

Apparecchiature di processo

Macchine o apparecchiature che utilizzano o generano la sostanza inquinante collegate ai sistemi di controllo delle emissioni gassose.

Avviso di violazione

Metodo di segnalazione in forma scritta di: 1) Una violazione grave che ha come unico mezzo di notifica consentito l'"Avviso di conformità" o 2) Una violazione marginale che non viene corretta entro il tempo prestabilito.

Eventi ambientali anomali

Includono, a titolo esemplificativo, disturbi operativi alle apparecchiature di processo (ad esempio, aumento del carico), disastri naturali, guasti del sistema di controllo delle emissioni, incidenti e interruzioni di corrente. Tali eventi possono causare guasti ai sistemi di controllo delle emissioni e l'emissione di inquinanti oltre i limiti consentiti.

In caso di **avvisi di violazione** da parte delle autorità, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente con le agenzie di regolamentazione e/o le autorità competenti per informare tutte le parti interessate in merito alle violazioni e intraprendere azioni correttive in modo tempestivo o come altrimenti indicato dalle autorità.

In caso di **eventi ambientali anomali**, il Fornitore è tenuto a informare Apple entro 7 giorni e tutte le agenzie di regolamentazione e gli altri enti competenti entro le tempistiche previste dalle normative vigenti. In entrambi i casi (emissioni gassose pericolose e non), il Fornitore è tenuto a identificare la probabile causa dell'evento ambientale anomalo e le eventuali azioni correttive o preventive intraprese.

8. Operazioni e manutenzione

Prima di produrre qualsiasi sostanza inquinante, il Fornitore deve disporre di tecnologie di controllo dell'inquinamento operative.

Il Fornitore è tenuto a pianificare e prevedere un periodo di tempo sufficiente per implementare le modifiche e ottenere le approvazioni per qualsiasi alterazione che possa modificare le fonti, la composizione, il tasso di massa, la tecnologia di controllo o i requisiti di monitoraggio delle emissioni gassose.

Il Fornitore è tenuto a sviluppare programmi di manutenzione operativa e preventiva per tutte le apparecchiature che generano emissioni gassose, nonché per i relativi dispositivi di controllo e apparecchiature di monitoraggio. I programmi devono includere i seguenti punti:

- Responsabilità dei lavoratori e requisiti di formazione chiaramente definiti e documentati relativi a funzionamento, ispezione e manutenzione dei sistemi di controllo delle emissioni gassose
- Procedure operative standard per la manutenzione preventiva che includano le specifiche, le raccomandazioni e le pratiche standard accettate dei produttori
- Parametri fondamentali, identificati e documentati, per monitorare l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni gassose e determinare la frequenza delle ispezioni di routine in base ai requisiti normativi e/o di autorizzazione, ai requisiti di manutenzione preventiva e ad altri fattori al fine di garantire il buono stato dell'apparecchiatura. Il piano di ispezione deve riguardare tutti i turni nell'ambito delle normali operazioni della struttura.
- Procedure operative documentate per l'arresto dei sistemi di controllo delle emissioni gassose. Prima di arrestare un sistema di controllo delle emissioni gassose per qualsiasi motivo pianificato (ad esempio una manutenzione per guasto), è necessario arrestare temporaneamente le apparecchiature di processo i cui scarichi vengono immessi nel sistema di controllo delle emissioni gassose al fine di impedire un rilascio incontrollato delle emissioni stesse. Tali apparecchiature di processo associate possono essere riavviate solo una volta che il sistema di controllo delle emissioni gassose è nuovamente in funzione.

Il Fornitore è tenuto a condurre un'ispezione periodica dei dispositivi di controllo delle emissioni gassose per identificare e correggere eventuali carenze operative. Il Fornitore è tenuto a conservare un registro delle ispezioni e dei problemi di manutenzione identificati e risolti.

9. Formazione e comunicazione

Il Fornitore è tenuto a formare i lavoratori responsabili della manutenzione e dell'ispezione dei sistemi di controllo delle emissioni gassose in base ai requisiti locali e nazionali. In aggiunta alla formazione o alle istruzioni base richieste, la formazione impartita ai dipendenti deve includere quanto segue:

- Identificazione e localizzazione delle fonti di emissioni gassose e dei fumaioli, nonché comprensione della tecnologia di controllo delle emissioni gassose pertinente
- Procedure di risposta adeguate in caso di ventilazione o guasto del sistema di controllo delle emissioni gassose
- Formazione sui requisiti operativi specifici e sul protocollo per la manutenzione dei dispositivi di controllo delle emissioni gassose installati presso la struttura.

10. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare copie in formato scritto dei dati e della documentazione relativi alle emissioni gassose per i 5 anni precedenti o in base ai requisiti normativi locali, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Tutti i registri e la documentazione relativi alle emissioni gassose devono essere messi a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima. I documenti per i quali è richiesta la conservazione includono, a titolo esemplificativo:

- Inventari delle fonti di emissioni gassose
- Test e risultati di monitoraggio delle fonti di emissioni gassose
- Licenze, permessi e altri documenti di registrazione normativi
- Registri, permessi o corrispondenza normativa relativi a espansioni, ristrutturazioni o nuovi dispositivi di controllo delle emissioni gassose
- Registri scritti delle comunicazioni relative alle emissioni gassose con parti esterne, inclusi, a titolo esemplificativo, gruppi della comunità, agenzie di regolamentazione e autorità locali
- Registri relativi a tutte le ispezioni e manutenzioni
- Segnalazioni di eventi ambientali anomali e azioni correttive intraprese
- Registri relativi a eventuali azioni correttive, rettifiche o attività di follow-up intraprese a seguito di carenze, reclami, avvisi di violazione, ecc.

Il Fornitore è tenuto a conservare i registri relativi alla formazione del personale responsabile di funzionamento, ispezione e manutenzione dei sistemi di controllo delle emissioni gassose per i 5 anni precedenti o come indicato dalle normative vigenti, a seconda di quale sia il periodo più lungo.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione delle emissioni di gas serra

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a identificare, gestire, ridurre e controllare in modo responsabile le emissioni di gas serra (GHG) generate dalle proprie operazioni. Il Fornitore è tenuto ad attuare regolarmente le seguenti attività: quantificazione, definizione di obiettivi, monitoraggio dei progressi e riduzione delle emissioni di gas serra attraverso misure di modifica, abbattimento, risparmio energetico, uso di energia pulita o altre iniziative

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Conformità alle normative e permessi

Ove applicabile, il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi e le normative pertinenti relative alle emissioni di GHG, quali eventuali limiti/massimali di emissione, schemi di scambio o mandati di riduzione. Alcuni esempi:

- Comunicazione e/o predisposizione di un inventario delle emissioni di gas serra come richiesto dalle autorità locali o nazionali;
- Controllo delle emissioni di GHG al di sotto dei livelli di emissione regolamentati;
- Conservazione delle copie dei permessi e dei dati relativi alle emissioni di gas serra.

2. Individui direttamente responsabili

Il Fornitore è tenuto a identificare uno o più individui specifici all'interno di ciascuna struttura che saranno responsabili di tutti gli aspetti della gestione delle emissioni di GHG, compresa la realizzazione di un inventario annuale delle emissioni di GHG e la definizione degli obiettivi di riduzione, la comunicazione degli inventari delle emissioni di GHG, il monitoraggio e la riduzione delle emissioni, nonché la conformità alle normative nazionali e locali sulle emissioni.

3. Inventario delle emissioni di GHG

Il Fornitore è tenuto a identificare le fonti delle emissioni di GHG, comprese quelle associate ad attività industriali, dispositivi ausiliari e aree predisposte per dormitori e mense. Esempi di fonti di emissione di GHG sono identificati nella tabella Esempi di **fonti di emissione di GHG**.

Definizioni

Gas serra (GHG)

Includono anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O) e gas fluorurati (esafluoruro di zolfo (SF₆), trifluoruro di azoto (NF₃), idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC)).

Energia pulita

Le risorse energetiche pulite sono soluzioni di energia rinnovabile con i maggiori benefici ambientali. Queste soluzioni includono energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica a basso impatto e alcune forme di biogas e biomasse. I depositi di energia idroelettrica, nucleare e di energia ottenuta da rifiuti domestici e non domestici non si considerano energia pulita a causa dei significativi rischi ambientali posti.

Protocollo sui gas serra

Gli standard relativi al calcolo dei GHG (<http://www.ghgprotocol.org>) forniti dal World Resources Institute (WRI) e dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Emissioni di GHG Scope 1

Emissioni dirette di GHG in loco principalmente da:

- generazione di elettricità, calore o vapore
- elaborazione fisica o chimica
- veicoli aziendali e gestiti dalla società;
- emissioni fuggitive.

Emissioni di GHG Scope 2

Emissioni indirette di GHG principalmente da elettricità, calore o vapore acquistati.

Esempi di fonti di emissione di GHG*			
Ambito	Fonti di emissione	Attività	Esempi di usi finali
1	Combustione stazionaria	Combustione di combustibili fossili per la generazione di elettricità e calore	caldaie, fornaci, turbine
	Combustione mobile	Combustione di combustibili fossili per il trasporto	camion, navi, aeroplani, autobus e automobili
	Emissioni fuggitive	Rilasci intenzionali o involontari (ad esempio, perdite e utilizzo di refrigerante)	impianti di refrigerazione e condizionamento
	Emissioni di processo	Produzione o lavorazione di prodotti chimici e materiali	fusione di alluminio, fabbricazione di semiconduttori
2	Elettricità acquistata	Consumo di elettricità	forni elettrici, motori, compressione meccanica, riscaldamento, saldatura, illuminazione
	Riscaldamento e raffreddamento acquistati	Consumo di vapore, acqua calda, calore e raffreddamento acquistati da terze parti	processo di riscaldamento e raffreddamento
3	Prodotti e materiali acquistati	GHG emessi nella produzione dei prodotti e dei materiali acquistati	macchinari, parti, materiali e arredi acquistati
	Spostamenti e trasferte	Spostamenti di dipendenti pendolari da e verso il lavoro e trasferte di lavoro	automobili, aeroplani, autobus e treni
	Trasporto e distribuzione	Trasporto in outsourcing di beni acquistati e prodotti finiti	camion, navi, aeroplani, autobus e automobili
	Smaltimento dei rifiuti	Lavorazione di rifiuti generati nelle operazioni	trattamento dei rifiuti, riciclaggio

* Per maggiori dettagli sugli standard di calcolo e segnalazione associati alle emissioni di GHG, visitare <https://ghgprotocol.org>

Il Fornitore è tenuto a predisporre e mantenere un inventario annuale delle emissioni di GHG:

- L'inventario annuale delle emissioni di gas serra deve essere predisposto in conformità al **Protocollo annuale sui gas serra** o agli standard equivalenti e deve includere le sezioni **Emissioni Scope 1 ed Emissioni Scope 2**.
- Il Fornitore è tenuto ad aggiornare l'inventario con cadenza annuale.
- Ove applicabile, il Fornitore è tenuto ad aggiornare i fattori di emissione personalizzati.
- Il Fornitore è tenuto a mantenere l'inventario in formato elettronico e a renderlo disponibile per la revisione da parte di Apple su sua richiesta.

Gestione delle emissioni di gas serra

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

4. Monitoraggio e segnalazione delle emissioni di GHG

Il Fornitore è tenuto a sviluppare un programma o a predisporre una soluzione per quantificare e monitorare le emissioni di GHG, compresa la raccolta dei dati e l'aggiornamento dei calcoli delle emissioni per ciascuna delle fonti di emissione identificate nell'inventario delle emissioni di GHG. Il Fornitore è tenuto a comunicare annualmente ad Apple le emissioni di gas serra correlate ad Apple.

5. Obiettivi di riduzione delle emissioni e monitoraggio dei progressi

Il Fornitore è tenuto a esaminare su base annuale il proprio inventario delle emissioni di GHG e stabilire obiettivi volti a ridurre tali emissioni attraverso misure quali modifica del processo, abbattimento, risparmio energetico, energia pulita o altre iniziative. Il Fornitore è tenuto a fissare obiettivi per la riduzione assoluta, la riduzione basata sull'intensità o entrambe. Esempi di misure di riduzione basate sull'intensità includono la riduzione normalizzata alla produzione e al rendimento economico.

Il Fornitore è tenuto a monitorare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e a documentare i risultati delle misure di riduzione.

Il Fornitore è tenuto a sottoporre a Apple, su sua richiesta e ai fini della revisione trimestrale, i progressi nella riduzione delle emissioni, con la documentazione di supporto (ove applicabile), in formato elettronico

6. Documentazione

Tutti i dati primari utilizzati nei calcoli delle emissioni di GHG, come i dati sul consumo di energia, e la documentazione saranno messi a disposizione di Apple per la revisione su sua richiesta. I documenti per i quali è richiesta la conservazione includono, a titolo esemplificativo:

- Inventari delle emissioni di GHG
- Licenze, permessi, documentazione relativa ad azioni correttive e altri documenti di carattere normativo (ove applicabile).

Il Fornitore è tenuto a conservare i documenti per i 3 anni precedenti o in conformità alle normative applicabili, a seconda di quale sia il periodo più lungo.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Abbattimento del rumore di confine

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto a identificare, controllare, monitorare e ridurre il rumore generato dalle proprie strutture, che influisce sui livelli limite di rumore di confine.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Identificazione del rumore di confine

Il Fornitore, attraverso personale qualificato o un'organizzazione esterna, è tenuto a monitorare il **rumore di confine** per verificarne la conformità a tutte le normative vigenti. Il consulente esterno è tenuto a monitorare il rumore di confine mediante l'uso di fonometri approvati e calibrati e stilare un report che documenti i suoi rilevamenti, secondo quanto indicato dalle normative vigenti.

Il Fornitore deve basarsi sul report in questione per identificare le operazioni che contribuiscono a generare il rumore di confine e sviluppare un inventario di tali operazioni e/o attrezzature. Tale inventario deve includere informazioni quali intervalli di rumore prodotti in condizioni operative normali e tecnologie di prevenzione e controllo volte ad abbattere i livelli di rumore di confine secondo le normative vigenti.

Il Fornitore è tenuto ad aggiornare l'inventario a seguito di eventuali modifiche a produzione, apparecchiatura o programmi operativi che potrebbero influire sui livelli di rumore di confine.

2. Controllo dei livelli di rumore di confine

Il Fornitore è tenuto a installare e sottoporre a manutenzione dispositivi di controllo del rumore di confine adeguati al fine di controllare e abbattere i livelli di rumore di confine in base alle normative vigenti. L'installazione e il monitoraggio dei dispositivi di controllo del rumore di confine, finalizzati a rispettare i limiti del rumore di confine definiti dalle normative vigenti, devono essere progettati da personale qualificato.

Il Fornitore è tenuto a monitorare il rumore di confine in caso di modifiche alla **categoria di destinazione d'uso del suolo** e nel rispetto delle normative vigenti.

3. Valutazione e monitoraggio

Il Fornitore è tenuto a valutare i livelli di rumore di confine su base annuale, in caso di modifiche alla categoria di destinazione d'uso del suolo nelle vicinanze della struttura o in risposta a qualsiasi reclamo pertinente da parte della comunità. La valutazione deve includere i seguenti punti:

- Monitoraggio degli standard normativi vigenti per le modifiche

Definizioni

Rumore di confine

Il livello di rumore generato da macchinari industriali o attrezzature per l'edilizia misurato lungo i confini di uno stabilimento.

Categoria di destinazione d'uso del suolo

Area o regione definita da un uso del suolo generalmente coerente in cui i livelli di rumore ambientale sono per lo più uniformi.

- Ispezioni periodiche delle fonti di rumore di confine, tra cui posizione, installazione, regole operative, misure di controllo e registri di manutenzione
- Il Fornitore è tenuto a rispettare lo standard locale applicabile per il rumore di confine. In assenza di uno standard locale, è necessario fare riferimento ai criteri relativi ai livelli di rumore di confine elencati nella tabella seguente.

Livello di rumore di confine della struttura			
Categoria di destinazione d'uso del suolo	Livello diurno (L ₅₀) (6:00 - 22:00)	Livello notturno (L ₅₀) (22:00 - 6:00)	Notte (L _{MAX})
Aree sensibili al rumore, aree residenziali a bassa densità, aree istituzionali, scuole, ospedali e aree di culto	50 dBA	40 dBA	55 dBA
Aree residenziali suburbane a media densità, spazi pubblici, parchi e aree ricreative	55 dBA	45 dBA	60 dBA
Aree residenziali urbane ad alta densità e aree miste residenziali e commerciali	60 dBA	50 dBA	65 dBA
Zone commerciali	65 dBA	55 dBA	70 dBA
Zone industriali	70 dBA	60 dBA	75 dBA

4. Funzionamento e manutenzione

Il Fornitore è tenuto a sviluppare e tenere aggiornato un piano per l'abbattimento del rumore di confine che includa l'identificazione della fonte, la valutazione, nonché il monitoraggio e il controllo del rumore di confine secondo le normative vigenti.

Il Fornitore è tenuto a implementare azioni correttive e preventive volte a risolvere l'eventuale inosservanza dei limiti del rumore di confine in modo tempestivo o come specificato dalle autorità locali, incluse, a titolo esemplificativo, l'installazione di dispositivi di controllo del rumore di confine e/o la modifica dei programmi operativi della struttura relativi alle apparecchiature fonte di rumore.

5. Formazione e comunicazione

Il Fornitore è tenuto a formare adeguatamente i dipendenti responsabili della manutenzione e dell'ispezione dei dispositivi di controllo del rumore di confine.

Abbattimento del rumore di confine

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

6. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare copie aggiornate delle licenze o dei permessi necessari per il rumore di confine.

Il Fornitore è tenuto a conservare copie scritte di documenti e registri relativi ai livelli di rumore di confine (inclusi i report sul rumore al confine, per almeno 5 anni) per il periodo in cui l'apparecchiatura è in funzione.

Il Fornitore è tenuto a conservare i registri relativi alle deviazioni dalle normative vigenti o da permessi/licenze pertinenti e alle azioni correttive intraprese per risolvere carenze o inadempienze.

Il Fornitore è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa alla manutenzione preventiva eseguita sulle apparecchiature di controllo del rumore di confine.

Tutti i report relativi al rumore di confine devono essere messi a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Gestione del consumo delle risorse

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto ad attuare regolarmente le seguenti procedure: quantificazione, definizione di obiettivi, monitoraggio dei progressi e riduzione del consumo di combustibili fossili, acqua, sostanze pericolose e risorse naturali attraverso misure di conservazione, riutilizzo, riciclo, sostituzione o altre iniziative.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Individui direttamente responsabili

Il Fornitore è tenuto a identificare uno o più individui specifici all'interno di ciascuna struttura che saranno responsabili di tutti gli aspetti della gestione del consumo di risorse, inclusi l'acquisto e l'attuazione dei programmi di risparmio energetico.

2. Identificazione di combustibili fossili, acqua, sostanze pericolose e altre risorse naturali

Il Fornitore è tenuto a identificare i **combustibili fossili** (diretti e indiretti), l'acqua, le **sostanze pericolose** e le altre risorse naturali consumate e a monitorare il consumo di tali risorse almeno su base mensile.

Definizioni

Combustibile fossile

Combustibile la cui energia intrinseca deriva da processi naturali che coinvolgono organismi fossilizzati. Esempi di combustibili fossili includono carbone, petrolio e gas naturale. I combustibili derivati da combustibili fossili, come benzina e propano, sono considerati a loro volta combustibili fossili.

Sostanza pericolosa

Sostanza che rappresenta una minaccia diretta per la salute umana o animale o per l'ambiente.

Esempi di risorse consumate	
Risorse	Usi tipici
Combustibili (ad esempio, carbone, gas naturale, propano, butano, diesel, benzina e biocarburanti)	Generazione in loco di elettricità, calore e vapore; veicoli aziendali gestiti dal Fornitore
Elettricità, calore e vapore acquistati	Illuminazione, motori elettrici, pompe e ventilatori, sistemi di riscaldamento e raffreddamento
Acqua	Riscaldamento e raffreddamento di processo, pulizia e consumo interno
Sostanze pericolose	Ingredienti impiegati nella lavorazione delle merci e presenti nei prodotti finiti
Prodotti delle foreste vergini (ad esempio, carta e legno)	Ingredienti presenti nei prodotti finiti, imballaggi e forniture per ufficio

Gestione del consumo delle risorse

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

3. Obiettivi di riduzione dei consumi e monitoraggio dei progressi

Il Fornitore è tenuto a eseguire un'analisi annuale del proprio consumo di combustibili fossili, acqua, sostanze pericolose e risorse naturali e a stabilire obiettivi di riduzione del consumo attraverso il risparmio energetico o altre misure. Il Fornitore è tenuto a fissare obiettivi per la riduzione assoluta, la riduzione normalizzata o entrambe.

Il Fornitore è tenuto a monitorare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi prefissati.

4. Standard minimi di efficienza

Il Fornitore è tenuto a rispettare gli standard minimi di efficienza del governo locale per quanto riguarda dispositivi e apparecchiature. Gli esempi includono valutazione o classificazione delle prestazioni energetiche minime per illuminazione, condizionatori d'aria, motori elettrici, refrigeratori d'acqua, caldaie e compressori d'aria.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le politiche e le normative emanate dal governo locale in materia di consumo e risparmio dell'energia e dell'acqua.

5. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a conservare copie in formato scritto dei dati e della documentazione relativi al consumo delle risorse naturali per i 5 anni precedenti o in base alle leggi e normative vigenti, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Tutti i registri e la documentazione devono essere messi a disposizione di Apple per il riesame su richiesta di quest'ultima. I documenti per i quali è richiesta la conservazione includono, a titolo esemplificativo:

- Bollette mensili delle utenze e riepiloghi annuali
- Registri degli acquisti
- Descrizioni e risultati dei progetti di risparmio energetico
- Licenze, permessi e altri documenti di registrazione normativi applicabili



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Sistemi di gestione

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

Il Fornitore è tenuto ad attuare o mantenere, ove applicabile, dei sistemi di gestione in grado di agevolare il rispetto del presente Codice e della legge, nonché di identificare e attenuare i rischi operativi correlati, favorendo al contempo un miglioramento continuo.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Dichiarazione aziendale

Il Fornitore è tenuto a sviluppare una dichiarazione aziendale in cui sia definito l'impegno a rispettare la conformità normativa, i requisiti dei clienti o qualsiasi altro standard e a garantire un miglioramento continuo nell'ambito delle sue responsabilità sociali e ambientali. Il Fornitore è tenuto a redigere tale dichiarazione nelle lingue comprese dai dipendenti e ad affiggerla in modo ben visibile in tutte le sue strutture.

2. Responsabilità e obblighi dei manager

2.1 Individui direttamente responsabili

Il Fornitore è tenuto a designare, all'interno di ogni struttura, un dipendente a tempo pieno in qualità di responsabile della supervisione e dell'implementazione delle responsabilità in materia di condotta sociale, sanitaria e di sicurezza, ambientale ed etica.

Tale individuo è tenuto a:

- Appartenere a un livello dirigenziale senior e disporre di risorse adeguate, tra cui, a titolo esemplificativo, risorse umane e budget, nonché accesso, potere e autorità di apportare modifiche
- Comprendere e implementare i requisiti delle leggi e normative vigenti, nonché del Codice e degli Standard
- Analizzare periodicamente l'efficacia del sistema di gestione e intraprendere azioni adeguate volte al miglioramento continuo
- Sottoporre le proprie prestazioni a una valutazione relativa a pianificazione e implementazione volte ad applicare i requisiti secondo le leggi e normative vigenti, le esigenze dei clienti e qualsiasi altro standard pertinente.

2.2 Organizzazione per la responsabilità dei Fornitori

Il Fornitore è tenuto a istituire una struttura o un comitato interfunzionale, a seconda dei casi, per garantire l'implementazione dei requisiti e la conformità a leggi e normative vigenti, requisiti del cliente e qualsiasi altro standard pertinente.

Definizioni

Leggi e normative vigenti

Tutte le leggi, le regole, i regolamenti e le procedure, le direttive e le linee guida legalmente vincolanti che disciplinano le operazioni del Fornitore, nonché l'impiego e la gestione dei lavoratori.

3. Monitoraggio dei requisiti legali e dei clienti

Il Fornitore è tenuto a implementare un sistema per identificare e monitorare le leggi e normative vigenti più recenti e i requisiti dei clienti relativi alla struttura.

4. Valutazioni dei rischi

Il Fornitore è tenuto a implementare un processo per identificare e analizzare i potenziali rischi relativi alle leggi e normative vigenti e ai requisiti del cliente e implementare le azioni necessarie per rispettare o ripristinare la conformità a tali norme.

Il processo deve essere eseguito periodicamente (almeno una volta all'anno) e occasione di ogni modifica sostanziale alle leggi e normative vigenti, ai requisiti del cliente o alle operazioni della struttura

5. Obiettivi, target e piani d'azione

Il Fornitore è tenuto a sviluppare un processo per stabilire obiettivi, target e piani d'azione volti al miglioramento.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Fornitore è tenuto a sviluppare un processo costituito da monitoraggi periodici delle prestazioni e attività di miglioramento continuo

6. Valutazioni/audit periodici

Il Fornitore è tenuto a eseguire valutazioni e/o audit periodici delle proprie strutture e operazioni, nonché di subfornitori e relativi fornitori, per garantire la conformità alle leggi e normative vigenti e ai requisiti dei clienti.

Le valutazioni e gli audit devono essere eseguiti, come minimo, su base annuale.

7. Procedura per le azioni correttive

Il Fornitore è tenuto a implementare una procedura per la correzione tempestiva di eventuali inosservanze identificate da audit e valutazioni interni ed esterni, reclami, feedback di dipendenti e stakeholder, indagini sugli incidenti o altri mezzi.

Tale procedura deve includere, come minimo, quanto segue:

- Identificazione delle cause profonde di ciascuna inosservanza
- Azioni correttive e preventive per tutti i problemi e le situazioni simili verificatisi nella struttura per evitare il ripresentarsi del problema
- Sviluppo di piani d'azione con i responsabili pertinenti, incluse le scadenze e i mezzi per verificarne il completamento
- Comunicazione dei piani d'azione correttivi e preventivi a tutte le persone e i reparti interessati.

8. Gestione delle modifiche

Il Fornitore è tenuto a istituire un processo di gestione delle modifiche definendo ciascuna modifica qualificata e le azioni di risposta necessarie.

Il Fornitore è tenuto a garantire che il processo e le responsabilità di gestione delle modifiche siano stati comunicati a tutti i manager di ogni ambito.

Il Fornitore è tenuto a garantire che, ove necessario, siano messe a disposizione risorse adeguate a supporto della gestione delle modifiche.

Definizioni

Subfornitori e fornitori

Qualsiasi azienda che fornisce beni o servizi al cliente.

9. Certificati

Tutte le strutture gestite da Apple devono ottenere, conservare e fornire ad Apple, su richiesta, una copia della certificazione ISO14001, ISO14021 o EMAS (European Union Eco-Management & Audit Scheme).

10. Formazione e comunicazione

10.1 Personale responsabile

I Fornitori sono tenuti a formare tutto il personale responsabile della corretta implementazione dei sistemi di gestione relativi a questioni sociali, di salute e sicurezza, ambientali ed etiche, nonché a eseguire, a titolo esemplificativo, valutazioni e/o audit periodici, per garantire la conformità a leggi e normative vigenti, requisiti dei clienti e standard interni o di altro tipo.

10.2 Lavoratori supervisori e manager

Il Fornitore è tenuto a comunicare in modo chiaro ed efficace a tutti i lavoratori, supervisori e manager la propria dichiarazione aziendale per la responsabilità sociale e ambientale. Oltre al rispetto del Codice e degli Standard, tale formazione o comunicazione deve includere, a titolo esemplificativo, diritti e vantaggi dei lavoratori, nonché policy e procedure interne.

Tale formazione o comunicazione deve essere fornita durante il processo di orientamento iniziale e consolidata tramite corsi di aggiornamento annuali.

10.3 Fornitori e clienti

Il Fornitore è tenuto disporre di una procedura per comunicare ai propri fornitori informazioni chiare e precise circa le proprie aspettative.

Il Fornitore è tenuto disporre di una procedura per comunicare ai propri fornitori informazioni chiare e precise circa le proprie prestazioni e pratiche.

11. Documentazione

I Fornitori sono tenuti a stabilire sistemi di conservazione dei documenti e dei registri adeguati per garantire l'esattezza delle versioni utilizzate, nonché protocolli di accesso adeguati per proteggere la proprietà intellettuale e garantire la riservatezza di clienti, dipendenti e partner commerciali.

I documenti e i registri devono essere resi disponibili in modo adeguato ai fini di riesame e valutazione.



Standard per la responsabilità dei Fornitori

Approvvigionamento responsabile di materiali

Ambito

Il presente Standard si applica a tutti i Fornitori Apple, ai relativi subfornitori e a tutte le entità all'interno delle loro filiere (ciascuno denominato un "Fornitore" e, collettivamente, "Fornitori") che producono e/o acquistano direttamente o indirettamente beni da utilizzare nei prodotti Apple. Sebbene Apple consideri la conformità al presente Standard la condizione minima per l'inclusione di un Fornitore all'interno della filiera di Apple, i Fornitori sono fortemente incoraggiati a impegnarsi per soddisfare gli standard più elevati e applicare le best practice pertinenti, ove possibile. Apple prevede che, in futuro, solo i Fornitori che superano i requisiti minimi e mettono in pratica le best practice del settore saranno considerati idonei per la filiera di Apple.

Requisiti del Codice di condotta per i Fornitori

- Il Fornitore è tenuto a esercitare la due diligence su minerali e materiali pertinenti lavorati nella propria **filiera**.
- È inoltre tenuto a sviluppare specifici criteri di due diligence e sistemi di gestione al fine di identificare i rischi applicabili e di attuare misure appropriate per mitigare tali rischi.
- È necessario agire secondo la due diligence a livello di lavorazione dei materiali in modo da stabilire se questi ultimi provengano da zone ad **alto rischio**, incluse le aree associate a conflitti, alle forme più deleterie di lavoro minorile, al lavoro forzato, al traffico di esseri umani, a gravi violazioni dei diritti umani come frequenti violenze sessuali o ad altre attività che pongono in modo realistico rischi elevati, inclusi pericoli rilevanti per la salute e la sicurezza e conseguenze negative per l'ambiente.

Standard per la responsabilità dei Fornitori

1. Sistema di due diligence, policy e uso di minerali e materiali pertinenti

1.1 Sistema di gestione della due diligence dei Fornitori

I Fornitori sono tenuti a sviluppare un sistema di gestione adeguato per esercitare la due diligence in conformità agli standard stabiliti nelle Linee guida OCSE per l'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (le "Linee guida OCSE") e altri standard internazionali applicabili, come descritto nel presente Standard (si veda la Sezione 6). I Fornitori che utilizzano materiali pertinenti devono anche fare riferimento alle Linee guida OCSE-FAO per lo sviluppo di catene di approvvigionamento agricolo responsabili (le "Linee guida OCSE-FAO").

Definizioni

Filiera

Percorso di approvvigionamento che inizia da un punto di origine, come una miniera di estrazione, un'azienda agricola per la coltivazione biologica o un punto di raccolta di materiali riciclati, e ha come destinazione Apple e che per un Fornitore può includere proprietà o gestione, diretta e/o indiretta, dell'approvvigionamento attraverso un subfornitore, un fornitore, un'azienda di lavorazione, una società mineraria o altra fonte da cui un materiale pertinente può essere estratto, coltivato biologicamente, lavorato, scambiato, riciclato, composto, raffinato o fabbricato in beni utilizzati dal Fornitore nei prodotti Apple.

Aziende di lavorazione

Qualsiasi entità in cui avviene la fusione, la raffinazione o la prima lavorazione di materiali pertinenti. Per i minerali, ciò consiste nella trasformazione del minerale grezzo in metallo raffinato o nel ritrattamento di scarti o altri rifiuti per ottenere un prodotto riciclato o riutilizzato (in genere si tratta di una fonderia, una raffineria o un'impresa di riciclaggio). Per altri materiali, come i biomateriali, ciò consiste nella trasformazione di un prodotto di un'azienda agricola in un sottoprodotto raffinato o isolato (in genere a opera di un mulino o una conceria), un precursore o un composto. Inoltre, se l'approvvigionamento dei materiali avviene tramite un commerciante o uno scambio, l'azienda di lavorazione deve garantire che tali intermediari dispongano di policy a livello di produzione primaria, vale a dire la fonte originale del minerale grezzo a livello minerario o il prodotto agricolo a livello di azienda agricola.

Azienda di lavorazione e/o commerciante

Include società e individui che lavorano o riciclano i materiali pertinenti e riciclati o eseguono l'aggregazione di materiali pertinenti.

- Un sistema di gestione della due diligence deve includere:
- Identificazione dei rischi
- Prevenzione e mitigazione dei rischi
- Verifiche o audit esterni della due diligence della filiera
- Un meccanismo per la segnalazione dei rischi applicabili.

1.2 Requisiti delle policy dei Fornitori

I Fornitori sono tenuti a disporre di una policy di due diligence coerente con le Linee guida OCSE e/o OCSE-FAO (ove applicabile), nonché con il presente Standard. Tale policy richiede inoltre che le aziende di lavorazione nella filiera del Fornitore dispongano di policy di due diligence a livello di fonte o origine dei materiali, il che include **società minerarie**, aziende agricole, punti di raccolta dei **rifiuti riciclabili** o fonti originali dei minerali grezzi a livello minerario.

I Fornitori sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi e dei requisiti del presente Standard da parte delle loro strutture e dei loro fornitori.

1.3 Distribuzione delle policy dei Fornitori

I Fornitori sono tenuti a distribuire le loro policy relative ai **minerali pertinenti** a:

- Tutti i subfornitori e fornitori che producono **beni** da utilizzare nei prodotti Apple
- Personale addetto all'approvvigionamento e direzione dello stabilimento del Fornitore.

I Fornitori sono tenuti a distribuire le loro policy relative ai **materiali pertinenti** a Apple. A seconda dei casi, Apple può richiedere a un Fornitore di distribuire le proprie policy ad altre entità.

1.4 Uso di minerali e materiali pertinenti

I Fornitori devono astenersi dall'impiegare i minerali e materiali pertinenti in qualsiasi bene destinato all'uso nei prodotti Apple nel caso in cui non possano ragionevolmente dimostrare l'implementazione di un sistema di gestione della due diligence e l'esecuzione delle attività di due diligence richieste, come indicato di seguito.

Nella misura in cui un Fornitore si impegni nell'implementazione di un sistema di gestione della due diligence e nell'esecuzione delle attività di due diligence richieste in relazione a linee di approvvigionamento specifiche collegate ad Apple, Apple può richiedere a tale Fornitore, a seconda dei casi, di (i) dimostrare di detenere un sistema ragionevolmente onnicomprensivo per separare i minerali o materiali pertinenti destinati all'uso nei prodotti Apple da quelli destinati a prodotti di altre parti e (ii) sottoporsi a una verifica o un audit esterno di tale sistema di separazione.

Oltre ai requisiti relativi ai materiali pertinenti, le seguenti limitazioni d'uso si applicano all'uso della pelle nella produzione dei **beni**:

- Possono essere impiegati solo bovini addomesticati (vacche, manzi, tori, vitelli o buoi) allevati per la produzione alimentare. Non è consentito l'approvvigionamento di pelle proveniente da bovini selvatici (inclusi, a titolo esemplificativo, bisonti, bufali d'acqua o del Capo) o specie esotiche (inclusi, a titolo esemplificativo, squali, coccodrilli o serpenti) o ancora bovini allevati esclusivamente per la pelle o il pellame (vale a dire, non a scopo alimentare).
- Sono escluse le **specie in pericolo o minacciate** (incluse nella lista rossa dell'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

Definizioni

Società mineraria

Qualsiasi entità che estrae minerali pertinenti, o ne gestisce le operazioni di estrazione, e produce minerali grezzi. Ciò include società o organizzazioni minerarie che aggregano e/o acquistano minerali da attività minerarie artigianali e su piccola scala ("ASM/SSM") e quei programmi di accesso al mercato ASM/SSM responsabile attualmente in fase di sviluppo.

Rifiuti riciclabili

Rifiuti che possono ancora essere recuperati e trattati come materiale di partenza in un processo di riciclaggio o fabbricazione.

Minerali pertinenti

Categoria di minerali che include, a titolo esemplificativo:

- Cassiterite (stagno)
- Cobalto
- Columbite-tantalite (coltan) (tantalio)
- Oro
- Wolframite (tungsteno)
- Mica
- Qualsiasi altro minerale comunicato ai Fornitori da Apple

Beni

Qualsiasi materiale, parte, sottocomponente, componente o prodotto atto a essere incorporato in un prodotto Apple.

Materiali pertinenti

- Plastica riciclata
- Materiale biobased (derivante da fonti rinnovabili)
- Qualsiasi altro materiale comunicato ai Fornitori da Apple

Specie in pericolo o minacciate

Specie incluse nella lista rossa (iucnredlist.org) dell'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

Fonte o origine

Azienda agricola, miniera e/o punto di raccolta dei materiali o minerali pertinenti e, nel caso dei minerali grezzi, le società minerarie (a titolo esemplificativo). Ad esempio, il punto di raccolta dei rifiuti riciclabili nel caso dei materiali riciclati, l'azienda agricola nel caso dei materiali biobased o la miniera di estrazione del minerale grezzo nel caso dei materiali estratti.

Approvvigionamento responsabile di materiali

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

- Sono escluse le pelli di animali allevati o macellati in Bangladesh, Brasile, Cina, India o Marocco.
- Divieto di trattamento disumano degli animali nella produzione della pelle (compreso l'allevamento, il trasporto o qualsiasi altro punto della filiera).

2. Identificazione dei rischi

I Fornitori sono tenuti a identificare i rischi elevati presenti nelle loro filiere partendo dall'analisi delle aziende di lavorazione di minerali o materiali pertinenti con cui collaborano. I rischi elevati relativi ai materiali pertinenti devono essere identificati **alla fonte o all'origine**. Man mano che nel presente Standard vengono inclusi nuovi minerali o materiali pertinenti, Apple fornirà le tempistiche del periodo di transizione in cui i Fornitori dovranno implementare i requisiti di identificazione dei rischi corrispondenti. Esempi di rischi elevati sono:

- Rischi particolarmente elevati (a livello di miniera, azienda agricola, trasporto, commercio o azienda di lavorazione della filiera):
 - Rischi di conflitti: finanziamenti diretti o indiretti, o altri tipi di vantaggi forniti, a gruppi armati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani secondo quanto indicato dalle Linee guida OCSE, inclusa la RDC o un Paese confinante.
 - Rischi identificati nell'allegato II dell'OCSE e rischi per i diritti umani: lavoro forzato, traffico di esseri umani, forme più deleterie di lavoro minorile, tassazione illegale e gravi violazioni dei diritti umani, inclusa, a titolo esemplificativo, la violenza sessuale. Molti degli crimini sopra elencati sono identificati anche nell'allegato II dell'OCSE.
 - Rischi relativi a Paesi sottoposti a embargo o **entità ad alto rischio**: approvvigionamento da Paesi sottoposti a embargo (come descritto nell'elenco delle **aree geografiche ad alto rischio** definito nel presente Standard) o da entità ad alto rischio.
- Altri rischi elevati (a livello di miniera, azienda agricola, trasporto, commercio o azienda di lavorazione della filiera):
 - Violazioni in materia di salute e sicurezza che interessano comunità e lavoratori
 - Impatto ambientale, compresi estrazione e consumo di acqua. Gestione dei rifiuti, dell'inquinamento e dei materiali di risulta; deforestazione, come il disboscamento illegale; invasione di aree protette
 - Impatto sul benessere degli animali, come nei casi di trattamento disumano degli animali
 - Impatto sui diritti delle popolazioni indigene e delle comunità interessate, inclusi il potenziale reinsediamento e l'invasione dei siti del patrimonio culturale.

Tali rischi possono essere identificati attraverso le attività delle sezioni 2.1 e 2.2.

2.1 Mappatura della filiera

I Fornitori sono tenuti a mappare le rispettive filiere per monitorare i minerali e materiali pertinenti. Tale mappatura deve avvenire almeno una volta all'anno, o secondo le indicazioni di Apple, e includere:

- Identificazione e informazioni sulla posizione di tutti i subfornitori e fornitori di minerali e materiali pertinenti di un Fornitore

Definizioni

Entità ad alto rischio

- Entità o individui inclusi nell'elenco completo di controllo (https://build.export.gov/main/ecr/eg_main_023148) delle agenzie competenti del governo degli Stati Uniti.
- Entità possedute, direttamente o indirettamente, nel complesso al 50% o più da una o più entità o individui inclusi nell'elenco completo di controllo.

Aree geografiche ad alto rischio

- La Repubblica Democratica del Congo ("RDC") e i seguenti "Paesi confinanti": Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia.
- Paesi sottoposti a embargo (Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e territorio di Crimea) identificati dall'Ufficio di controllo dei beni esteri (Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tale elenco è soggetto a modifiche annuali e i Fornitori sono responsabili di controllare gli ultimi aggiornamenti disponibili. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>
- Qualsiasi Paese o area geografica classificata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come "zona di conflitto" o "ad alto rischio".
- Snodi di transito noti di materiali provenienti da Paesi o aree geografiche classificate come zone ad alto rischio in base a quanto sopra definito.

Materiali biobased (derivanti da fonti rinnovabili) o biomateriali

Materiali per i quali la materia prima principale originale può essere rigenerata nell'arco di una vita umana. Tra questi vi sono i prodotti agricoli o i sottoprodotti di un'azienda agricola o di altri mezzi di produzione biologica.

- Identificazione delle aziende di lavorazione dei minerali e materiali pertinenti
- Il Paese di origine di tutti i minerali e materiali pertinenti.

I Fornitori sono tenuti a comunicare i seguenti requisiti di mappatura delle filiere alle rispettive filiere per garantirne l'osservanza da parte delle aziende di lavorazione, inclusi i loro commercianti (ove presenti) e i subfornitori alla fonte o all'origine:

Livello della filiera	Azioni richieste per la mappatura della filiera
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti)	<ul style="list-style-type: none"> • Mappare la filiera dei minerali e materiali pertinenti alla fonte o all'origine, ad esempio: la società mineraria o fonte originale del minerale grezzo a livello di miniera, la fonte originale del prodotto a livello di azienda agricola o il materiale secondario a livello di fonte (come i punti di raccolta) tramite commercianti e intermediari
Fonte o origine	<ul style="list-style-type: none"> • Mappare la filiera dei minerali e materiali pertinenti alla fonte o all'origine, ad esempio: l'azienda agricola per il biomateriale o i punti di raccolta per il minerale grezzo compresi, se del caso, i sistemi di approvvigionamento responsabili legati all'estrazione mineraria artigianale (ad esempio, punto di raccolta approvato tramite un programma di verifica o audit, uno standard o un'iniziativa di approvvigionamento responsabile)

Per i requisiti di segnalazione delle azioni richieste di cui sopra, fare riferimento alla 5.1 del presente Standard.

2.2 Mappatura dei rischi

I Fornitori sono tenuti a mappare annualmente i rischi specifici delle rispettive filiere, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano a livello di lavorazione, commercio e trasporto oppure estrazione mineraria, produzione agricola o produzione di minerali o materiali pertinenti; e sono altresì tenuti a compiere ogni ragionevole sforzo per verificare se questi rischi specifici siano associati ai beni forniti ad Apple.

- I Fornitori sono tenuti a consultare in modo proattivo e periodico le fonti di informazioni aggiornate sui rischi relativi ai vari Paesi per determinare se i minerali e materiali pertinenti provengano da aree geografiche oppure fonti o origini ad alto rischio.
- I Fornitori sono tenuti a esigere, per quanto possibile, che le aziende di lavorazione e le società minerarie completino le valutazioni dei rischi approvate per raccogliere informazioni sui potenziali rischi.
- I Fornitori sono tenuti ad attingere, nella misura ragionevolmente disponibile, a più fonti di informazioni per determinare o confermare l'esistenza di rischi elevati. Le fonti di informazioni possono includere comunicazioni sui rischi generali e report di governi, organizzazioni non governative locali o internazionali, gruppi appartenenti alla società civile, organizzazioni di ricerca o altre organizzazioni di terze parti.

I Fornitori sono tenuti a comunicare i seguenti requisiti di mappatura dei rischi alle rispettive filiere per garantirne l'osservanza da parte delle aziende di lavorazione e delle entità alla fonte o all'origine (come le società minerarie):

Approvvigionamento responsabile di materiali

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

Livello della filiera	Azioni richieste per la mappatura dei rischi
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti)	<ul style="list-style-type: none"> • Determinare se i Paesi di origine o di trasporto includono aree geografiche ad alto rischio • Determinare se la fonte o l'origine dei minerali o materiali pertinenti è un'entità ad alto rischio • Completare le valutazioni dei rischi approvate di tutti i siti e le strutture posseduti e gestiti e di tutte le relazioni di approvvigionamento o commerciali • Analizzare e comprendere i rischi prioritari identificati da Apple e da qualsiasi altra fonte, inclusi eventuali rischi elevati presunti o confermati, e richiedere gli opportuni chiarimenti
Fonte o origine	<ul style="list-style-type: none"> • Completare le valutazioni dei rischi approvate delle proprie pratiche minerarie a livello di sito estrattivo, nonché delle strutture di proprietà e gestite • Analizzare e comprendere i rischi applicabili identificati da Apple e gli eventuali rischi elevati presunti o confermati relativi alle aree geografiche in cui conduce le operazioni, l'estrazione mineraria e le relazioni minerarie (o relativi alle aziende agricole per i biomateriali o ai punti di raccolta per i materiali riciclati)

I Fornitori sono inoltre tenuti, su eventuale richiesta di Apple, a raccogliere ulteriori informazioni in relazione alla mappatura dei rischi. Le società minerarie sono inoltre tenute a osservare i principi dell'Extractive Industries Transparency Initiative <https://eiti.org/document/expectations-for-eiti-supporting-companies>.

3. Prevenzione, mitigazione e risoluzione dei rischi

Dal momento che i sistemi di prevenzione, mitigazione e risoluzione dei rischi sono attualmente in fase di sviluppo e maturazione, Apple fornirà le tempistiche del periodo di transizione in cui i Fornitori dovranno dare la priorità agli sforzi per prevenire, mitigare e risolvere i rischi elevati su base continuativa.

3.1 Affrontare i rischi identificati

Se un Fornitore o Apple riscontra rischi presunti o effettivi associati alla filiera, il Fornitore è tenuto a collaborare con Apple per rispondere a tali rischi (nella misura non vietata dalla legge vigente):

- Richiedendo agli attori della filiera pertinenti, incluse le aziende di lavorazione, di affrontare i rischi elevati identificati
- Utilizzando canali per la presentazione di reclami appartenenti a organizzazioni esterne riconosciute al fine di segnalare i rischi e richiedere l'adozione di misure adeguate volte ad affrontare i rischi elevati identificati (si veda la sezione 6.3 del presente Standard).

I Fornitori sono tenuti a comunicare i seguenti requisiti di prevenzione e mitigazione dei rischi alle rispettive filiere per garantirne l'osservanza da parte delle aziende di lavorazione e delle società minerarie:

Livello della filiera	Azioni richieste per la prevenzione e la mitigazione dei rischi applicabili
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti)	<ul style="list-style-type: none"> • Risolvere le lacune di segnalazione nelle valutazioni dei rischi approvate. • Richiedere direttamente o indirettamente agli attori della filiera di intraprendere azioni di prevenzione, mitigazione e risoluzione.
Fonte o origine	<ul style="list-style-type: none"> • Risolvere le lacune di segnalazione nelle valutazioni dei rischi approvate. • Prevenire o risolvere i rischi elevati relativi all'attività della società mineraria o dell'entità a livello di fonte o origine; nell'eventuale impossibilità di intraprendere un'azione diretta, valutare un approccio indiretto o collettivo.

3.2 Monitoraggio e segnalazione delle azioni intraprese per affrontare i rischi identificati

Come richiesto da Apple, i Fornitori sono tenuti a impegnarsi in modo adeguato e ragionevole per garantire che i rischi identificati e le relative risoluzioni siano monitorati e segnalati pubblicamente o, come concordato con Apple, comunicati e affrontati in altro modo.

3.3 Rimozione degli attori della filiera non collaborativi

I Fornitori sono tenuti a rescindere i rapporti commerciali con gli attori della filiera che:

- non sono disposti a impegnarsi nella necessaria mappatura della filiera e dei rischi, nella risoluzione dei rischi elevati e nelle verifiche o audit
- sono oggetto di rischi particolarmente elevati ma non hanno intrapreso azioni tempestive adeguate per mitigarli.

I Fornitori sono tenuti a collaborare con Apple, nella misura richiesta, nell'ottica di tali rescissioni.

Il Fornitori sono tenuti a comunicare i seguenti requisiti alle rispettive filiere per garantirne l'osservanza da parte delle aziende di lavorazione, delle società minerarie e delle entità alla fonte o all'origine in relazione a potenziali rescissioni degli attori della filiera:

Livello della filiera	Azioni richieste per la rimozione
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti)	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicare ad aziende di lavorazione, commercianti e miniere la potenziale rimozione di coloro che non si sono dimostrati disposti a condurre l'identificazione e la mitigazione dei rischi e la verifica o l'audit della due diligence complessiva. • Rimuovere tali attori se l'azione non viene intrapresa entro un periodo di tempo designato.
Fonte o origine	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicare alle imprese minerarie su larga e piccola scala e/o alle aziende agricole la potenziale rimozione di coloro che non si sono dimostrati disposti a condurre l'identificazione e la mitigazione dei rischi e la verifica o l'audit della due diligence complessiva. • Rimuovere tali attori se l'azione non viene intrapresa entro un periodo di tempo designato.

4. Verifiche o audit esterni della due diligence della filiera

I Fornitori sono tenuti a utilizzare o procurarsi minerali pertinenti solo da attori della filiera che hanno intrapreso o superato verifiche o audit relativi all'approvvigionamento responsabile condotti da organizzazioni esterne riconosciute (si veda la sezione 6.1 del presente Standard). I Fornitori che desiderano ulteriori informazioni sulle organizzazioni esterne riconosciute e sugli standard applicabili in relazione ai materiali pertinenti, inclusi i materiali riciclati e i biomateriali, devono contattare Apple.

4.1 Verifiche o audit relativi all'approvvigionamento responsabile

Nella misura richiesta da Apple, i Fornitori che utilizzano e/o si procurano i minerali pertinenti sono tenuti a sottoporre a verifiche o audit, da parte di un'organizzazione esterna riconosciuta, le proprie attività di due diligence relative all'approvvigionamento responsabile.

I Fornitori sono tenuti a comunicare i seguenti requisiti alle rispettive filiere per garantirne l'osservanza da parte delle aziende di lavorazione e delle entità alla fonte o all'origine:

Livello della filiera	Azioni richieste per verifiche o audit
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti)	<ul style="list-style-type: none"> • Intraprendere e completare verifiche o audit esterni relativi ai potenziali rischi presso le strutture di proprietà e gestite. • Richiedere agli attori della filiera a monte di sottoporre la loro due diligence a verifica o audit.
Fonte o origine	<ul style="list-style-type: none"> • Intraprendere e completare le verifiche o gli audit esterni relativi ai rischi applicabili alle pratiche minerarie presso l'entità a livello di fonte o origine e le altre strutture di proprietà e gestite pertinenti.

4.2 Dimostrazione dei progressi a monte in relazione a verifiche o audit esterni

Se le aziende di lavorazione o le entità a livello di fonte o origine non hanno completato le verifiche o gli audit esterni delle loro fonti di estrazione e lavorazione dei minerali pertinenti, tali attori della filiera a monte possono rimanere nella filiera di Apple a condizione di dimostrare l'impegno nel completare verifiche o audit tramite l'adozione di misure significative e sostanziali volte a rispettare i requisiti di un'organizzazione esterna riconosciuta nell'ottica di un approvvigionamento responsabile. Nel caso di aziende di lavorazione o entità a livello di fonte o origine, si applica quanto segue:

Livello della filiera	Azioni richieste per le misure significative per verifica o audit esterni
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti), fonte o origine	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire direttive chiare sui miglioramenti previsti per la gestione dei rischi sul sito web dell'azienda di lavorazione e/o dei commercianti o dell'entità alla fonte o all'origine, nella misura in cui tale sito web esiste o, in alternativa, a un'organizzazione esterna riconosciuta e/o ad Apple. • Mantenere un coinvolgimento attivo nella preparazione e nella risoluzione delle lacune individuate nelle verifiche o negli audit. • Fare progressi nelle verifiche o audit esterni entro un lasso di tempo ragionevole.

4.3 Completamento di verifiche o audit

I Fornitori che utilizzano e/o si procurano i minerali pertinenti per i beni destinati ad Apple devono garantire che le aziende di lavorazione e l'entità alla fonte o all'origine soddisfino i seguenti requisiti e completino le verifiche o gli audit in modo tempestivo. Eventuali eccezioni devono essere comunicate per iscritto da Apple.

Livello della filiera	Azioni richieste
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti), fonte o origine	<p>Verifiche o audit sui minerali di conflitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Devono essere completati periodicamente, in ogni parte, come sancito dall'organizzazione esterna riconosciuta (si veda la sezione 6.1 del presente Standard) <p>Verifiche o audit relativi all'approvvigionamento responsabile al di fuori dei minerali di conflitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> In presenza di un'organizzazione o uno standard esterno riconosciuti per un minerale pertinente, le verifiche devono essere completate periodicamente, in ogni parte, come sancito da tale organizzazione o standard (si veda la sezione 6.1 del presente Standard). Laddove un'organizzazione o uno standard esterno riconosciuti siano ancora in fase di sviluppo o gli attori della filiera abbiano intrapreso da poco il processo di verifica o audit dei minerali pertinenti, Apple, a sua esclusiva discrezione, può accordare un periodo di transizione, a condizione che gli attori della filiera abbiano pubblicamente dimostrato i propri progressi relativi a tale verifica o audit sui materiali pertinenti.

5. Segnalazione

Per quanto riguarda i minerali pertinenti, i Fornitori sono tenuti a pubblicare report annuali relativi alla due diligence come definito al punto 5 delle Linee guida OCSE e fornire ad Apple prove documentali ragionevoli della loro conformità al presente Standard, inclusa (salvo diversamente concordato con Apple) la condivisione con Apple, su sua richiesta, di tutta la relativa documentazione di supporto.

5.1 Mappatura della filiera e verifica o segnalazione di audit della due diligence

I Fornitori sono tenuti a fornire prove che documentino la mappatura e la verifica o l'audit della filiera in relazione alle aziende di lavorazione identificate in base a rischi specifici e minerali pertinenti:

- I problemi di conflitto relativi a stagno, tantalio, tungsteno e oro devono essere segnalati ad Apple due volte l'anno tramite il **modello CMRT** di RMI.
- La mappatura della filiera relativamente a cobalto e altri minerali pertinenti deve essere sottoposta a revisione annuale da parte di Apple o, con il consenso di Apple, da parte di un altro organismo di segnalazione riconosciuto del settore. La formattazione della segnalazione deve corrispondere a un modello designato di Apple (ove presente) o a un modello di settore equivalente riconosciuto, come il **modello CRT** di RMI, ove disponibile.

I Fornitori sono tenuti a comunicare i seguenti requisiti di segnalazione (che devono essere assolti in conformità alle Linee guida OCSE, inclusi i rischi identificati nell'allegato II) alle rispettive filiere per garantirne l'osservanza da parte delle aziende di lavorazione e delle società minerarie.

Definizioni

Modello CMRT (Conflict Minerals Reporting Template)

Modello di segnalazione standardizzato sviluppato da RMI che semplifica il trasferimento di informazioni all'interno della filiera per quanto riguarda il Paese di origine dei minerali e le fonderie e raffinerie impiegate: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org>.

Mappatura della filiera specifica di Apple

Modelli per la raccolta di informazioni di mappatura dalla filiera.

Modello CRT (Cobalt Reporting Template)

Modello di segnalazione standardizzato sviluppato da RMI che semplifica il trasferimento di informazioni all'interno della filiera per quanto riguarda le raffinerie di cobalto impiegate: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org>.

Livello della filiera	Azioni richieste per la mappatura della filiera e le segnalazioni di due diligence
Azienda di lavorazione (per sé e i suoi commercianti)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire informazioni sulla mappatura della filiera ai clienti o a una terza parte riconosciuta al fine di aggregare le segnalazioni all'interno della filiera mineraria per finalità di segnalazione a valle, nei casi in cui le informazioni sulla filiera, come il Paese di origine o le informazioni di identificazione del Fornitore, siano limitate a causa di problemi di approvvigionamento proprietari. • Nel caso in cui l'azienda di lavorazione fornisca materiale secondario, questa può trovarsi nelle condizioni di dover segnalare la percentuale di prodotto riciclato o di scarto in questione, • Pubblicare informazioni pertinenti e stato di verifica o audit sul proprio sito web e, ove applicabile, essere elencato su un sito web di terze parti riconosciuto.
Fonte o origine	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicare siti e operazioni di approvvigionamento di minerali pertinenti sul proprio sito web. • Pubblicare lo stato di verifica o audit pertinente sul proprio sito web ed essere elencato su un sito web di terze parti riconosciuto.

In aggiunta a quanto sopra, le aziende di lavorazione che impiegano minerali pertinenti sono tenute a fornire le informazioni definite nelle sezioni 2.1, 4.2 e 4.3 del presente Standard ai clienti e ad Apple, nonché alle organizzazioni esterne riconosciute per una maggiore diffusione. Le società minerarie sono tenute a fornire tali informazioni ad aziende di lavorazione, clienti o organizzazioni esterne, a seconda dei casi.

5.2 Segnalazione dei rischi e comunicazione dei rischi particolarmente elevati

I Fornitori sono tenuti a conservare la documentazione relativa a tutti i rischi identificati e a tutte le azioni di risposta intraprese per un minimo di 5 anni dalla data della prima identificazione e segnalazione di ciascun rischio.

Qualora vengano a conoscenza di eventuali rischi particolarmente elevati associati a stagno, tantalio, tungsteno, oro, cobalto o altri minerali o materiali pertinenti, i Fornitori sono tenuti a informare tempestivamente Apple per iscritto all'indirizzo duediligence@apple.com.

Tale comunicazione deve includere informazioni di monitoraggio ragionevoli per identificare i beni potenzialmente contenenti i minerali o materiali pertinenti in oggetto. A seguito di tale comunicazione, Apple fornirà ulteriori informazioni e procedure ai Fornitori interessati.

I Fornitori sono inoltre tenuti a fornire ad Apple qualsiasi informazione aggiuntiva ragionevolmente richiesta. Tali informazioni possono includere la raccolta di dati per segnalare i rischi identificati, le misure di mitigazione e le risoluzioni associate relative ai minerali o ai materiali pertinenti.

I Fornitori che impiegano i minerali pertinenti sono tenuti a comunicare alle rispettive filiere che la segnalazione dei rischi da parte delle aziende di lavorazione e delle società minerarie deve essere conforme alle Linee guida OCSE.

Approvvigionamento responsabile di materiali

Versione: 4.8 Data di decorrenza: 1° gennaio 2022

5.3 Segnalazione di modifiche o eccezioni

Eventuali modifiche (che non siano irrilevanti, tenendo conto di volta in volta della situazione del Fornitore), nuove informazioni o eccezioni che vadano a inficiare le informazioni fornite in precedenza relative alla filiera e la mappatura dei rischi o i report sui rischi identificati entro il regolare periodo di segnalazione annuale devono essere tempestivamente segnalate ad Apple.

Nel limite del possibile, date le circostanze particolari, i Fornitori sono inoltre tenuti a fornire prontamente informazioni aggiornate ad Apple nel momento in cui vengano a conoscenza di modifiche significative nell'approvvigionamento di minerali o materiali pertinenti.

I Fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Apple tutte le inosservanze dei requisiti di segnalazione, approvvigionamento e due diligence definiti dal presente Standard, incluso qualsiasi ritardo nell'invio di un modello CMRT o nel rispettare altri requisiti di segnalazione a monte.

6. Organizzazioni esterne riconosciute e standard internazionali

Ai fini del presente Standard, le organizzazioni esterne attualmente "riconosciute", i programmi di verifica o audit, i siti web e altri elementi sono definiti di volta in volta da Apple.

I Fornitori che desiderano ulteriori informazioni sulle organizzazioni esterne riconosciute e sugli standard applicabili in relazione ai materiali pertinenti, inclusi i materiali riciclati e i biomateriali, devono contattare Apple.

In alcuni casi, un Responsabile, un'azienda di lavorazione e un'entità alla fonte o all'origine può utilizzare un'organizzazione o uno standard esterno che non copre tutti i rischi pertinenti. In tali casi, l'azienda di lavorazione e l'entità alla fonte o all'origine è tenuta a promuovere miglioramenti nell'organizzazione o nello standard esterno o a utilizzare una combinazione di organizzazioni o standard esterni pertinenti.

Maggiori informazioni sul programma di responsabilità dei Fornitori Apple sono disponibili alla pagina <http://www.apple.com/supplier-responsibility>

I presenti Standard attingono da principi di settore e internazionalmente accettati, tra cui: Codice di Condotta di Responsible Business Alliance (RBA), precedentemente noto come Codice di Condotta EICC; Ethical Trading Initiative; norme internazionali del lavoro definite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO); Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite; Social Accountability International; standard SA 8000; Codice di buone pratiche dell'ILO in materia di salute e sicurezza; National Fire Protection Association (NFPA) statunitense; Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali; direttive OCSE per l'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; standard OHSAS 18001.

Il presente documento contiene link attivi e la versione stampata potrebbe non essere inclusiva in tal senso.

I presenti Standard non intendono creare diritti nuovi o aggiuntivi per terze parti. Versione 4.8. (decorrenza dal 1° gennaio 2022)

© 2022 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi. Gli altri nomi citati nel presente documento potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari. Gennaio 2022.